



TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGALE
AULA NON CONFORME

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. PIERPAOLO NUTRICATI	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 79

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 14/10/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020204482197

Esito: RINVIO AL 28/10/2020

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Severino.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Severino.....	35
Arringa della Difesa, Avv. Severino.....	55

**TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE
RITO COLLEGIALE**

**Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.
Udienza del 14/10/2020**

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a latere
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. PIERPAOLO NUTRICATI	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 10.00.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Arringa della Difesa, Avv. Severino

DIFESA, AVV. SEVERINO - Per Descalzi. Dovrò chiedere molta pazienza allora ai Signori Giudici, perché i Signori Giudici quando al termine dell'istruttoria dibattimentale ho iniziato a studiare gli atti di questo processo per predisporre la mia discussione, mi sono resa conto che vi erano due possibili strade e due possibili modi per discutere questo processo, e che entrambi potevano rivelarsi efficaci. Il primo poteva consistere nell'affrontare esclusivamente le suggestioni indicate dalla Procura a contrapporre agli esiti del dibattimento che le ha fatte crollare, devo dire, una a una, senza che i rappresentanti dell'Accusa pubblica e privata tenessero per altro in conto i pur clamorosi risultati dell'istruttoria dibattimentale. L'altra, molto più faticosa, poteva

consistere nella puntigliosa ricostruzione in ordine cronologico di tutti gli atti della lunga procedura che portò alla stipula del contratto nella collocazione degli addebiti riconducibili alle varie fasi nella loro dimensione reale, sia cronologica che fattuale; nella contrapposizione fra gli elementi addotti dall'Accusa e quelli documentali e testimoniali emersi nel dibattimento, sempre mantenendo l'ordine cronologico, anche quando si trattava di mere suggestioni volte a distogliere l'attenzione dai veri temi della prova. Ho scelto questa seconda strada più lunga e più faticosa perché ho ritenuto fosse mio dovere, in considerazione delle importanti funzioni svolte dal mio assistito, e della qualità della società di cui egli oggi è al vertice, spazzare via ogni dubbio, anche reputazionale sulla correttezza delle procedure e dei comportamenti che sono stati seguiti nella stipula del contratto per l'acquisizione di OPL 245. Ma di questa possibile e duplice scelta si sono resi conto anche i rappresentanti dell'Accusa, i quali nel loro esordio hanno detto esattamente, sulla stessa linea di quello che rappresentavo, che nel preparare questa discussione, e cito testualmente, "abbiamo pensato di non affidarci a un'esposizione puramente cronologica perché è vero che un'esposizione cronologica forse sarebbe stata più ordinata, però sarebbe stato, secondo noi, troppo dispersivo". Ho cercato allora di percorrere la strada della ricostruzione totale cercando di non essere troppo dispersiva. Come accennavo prima, questa Difesa ritiene che l'approccio dei Pubblici Ministeri, lo slegare i singoli episodi dal contesto di riferimento, da un lato non consenta di avere una visione complessiva della vicenda, e dall'altra ha consentito attraverso il ricordo ad elementi solo suggestivi di celare l'assoluto vuoto probatorio già evidenziato per altro dal collega De Castiglione rispetto al tema centrale oggetto del processo, ossia l'esistenza o meno di un accordo corruttivo avente a oggetto il mercimonio della funzione dei Pubblici Ufficiali nigeriani. Una ritrosia a collocare con precisione i fatti nel tempo e nello spazio che ha contraddistinto l'approccio della Procura sin dalla formulazione del capo d'imputazione, che non individua con la dovuta precisione quali soggetti, quando e dove avrebbero concluso il *pactum sceleris*, che come ha efficacemente ricordato la Difesa del Dottor Scaroni rappresenta l'in sé di ogni corruzione, anche di quella internazionale. Partendo dalla considerazione che la stessa Procura correttamente ammette di non avere, lo vediamo dalle trascrizioni dell'udienza del 21 luglio 2020, prove dirette ma solo prove indiziare. Non mi soffermo, vista l'esperienza dei Giudici a cui mi rivolgo, sul tema della differenza tra indizio e prova, se non per sottolineare che l'indizio deve partire quantomeno da un fatto certo, e che l'insieme degli indizi deve portare a risultati convergenti e univoci. Ma vorrei fare due precisazioni preliminari: la prima è che la ricostruzione dell'operazione assumerà come sfondo di riferimento la percezione dei fatti da parte del Dottor Descalzi, ovviamente,

perché è lui che difendo. Tra le fonti di prova infatti non vi sono soltanto documenti e e-mail direttamente riferibili al Dottor Descalzi e alle strutture dell'Eni, ma anche fonti di altra provenienza, come ad esempio le e-mail di Shell o la cosiddetta “*Chrono Unprotected*” rinvenuta nella cosiddetta valigetta Obi, nella quale vengono sinteticamente riportati i contenuti, gli incontri e le conversazioni tra il Dottor Descalzi e il mandatario di Malabu. Fonti, queste ultime, che devono essere trattate e valutate con particolare cautela, ne parleranno anche altri Difensori dopo di me, perché in molti casi le e-mail di Shell, come ha già fatto rilevare la Difesa Scaroni, rappresentano uno scambio di idee, di comunicazioni interne a Shell, e in alcuni casi non sono la sintesi di comunicazione tra Brinded e Descalzi, ma l'elenco di argomenti da trattare in successivi incontri. E comunque non possono identificarsi *tout court* con parole, pensiero, comportamenti della persona che assisto. Dunque non una a specchio, ma una visione unilaterale addirittura a volte uno specchio deformante. Si è parlato di specchio olandese, mi permetto di ricordare fin da ora che lo specchio olandese, nella pittura fiamminga, è appunto uno specchio deformante. Qui abbiamo, in quelle fonti, la rappresentazione unilaterale di Shell, che non è detto corrisponda all'altra. In ogni caso sul valore intrinseco di queste fonti altri Difensori parleranno. E vorrei far presente al Tribunale, che proprio per non sovrapporci e non ripetere le stesse cose, abbiamo diviso i compiti tra noi Difensori in modo che la materia venga interamente trattata. Per quanto concerne inoltre la lettura della cosiddetta “*Chrono Unprotected*” si richiede un'ulteriore cautela, perché si tratta di un testo Excel del quale non è certo l'autore, che sembra essere stato redatto con finalità proprie di Obi, finalità difensive nell'ambito del procedimento londinese intentato da EVP nei confronti di Malabu per il riconoscimento delle proprie commissioni. La seconda considerazione preliminare che faccio è che per ragioni di concentrazione e chiarezza dell'esposizione orale, la ricostruzione cronologica sarà schematica, non vi sottoporro al supplizio di leggere tutti quanti i documenti, ma con l'approfondimento di tutti gli snodi fondamentali della vicenda, anche ai fini della confutazione o contestualizzazione delle circostanze utilizzate dai Pubblici Ministeri in chiave accusatoria nel corso della requisitoria. Per una ricostruzione più completa e soprattutto per il rinvio alle fonti, che saranno al 90 per cento documentali e al 10 per cento testimoniali, cui farò riferimento, rinvio a delle note di udienza nelle quali il Tribunale potrà trovare ordinate cronologicamente tutta la documentazione acquisita nel corso del processo e che via via citerò. Dunque, per non allungare il brodo, non citerò espressamente dove si trovano queste fonti, ma troverete la citazione espressa nel testo scritto. La terza premessa è che per alcuni argomenti, per non essere ripetitivi, come dicevo, ci siamo divisi i compiti con gli altri Difensori. E

partirei dalla preistoria di OPL 245, cioè il periodo antecedente all'interessamento da parte di Eni. La preistoria di OPL 245, termine utilizzato dai Pubblici Ministeri per identificare le vicende del blocco dell'assegnazione originaria della licenza nel 1998 fino all'autunno del 2009. È irrilevante, e la tratterò solo per esprimere il contesto in cui si svolge, per quattro ragioni: il capo d'imputazione considera condotte in un lasso di tempo che parte dall'autunno del 2009; Eni non è comunque attore delle vicende legate a OPL 245 precedenti l'autunno del 2009, una circostanza riconosciuta anche dalla Procura di Milano che ha ricordato come l'interessamento del 2007, brevissimo, si interrompe sul nascere proprio per volontà del Dottor Descalzi a causa del contenzioso sul blocco fra Shell e Malabu, qui c'è la fonte che non cito; l'originaria assegnazione della licenza a Malabu nel 1998 definita dal Pubblico Ministero l'elefante nella stanza, è stata confermata dai successivi governi nigeriani diversi e ulteriori rispetto a quello di Sani Abacha, e il presunto conflitto di interesse di Dan Etete non è mai, dico mai, stato evocato dalle autorità nigeriane neppure nel provvedimento di revoca della licenza Malabu del 2 luglio 2001; la Procura di Milano ha infatti omesso di ricordare che l'originaria allocazione dell'OPL 245 a Malabu, avvenuta sotto il governo del generale Abacha con lettera del 29 aprile 1998, è stata confermata poi dal successivo governo, si badi un governo diverso da quello di Abacha, e che non vedeva più Dan Etete nella compagine ministeriale e che rilasciava in data 14 maggio 2001 la relativa licenza. E questo vi dice quanto sia importante la ricostruzione cronologica, perché tutti i pezzi servono per capire se vi fosse o non vi fosse un elefante nella stanza. Ciò nonostante circa un mese e mezzo dopo il rilascio del titolo quello stesso governo provvedeva alla revoca della licenza OPL 245 a Malabu, come si ricava dalla lettera trasmessa dal Dipartimento del Petrolio alla stessa società il 2 luglio 2001. Il provvedimento tuttavia non specificava in alcun modo i motivi a giustificazione della revoca, né faceva riferimento a un eventuale conflitto di interessi di Dan Etete. Lo ha sottolineato la stessa Procura di Milano nel corso della requisitoria, si può... virgoletto “si può sostenere tutto però non c'è una motivazione in quell'atto, c'è scritto ‘io revoco la licenza’ punto”. Ma a noi questo interessa non tanto per dire se l'atto era o non era motivato correttamente, a noi interessa solo per dire che non era motivato con un conflitto di interesse nei confronti di Etete. Dunque il resto non ci interessa davvero. E più in generale non è motivata con alcun argomento che potesse suscitare dubbi, anni dopo, di Eni. E qui già l'elefante si sgonfia e prende le sue dimensioni molto più ridotte. Poi consideriamo che attraverso la predetta revoca Malabu intentava diverse azioni legali a tutela delle proprie pretese, tra questa citava innanzi alla Federal High Court di Abuja in data 10 settembre 2003 il governo nigeriano e Shell lamentando l'illegittimità della revoca e della

successiva riassegnazione dei diritti del blocco alla multinazionale olandese. Il primo grado di giudizio si concludeva come noto con la sentenza pronunciata dal Giudice Nyako in data 16 marzo 2006, che senza entrare nel merito della questione e senza fare alcun riferimento a un eventuale conflitto di interessi, si limitava a dichiarare prescritta l'azione di Malabu. E come sappiamo quando si dichiara la prescrizione non si entra nel merito della vicenda. Tra l'altro Eni non era mai stata parte, e non sarà mai parte, nei giudizi che riguardano la titolarità della licenza da parte di Malabu, e pertanto non ha potuto, a posteriori, che prendere atto dell'esistenza della sentenza. Avverso la sentenza della Federal High Court di Abuja Malabu presentava appello alla relativa Corte in data 30 marzo 2006. L'Appello era incentrato ancora una volta non su temi che riguardassero aspetti contenutistici, ma su un'erronea applicazione del *cosiddetto Public Officer Protection Act*, essendo del reato impregiudicate tutte le questioni di merito. L'Appello veniva tuttavia ritirato da Malabu il 16 gennaio 2007 in esecuzione dell'accordo transattivo stipulato tra quest'ultima e il governo nigeriano in data 30 novembre 2006, attraverso il quale a fronte della predetta rinuncia il governo acconsentiva di riallocare la licenza alla società petrolifera nigeriana. In relazione a questa transazione la Procura di Milano ha citato in qualità di Teste l'Attorney General dell'epoca, l'Avvocato Christopher Bayo Ojo, non so se la mia pronuncia sia corretta, ma comunque penso che... ritenuto dall'Accusa l'ispiratore dell'accordo transattivo, in quanto anch'egli corrotto da Etete. Bayo Ojo ha spiegato le motivazioni per cui fosse ragionevole e conveniente per il governo nigeriano concludere questo accordo. Sostanzialmente perché l'appello di Malabu aveva buone probabilità di essere accolto, ragioni che poi sono state condivise dal nostro consulente della Difesa, professore Oditah. A proposito, tutte le consulenze verranno commentate da altro Difensore. Eni è sempre comunque estranea a questi processi, ma non può che ricavare le impressioni che ricaviamo noi dalla lettura di questo itinerario dei processi. Ma al di là delle ragioni di merito relative alla ragionevolezza e alla legittimità del *settlement agreement* del 2006, a cui il Dottor Descalzi ed Eni sono estranee, ciò che preme rilevare in questa sede è che non il singolo Bayo Ojo, ma l'intero governo nigeriano, un governo si ribadisce diverso da quello che aveva originariamente assegnato nel 1998 la licenza, ha ritenuto di dover riassegnare la stessa a Malabu. Il *settlement agreement* è infatti firmato e dunque condiviso dall'allora Ministro del Petrolio, ed è stato recepito dalla Court of Appeal allorquando ha preso atto della rinuncia di Malabu in vista dell'udienza fissata per il 24 gennaio 2007. Non solo, la scelta del governo è stata ulteriormente ribadita, sia a Malabu che a Shell, ancora una volta non dal singolo Bayo Ojo ma dalle competenti funzioni, come si ricava dalle plurime lettere successive alla stipula del *settlement*

agreement prodotte dalle Difesa Eni, e qui c'è la copiosa produzione documentale di Eni del 29 gennaio 2020. Perché dunque Bayo Ojo deve rientrare tra i soggetti corrotti da Eni per il suo ruolo nella riallocazione della licenza OPL 245 a Malabu il 30 novembre 2006, quando... ma non faccio la Difesa di Obi, io la faccio dal punto di vista di Descalzi, della percezione che Descalzi aveva di questa vicenda, quando l'intero governo ha confermato quella licenza, Eni non ha partecipato in alcun modo a quei processi. Perché l'acqua del dibattito, come vedremo, in altri casi è passata invisibile sotto i ponti di questo... della requisitoria, senza tenere conto delle acquisizioni documentali? La verità è che tutto ciò che è scomodo viene messo da parte, sacrificato per fare emergere solo l'elefante nella vetrina. Ma andiamo avanti, perché il criterio cronologico e del rifiuto dello spezzettamento portano altre evidenze che azzerano la portata degli elementi portati dalla requisitoria sul ruolo di Bayo Ojo con riferimento a Eni. Intendo riferirmi alla circostanza che a fronte della scelta precisa e rivendicata dal governo nigeriano, Shell in data 26 aprile 2007 avviava, com'è noto, l'arbitrato ICSID contro il governo, lamentando la violazione del trattato bilaterale sugli investimenti internazionali stipulato fra Paesi Bassi e Nigeria, una causa che resterà pendente fino al *resolution agreement*. Anche qui nessun riferimento a problemi contenutistici di conflitto di interesse, ma semplicemente la violazione di un atto internazionale. Allora altro che possibile percezione di accordi corruttivi e di elefanti nella stanza, qui è in atto una guerra sulla titolarità della licenza, cui (inc.) è totalmente estranea alla questione del conflitto di interessi, e d'altra parte la correttezza dell'approccio di Eni alla vicenda è confermato proprio dal report TRAG, commissionato da Eni, per avere notizie su Malabu. Il report TRAG che riporta un problema, certo, relativo alla titolarità di Malabu, data la fase assolutamente solo esplorativa del breve interessamento di Eni riporta semplicemente notizie di pubblico dominio. Dunque non viene approfondita proprio perché fornisce un set di informazioni acquisite da fonti più disparate e non sempre del tutto affidabili: le dichiarazioni del Teste Leslie ce lo dicono, all'epoca dei fatti responsabile, Leslie, del TRAG, che seguì la *due diligence* su Malabu e che dice "Ricorriamo a dati disponibili pubblicamente, come pure alcuni *off the record*, quindi dichiarazioni fatte in maniera non ufficiale da alcune nostre fonti, e avvalendoci di intermediari noi quello che facciamo è semplicemente dare una caratterizzazione con il tipo di fonte, ma non conosco l'identità della fonte, al fine di individuare le potenziali aree di rischio nonché i punti di approfondire", sono effettivamente dei punti da approfondire. E come vedremo Eni non smetterà mai di approfondirli, perché tutte le condizioni sospensive di cui sono costellati i vari accordi nelle varie fasi che Eni stipula, hanno come obiettivo principale, accanto a

quelli relativi al tema fiscale e al tema dei *back-in rights*, quello di verificare la titolarità, la percentuale di divisione azionaria, chi fossero gli amministratori di Malabu e chi avesse il potere di firma. Tutto questo costellerà gli anni successivi, dunque se dobbiamo proprio dire che gli anni che la preistoria conta, conta nel senso che richiama l'attenzione di Eni su un tema di processi che non finiscono più, di assegnazioni e di riassegnazioni, e un problema di titolarità della licenza. E il tutto si trasformerà, come vedremo, in altrettante condizioni sospensive fino alla conferma dell'effettiva titolarità. E saranno proprio questi dubbi a indurre Eni ad aderire nel 2011 a un nuovo schema contrattuale. Salto alla fine ma solo per dire che cosa succederà rispetto all'elefante nella stanza, a una nuova licenza contrattuale che configura proprio una situazione del tutto diversa, libera da ogni contenzioso originato in epoche pregresse al concreto ingresso di Eni nella vicenda. Dunque nessun elefante nella stanza che ci si sia rifiutati di vedere, ma solo dei dubbi che verranno approfonditi nel corso delle fasi successive, molto correttamente e molto analiticamente, proprio dalla società Eni e, per quel che lo riguarda, da Descalzi. E poi una fase preliminare, che è abbastanza importante anch'essa, perché spiega l'origine dell'inizio delle trattative relative al blocco 245 nel dicembre del 2009, e arriverà poi alle varie informative che ci sono state e ai vari incontri, nel testo scritto ogni parte sarà preceduta da una paragrafazione che consentirà di vedere quali sono le parti riprese nel testo scritto. La storia dell'operazione di acquisizione del blocco OPL, e quindi io qui sono, se si può dire, sintetica, nonostante ciò occuperò molto tempo. Del blocco OPL 245, inizia per Eni e per il Dottor Descalzi nel dicembre 2009, come del resto indicato nello stesso capo d'imputazione. Nel ricostruire la vicenda oggetto... nel corso della requisitoria, l'Accusa in modo suggestivo ha erroneamente fatto coincidere gli iniziali contatti tra Obi ed esponenti di Eni con l'avvio dell'operazione per la società italiana, tentando di costruire infruttuosamente un diretto rapporto contrattuale fra la multinazionale petrolifera ed Emeka Obi relativamente all'acquisizione di OPL 245. Ma io lo capisco il tentativo della Procura, è chiaro che non essendoci prova di dazioni ai Pubblici Ufficiali la presenza di Obi come rappresentante di Eni è necessaria per sopperire a questa mancanza. Si tratta, a ben vedere, di una prospettazione che risulta totalmente smentita dai tanti atti processuali, come si evince, per la prima parte, dalla lettura delle dichiarazioni di Agaev e dalla stessa *Chrono Unprotected*, quel documento di provenienza Obi di cui parlavamo. Agaev ha infatti dichiarato di essere stato proprio lui, e non persone di Eni, che verrà contattata solo mesi dopo, a introdurre Obi nella vicenda OPL 245, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, in quanto avendo già lavorato in passato con quest'ultimo voleva che diventasse suo *sub contractor* e lo aiutasse nel

fornire consulenza a potenziali investitori. Questo è l'avvio di Obi, l'entrata di Obi nella vicenda. Come vedete, da una parte laterale. Agaev ha inoltre ricordato che sin dal 2008 Malabu gli aveva affidato il compito di trovare un possibile investitore nel blocco 245 e di aiutare la società nei negoziati con Shell. Una circostanza che risulta per altro riscontrata anche dal contenuto della cosiddetta *Chrono Unprotected*, che il 2 gennaio 2009 registra un incontro all'hotel Hilton di Abuja fra Agaev, Obi, Robinson e Copleston, avente ad oggetto proprio il blocco OPL 245. La prima tra le tante smentite che avremo sull'asserito ruolo di Obi come tramite di Eni per le pretese corruzioni, una smentita ancora più forte laddove si consideri che Obi vuol giocare una partita tutta sua. Infatti Obi pare non volersi accontentare del ruolo di *sub contractor* nella vicenda, ma sembra intenzionato a ritagliarsi una posizione autonoma, trovando egli stesso un possibile investitore nel blocco, come del resto ha riferito Agaev "Voleva essere indipendente" virgoletto "e lavorare per sé stesso, e quindi voleva firmare il contratto direttamente con Malabu". L'idea di Obi è quella, dopo avere avuto il mandato da Malabu, di essere lui a portare un investitore, e a tal fine sfrutta i suoi contatti con Di Nardo affinché questi lo segnali a Eni, come effettivamente avverrà. Si tratta tuttavia di iniziative che almeno sino al dicembre del 2009 non hanno, come si vedrà a breve, un effettivo contenuto negoziale con specifico riferimento all'OPL 245. Il 14 dicembre 2009 infatti Obi, forte dei rapporti instaurati intanto con il venditore, cioè con Malabu, con il quale aveva già iniziato a discutere del mandato - tutto questo è naturalmente documentato via via - inviava a Eni una richiesta di manifestazione di interesse per l'acquisto di una quota dei diritti sul blocco OPL 245, la quale rispondeva positivamente ma molto cautamente, come poi vedremo, senza in alcun modo vincolarsi, rispondeva in data 26 gennaio 2009, con una lettera di NAE, che è la società nigeriana di Eni. Ed è quindi probabile che in questa fase Emeka Obi, con l'intento di ottenere da Malabu un mandato autonomo rispetto a quello di Agaev, e così raggiungere l'obiettivo prefissato di ritagliarsi un proprio ruolo nell'operazione ancora neppure iniziata per Eni, vantasse con quest'ultima di avere già rapporti consolidati con Malabu, cioè si porta avanti. Il ruolo di Descalzi, in questa fase preliminare al coinvolgimento di Eni nell'operazione e caratterizzata da questa strategia, è narrata dallo stesso Obi nel corso dell'interrogatorio del giugno 2016. Il direttore generale della divisione... narrato, scusate, da Descalzi nel corso dell'interrogatorio del giugno 2016. Il direttore generale della divisione E&P all'epoca ha riferito che prima del dicembre 2009 si era limitato a segnalare il nome di Obi agli operativi Eni in Nigeria. Questi avevano in seguito preso contatti con lo stesso, ma senza concludere alcun impegno o accordo in relazione all'acquisizione della licenza in questione. Invece del blocco OPL 245 si parlò alla

presenza di Descalzi solo dopo la ricezione della lettera, con la quale Obi il 14 dicembre 2009 aveva sollecitato una manifestazione di interesse da parte di Eni all'acquisto di una quota dei diritti di sfruttamento del blocco. Ecco quindi che qui, e solo in questo momento, entra in scena come interlocutore Descalzi. Lo si evince dalla lettura dell'esame testimoniale dell'ingegner Bertelli, all'epoca dei fatti responsabile globale dell'esplorazione di Eni, che ha riferito che, virgoletto, "con Descalzi ci fu un momento di valutazione iniziale che fu fatto prima della fine del 2009, in cui sostanzialmente mi ricordo che Descalzi chiamò una riunione. C'era l'ingegner Casula, c'ero io e c'era, mi sembra, anche l'ingegner Vanzini, in cui ci chiese sostanzialmente le nostre idee su una serie di potenziali operazioni su *asset*, tra questi c'era anche la 245", non vedo come non potesse esserci visto che si trattava di una operazione davvero importante, precisando che si trattò di una riunione fatta a dicembre, 18 o 19 dicembre, quindi dopo la lettera del 14 dicembre, "non mi ricordo esattamente il giorno in cui il Dottor Descalzi ci chiese un parere tecnico su quella che era la nostra opinione, su quello che poteva essere il blocco 245". Vedete come si muove Descalzi? Altro che buttarsi nella vicenda per fare un favore a Obi o a chi per lui. Chiedeva il parere tecnico per sapere se si trattava o meno di un affare conveniente per Eni, così come continuerà a fare per tutta la durata delle trattative. E sta parlando sempre il Teste Bertelli "Siccome abbiamo un rapporto di fiducia trentennale con il Dottor Descalzi, generalmente ci chiama perché se noi avessimo detto in quella fase 'il blocco 245 non merita', non sarebbe andato avanti niente in questo procedimento di acquisizione". Comportamenti dunque assolutamente atipici per uno che voglia instaurare un rapporto di tipo corruttivo con Obi. Comportamento invece assolutamente tipico di chi curi direttamente l'interesse della sua azienda. Ma continuiamo con la testimonianza. "Il nostro commento fu che il blocco era assolutamente un blocco, da quello che avevamo a disposizione, che valeva la pena di essere valutato perché si parlava di due scoperte a olio significative, anche se in 2.000 metri d'acqua, anche se tecnicamente complesse". E questo, tra l'altro, è un elemento anch'esso importante da considerare. Eni era l'unica società, permettetemi di dirlo, che per la sua tecnologia era capace di sfruttare riserve di quel tipo: andare per 2.000 metri sott'acqua lo potevano fare soltanto delle società attrezzate come lo è Eni. In altri termini, prima che l'operazione avesse un inizio, seppure con una semplice manifestazione di interesse, se ne valutarono fattibilità e convenienza tecnica, si trattò ovviamente solo di una prima verifica, che però dimostra con assoluta evidenza come alla base dell'operazione di acquisizione della licenza non ci fossero altro che reali interessi imprenditoriali, che non potevano subire fin dalle primissime battute deviazioni o forzature per interessi che non fossero quelli legittimi della società,

elaborati ed espressi da tutte le funzioni coinvolte, perché questa sarà un'altra costante: Descalzi decide sempre rivolgendosi prima a tutte le funzioni competenti. Il Dottor Descalzi in concreto aveva recepito le valutazioni dei tecnici sull'opportunità di condurre un'operazione ancora da intraprendere, eventuali segnalazioni, virgolette, "esterne" ipotizzate dalla Procura non hanno avuto quindi alcun peso nelle decisioni aziendali, motivate unicamente da scelte strategiche e tecniche interne. Successivamente alla manifestazione di interesse del 26 dicembre 2009 il Dottor Descalzi viene aggiornato sul prosieguo delle attività dall'ingegner Casula con un'e-mail del 13 gennaio che subito viene condivisa, come prevedono le procedure interne, con il Dottor Scaroni. Eni è un'organizzazione complessa, come vedrete nulla accade senza che una sola persona possa decidere, tutto viene preventivamente analizzato, diviso e condiviso. Nell'e-mail si dà conto dell'avvio del processo interno funzionale alla possibile acquisizione del blocco e della trasmissione della manifestazione di interesse alla società di Obi, Eleda Capital, con la quale sono state altresì richieste una serie di informazioni, sia tecniche che documentali, ed è stato precisato che Eni non avrebbe pagato, come invece preteso da Obi, alcun ammontare *non refundable*, fin dall'inizio questo tema viene trattato ed escluso in quanto non in linea con le prassi adottate dalla società. Una circostanza che dimostra sin da subito come Eni non fosse succube assolutamente a ogni richiesta proveniente da Obi, così come si è voluto far credere. Un altro comportamento incompatibile con quello di chi sta entrando in una vicenda corruttiva. Abbiamo il documento che prova il rifiuto di Eni perché non in linea con le prassi adottate dalla società. Con riferimento allo stesso periodo occorre altresì rilevare che in data 27 gennaio 2010 Malabu concedeva a Energy... formalizzando le intese raggiunte verbalmente a dicembre, concedeva a Energy Venture Partners, qui non so se fossero solo verbali o se ci fosse anche un documento, una bozza, di questo mandato. Comunque fatto sta che in data 27 gennaio Malabu formalizzava alla società di Emeka Obi un mandato in esclusiva per la durata di 3 mesi a rappresentare la società nella vendita di una quota degli interessi del blocco OPL 245. Sorprende quindi che nel corso della requisitoria all'esito della lunga istruttoria dibattimentale si sia ancora a più riprese negata l'esistenza di un mandato conferito da Malabu a Obi. Il Tribunale ce l'avrà sotto gli occhi, è il documento 50 della produzione documentale. E sorprende perché non solo si trova una conferma della sottoscrizione dell'accordo, i cui contenuti, si ribadisce, erano stati già discussi nel mese di dicembre del 2009 nella *Chrono Unprotected*, file più volte richiamato proprio dai Pubblici Ministeri, ma soprattutto perché esiste il documento sottoscritto da Dan Etete, badate bene, in qualità di *consultant* di Malabu, ritualmente depositato da questa Difesa. Anzi dalla Difesa di Eni. La lettura del

mandato per altro consente di riscontrare quanto abbiamo già sommariamente ricostruito circa i rapporti fra Obi e Malabu. Si evince infatti che il documento datato 27 gennaio 2010 richiama espressamente e riflette il mandato conferito da Malabu a EVP, la bozza o quello orale, del 15 dicembre 2009, e gli accordi in quella sede raggiunti in relazione alla cessione dell'asset. *"This letter agreement fully records the mandate granted by you to us on the 15th of december 2009 and arrangements, reached between us in respect of our engagement and the disposal of OPL"* conferma l'esistenza di una pregressa intesa fin dal 15 dicembre 2009. A conferma del fatto che fin da quella data Obi agiva, sia pure informalmente, perché poi il tutto verrà formalizzato il 27 gennaio 2007, per Malabu. E sarà sempre così e continuerà a essere così. L'accordo conferisce poi a EVP, cioè alla società di Obi che ha il mandato, un periodo di esclusiva della durata minima di tre mesi, come vedremo l'argomento non è irrilevante, durante il quale EVP sarebbe stato l'unico soggetto legittimato a cercare investitori per il blocco, mentre Malabu si sarebbe impegnata a non contattare direttamente o indirettamente per il tramite di ulteriori agenti una terza parte. Ci ritorneremo. Da notare inoltre che il periodo di esclusiva ha una durata di tre mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo, allo scadere del quale il mandato sarebbe proseguito sino a che Malabu o Etete non l'avessero revocato per iscritto e con il preavviso di un mese, dunque era destinato a durare fino a che non venisse espressamente interrotto. Non solo, ma dalla lettura della *Chrono Unprotected*, se vogliamo dare ad essa rilevanza, e dai documenti rinvenuti nella cosiddetta valigetta Obi, si evince anche che il contenuto del mandato era stato progressivamente discusso dallo stesso Obi con i propri consulenti legali a partire dal dicembre 2009, si richiamano a tal proposito la corrispondenza e-mail fra Obi e lo studio Sheridan, dunque Obi non era uno che improvvisava, era uno che stava rivolgendosi a degli studi legali, tra l'11 e il 27 dicembre, proprio per confezionare questo mandato in esclusiva. Naturalmente c'è il documento. Successivamente... anche sull'incarico dato all'Avvocato Sheridan. Successivamente alla sottoscrizione del mandato, ricordiamolo, 27 gennaio 2010, il 4 febbraio 2010 sarebbe avvenuta all'hotel Principe di Savoia di Milano una cena tra Obi, Agaev e il Dottor Descalzi, alla quale avrebbe partecipato anche Etete. Dunque siamo a una cena che avviene dopo che il mandato è stato comunque formalizzato. Descalzi interviene perché, appunto, contatta delle persone che hanno titolo per parlare con lui. Ma naturalmente si è trattato del primo incontro fra Obi e Descalzi, che fino a quel momento non avevano avuto occasione di conoscersi perché i rapporti erano stati tutti intrattenuti sempre a livello di struttura Eni Nigeria. Come ha riferito il Dottor Descalzi nel corso dell'interrogatorio del giugno 2016, la cena sarebbe stata chiesta e organizzata da Obi che voleva

probabilmente rinsaldare la sua posizione agli occhi di Malabu per dimostrare ulteriormente che non millantasse l'interesse di Eni rispetto al blocco. Una circostanza che risulta corroborata dall'atteggiamento tenuto durante la cena da Obi nei confronti del direttore generale della divisione E&P di Eni descritto da Agaev a dibattimento. Alla domanda del Pubblico Ministero circa il *body language* tenuto dalle parti nel corso dell'incontro Agaev ha riferito che Obi certamente voleva dimostrare che lui aveva questi rapporti, ma non Descalzi certamente. Era dunque Obi che voleva accreditarsi, non era quindi e non poteva essere, data la fase assolutamente iniziale, un incontro di carattere negoziale, nel senso che nel corso della stessa non dovevano essere prese decisioni in merito al contenuto e alla struttura dell'operazione, come del resto si ricava dall'e-mail di preparazione trasmessa dall'ingegner Casula al Dottor Descalzi il giorno precedente, e dal resoconto della cena fattone dai partecipanti. Nell'e-mail sopra richiamata infatti l'ingegner Casula si limita a riassumere al Dottor Descalzi da un lato la storia del blocco e dei contenziosi tra Malabu, Shell e il governo nigeriano, e dall'altro lo stato delle trattative con EVP e del processo interno avviato da Eni, senza fornire altre indicazioni di merito in vista dell'incontro. E naturalmente nulla viene nascosto a Descalzi, Descalzi sa subito qual è il problema, che non è quello del titolo di Obi, ma è quello dell'esistenza di problemi su questo... E in effetti, secondo quanto dichiarato sia dal Dottor Descalzi in indagine e sia da Agaev a dibattimento, nel corso della cena vennero trattati temi molto generali, senza entrare nel dettaglio delle questioni concernenti il blocco 245. Per altro l'incontro fu pure breve, in quanto Descalzi avrebbe abbandonato lo stesso non molto tempo dopo l'arrivo di Etete, della cui presenza il primo non era stato assolutamente informato, così ci dice, non contrastato da alcun altro elemento nel suo interrogatorio, Descalzi. D'altronde anche Obi, sempre fin troppo generoso di particolari nella bozza di cronologia predisposta per la causa inglese, non ha registrato nulla di particolare in ordine al contenuto della cena del 4 febbraio 2010, che rappresenta, come detto, la prima occasione di incontro con Descalzi e non poteva che essere così. In conclusione, la famosa cena del 4 febbraio 2010, una volta collocata nel tempo e nel contesto documentale e testimoniale ha un valore probatorio pari a zero, infatti ognuno dei partecipanti aveva un legittimo interesse a parteciparvi, nessuno riferisce di accordi sottobanco, ed è fatto, e del resto la fase era così assolutamente iniziale che sarebbe stato impossibile, anche volendo, raggiungere alcuna forma di accordo senza che vi fosse neppure l'inizio di una fase negoziale. È questa la prima prova di quanto sia importante intraprendere questa fatica di ricostruire tutto collocandolo nel contesto negoziale e cronologico in cui va collocato. Il tema dell'esistenza e del contenuto del mandato in esclusiva conferito da Malabu a Obi e la

successiva stipulazione tra NAE ed EVP in data 25 febbraio 2010 dell'accordo di riservatezza, il cosiddetto *confidentiality agreement*, rappresentano un altro dei punti fondamentali dell'Accusa. Il primo tema lo abbiamo superato documentalmente, quanto al *confidentiality agreement* la procura, da sempre, ha tentato di fornire una lettura illecita di tale accordo facendo leva sulle presunte criticità dello stesso. Criticità comunque ben lontane da un accordo anche ipoteticamente assimilabile a una intesa corruttiva. In realtà si tratta semplicemente, come si vedrà a breve, della conclusione di un legittimo e consueto, nell'ambito dell'esperienza anche di noi tutti, contrattuale tra due soggetti, che si collocava per altro nell'ambito di un'operazione complessa come quella dell'OPL 245. Occorre poi sin da ora rilevare che la Pubblica Accusa non è riuscita a fornire una spiegazione logica e coerente in ordine a un dato di fatto, che è certamente cruciale rispetto all'impianto descritto nel capo d'imputazione, ossia che la trattativa tra Obi, Malabu ed Eni, fondata sugli accordi sopra richiamati, non ha portato ad alcun risultato concreto. Ricordiamocelo fin da ora, questa è una trattativa che finirà, segno evidente del fatto che tale accordo non si inseriva in una strategia corruttiva che avrebbe portato a tutti i costi alla conclusione dello stesso. Infatti da un lato Malabu non ha concluso la vendita dell'OPL mediante l'attività di EVP, e dall'altro Eni ha definito l'operazione solamente più di un anno dopo la stipula del *confidentiality agreement* negoziando direttamente con le altre parti (Malabu e Shell) senza l'apporto di Obi, e senza l'intervento... e (inc.) istituzionali nigeriani, sulla base di uno schema negoziale totalmente differente da quello ipotizzato e auspicato da Obi e senza alcun apporto da parte di quest'ultimo. Se Obi fosse stato parte integrante dell'accordo corruttivo non sarebbe stato interesse degli acquirenti escluderlo totalmente dall'affare e non pagargli alcun compenso, come vedremo verrà ribadito fino all'ultimo. La verità è che l'accordo si chiuderà solo dopo che tutti i dubbi di Eni, inseriti tra le condizioni sospensive, saranno stati chiariti e lo schema negoziale avrà una ben diversa direzione. Anzi Obi per ottenere il riconoscimento economico per il proprio lavoro, quale mandatario del venditore, ha dovuto intentare e vincere una causa contro Malabu, e significativamente non contro Eni, in un processo che ha esplicitamente affermato l'esistenza di un rapporto negoziale tra le due società, cioè tra EVP e Malabu, e quindi il suo ruolo di mandatario per Malabu. Ora, questo è un errore di partenza dell'Accusa che porta a conclusioni ineludibili. Vogliamo però darci carico anche di altre illazioni, in quanto si è cercato di confortare l'ipotesi accusatoria con l'esame di un'e-mail che Descalzi ha inviato in data 7 marzo 2010 a Scaroni avente ad oggetto "245 cronologia" e recante in allegato il documento "status EO", si tratta di una sintesi delle trattative avute sino a quel momento con Obi, predisposta dall'ingegner Casula, ma, anche lui, sempre con

l'ausilio del team negoziale, quindi non da solo, per il Dottor Descalzi, in cui vengono segnalati alcuni punti problematici emersi in quei giorni. Dunque, come al solito, team negoziale, Casula, Descalzi e a volte Scaroni, quando si tratta poi di momenti decisionali. Innanzitutto per apprezzare il contenuto di questa e-mail occorre porsi in una corretta prospettiva diacronica. Il documento allegato all'e-mail sintetizza solamente la fase iniziale del percorso negoziale di Eni, ed era stato preceduto dal primo, e sino ad allora unico, incontro tenutosi il 19 febbraio 2010 tra il team negoziale di Eni e quello di EVP. La Procura omette però di considerare che tale percorso negoziale è poi proseguito con l'intervento della banca Raiffeisen e degli altri consulenti tecnici a coadiuvare EVP, dunque la prospettiva diacronica, il vedere che cosa è successo il giorno dopo quel che si assume, e che è stato successivamente precisato, il processo di vendita organizzato da Obi per conto di Malabu con la trasmissione della *process letter* e delle sue integrazioni. La Dottoressa Ranco a capo del team negoziale di Eni ha ben chiarito nel corso del suo esame questo concetto, virgoletto "Le fasi citate in questa nota erano proprio le fasi iniziali, quando stavamo prendendo le misure tra noi ed EVP", la nota era critica, nel senso che diceva che c'erano alcuni elementi da verificare, "quindi stavamo prendendo le misure tra noi ed EVP, quindi cercavamo di capire a vicenda di cosa si trattasse e che cautele si dovessero adottare e quant'altro. Poi, via via, il processo si è chiarito, via via abbiamo avuto la comparsa dei consulenti Raiffeisen, appunto, che ci ha dato una mano, che hanno dato un confort ulteriore al processo, e via via abbiamo iniziato a lavorare in maniera più organizzata e ordinata. Però le fasi iniziali oggettivamente erano le fasi in cui si cercava di capire di cosa si trattasse, e stavamo prendendoci le misure a vicenda". Ora è chiaro che se tutto ciò, e cioè i dubbi iniziali, vengono riportati a una fase finale hanno una portata diversa, ma qui siamo appunto alla fase iniziale, si prendono le misure. E poi la situazione cambia, perché intervengono i consulenti. È bene poi rilevare che nel corso del citato incontro del 19 febbraio 2010 Obi ha effettivamente mostrato al team negoziale di Eni, guidato dalla Dottoressa Ranco, il mandato ricevuto da Malabu, e che nonostante gli *omissis* contenuti nello stesso, su cui si è molto insistito ma che a mio avviso erano assolutamente normali, io ho un mandatario in esclusiva che riceve un mandato dal suo mandante nel quale viene descritto tanto dell'operazione, anche elementi che io non voglio far conoscere a un mio possibile interessato acquirente in una fase iniziale del mandato. È chiaro dunque che io non lo metto al corrente di tutti gli elementi che ho concordato con il mio mandante. Ci sono degli *omissis*, ma la lettura del documento ha consentito a Eni di apprendere una serie di informazioni sufficienti alla stipula dell'accordo di riservatezza, il cosiddetto *confidentiality agreement* di cui parlavo

prima. Come ha riferito la Dottoressa Ranco presente alla riunione, grazie alla seppur rapida lettura del documento, il team di Eni aveva potuto ricavare l'esistenza del rapporto fra il venditore e il mandatario, e in particolare la concessione di un periodo di esclusiva in favore di EVP della durata di tre mesi, come abbiamo visto. Nel commentare infatti la sintesi dello stato delle negoziazioni, la Teste ha riferito che qui viene riportato il fatto che fu mostrato il mandato nel corso della riunione, lo guardarono le due colleghe Giordani e Ferri, il mandato, dunque una pluralità sempre di persone in queste verifiche, e ci riportarono che prevedeva effettivamente un mandato in esclusiva da Malabu a EVP per gestire un processo competitivo per la vendita di una quota nel blocco. Non è dunque aderente al dato processuale l'affermazione secondo cui Eni avrebbe sottoscritto il *confidentiality agreement* senza che Obi avesse ancora ricevuto il mandato. Il mandato era stato conferito, Obi lo aveva mostrato nel corso della riunione, il fatto che non avesse rilasciato una copia a Eni nel corso dell'incontro ha una sua logica contrattuale e non mina certo l'esistenza del documento. Tanto più che Eni non si stava impegnando in nulla se non nella confidenzialità. Ma d'altra parte che il comportamento di Eni fosse comunque molto prudente anche rispetto alle asserite criticità segnalate nella e-mail del 7 marzo lo si ricava da una serie di elementi, infatti rispetto al tema del mandato di EVP, come ha ricordato la Dottoressa Ranco, Eni ha insistito per ottenere una conferma scritta dell'esistenza dello stesso da parte di Malabu, sino a che non l'ha ottenuta con la lettera citata pure dal Pubblico Ministero datata 8 aprile 2010. Ma questa è solo la lettera che conferma successivamente l'esistenza del mandato originario. Per quanto riguarda invece la firma del mandato da parte di Dan Etete si ribadisce che Eni ha sempre subordinato tutte le offerte presentate per l'acquisto di una quota del blocco 245 al completamento della *due diligence* su Malabu, finalizzata ad avere certezza della compagine societaria e azionaria della società e dei soggetti dotati dei relativi poteri di firma. Anche perché, come si è visto, il documento era firmato da Etete in qualità di *consultant*, e dunque legittimava sempre l'indicazione di Eni, la ricerca di Eni, sull'unico dato che conta per stipulare un contratto: chi è il titolare della società, che partecipazione ha, quanti sono gli azionisti, chi ha il potere di firma, chi sono gli amministratori. Vedremo poi perché c'erano delle difficoltà ad accettarlo. Infine rispetto alla possibilità di pagare il prezzo della transazione a EVP paventato nel mandato, vale la pena di rilevare che si trattava di un'ipotesi concordata tra Malabu ed EVP, che mai è stata presa in considerazione da Eni. Come ha riferito sempre la Dottoressa Ranco "non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di aderire a questa richiesta, a parte averlo letto nel mandato, che era un atto che intercorreva tra soggetti diversi rispetto a Eni, mai è stato chiesto da EVP o da Raiffeisen", cioè i

consulenti, “di pagare il prezzo non al venditore bensì a EVP”, quindi c’era scritto nel mandato, evidentemente lui l’aveva discusso col mandante, “ma a noi non fu mai fatta questa richiesta per quanto mi risulta. Né d’altro canto le offerte presentate da Eni prevedevano, come si vedrà, il pagamento del prezzo di acquisizione del blocco su un conto di EVP. Al tema del mandato di EVP, come accennavo in premessa, si accompagnano nell’ottica accusatoria quella della sottoscrizione da parte di NAE, in data 25 febbraio 2010, del *confidentiality agreement*. L’ho preannunciato più volte ma adesso ne tratteremo il valore, e in particolare il contenuto della clausola 11. Avete i documenti a disposizione, naturalmente. Avrete. Mediante la clausola in esame, NAE si impegnava a non contattare, senza il previo consenso scritto di EVP, alcun dipendente, cliente, fornitore, agente di Malabu o di una qualsiasi delle sue collegate, in relazione all’operazione, fino alla scadenza della risoluzione del mandato EVP. Secondo il ragionamento della Procura Eni avrebbe acconsentito a una clausola fortemente limitativa della propria libertà contrattuale, e non perfettamente in linea con gli standard societari, pure in assenza della prova di un mandato conferito a Obi. Abbiamo già visto che il mandato c’era, ma non è su questo che vorrei soffermarmi. La lettura dell’accordo fra Malabu ed EVP del 27 gennaio 2010, mostrato da Obi al team di Eni, consente tuttavia di inquadrare correttamente la clausola 11 del *confidentiality agreement*, cosiddetta di *non-circumvention*. Il riconoscimento di questo punto rappresenta infatti l’ovvia conseguenza dell’esclusiva concessa da Malabu ad EVP: ti do un mandato in esclusiva e la tua parte di riferimento a quel punto deve trattare solo con te, perché tu hai l’esclusiva, dunque tu mandatario ti sta garantendo del fatto che essendo tu mandatario in esclusiva Eni non ti scavalchi, o chiunque sia, non ti scavalchi ma tratti solo attraverso di te con il tuo mandante. Non bisogna d’altra parte scomodare i soloni del diritto civile per comprendere e avere esperienza dell’incrocio tra mandato in esclusiva e divieto al futuro acquirente di contattare direttamente il proprietario, basta richiamare ciò che normalmente accade quando si tratta la compravendita di un immobile attraverso un’agenzia, che avendo il diritto di esclusiva vieta al futuro acquirente di avere contatti diretti col proprietario in assenza del mandatario. Io credo che sia un’esperienza molto comune, non lo so come la vogliamo chiamare, la clausola Gabetti o Piperno o comunque quella delle agenzie che hanno dei mandati in esclusiva. Dunque nulla di tanto anomalo da trasformare questo elemento in un indizio di corruzione, d’altra parte il dubbio e la ragione per cui fu superato sono ben spiegati dalla Dottoressa Ranco con l’affermazione che “non era usuale per noi avere a che fare con un mandatario, per cui non era per noi usuale tutto ciò che conseguiva l’aver a che fare con un mandatario”. E ci credo, Eni non è il privato che va a comprarsi

l'appartamento, Eni ha una potenza mondiale riconosciuta, quindi normalmente tratta direttamente con i potenziali venditori. "Ciò nonostante io sottoposi al direttore generale il tema e mi fu risposto che se EVP aveva ottenuto un mandato in esclusiva dal venditore, se aveva ottenuto un mandato in esclusiva dal venditore allora la clausola era da considerarsi accettabile perché era il compendio al fatto che ci fosse la sua esclusiva". Vi pare illogica questa spiegazione? Vi pare la spiegazione di uno che sta nascondendo la polvere sotto il tappeto o è la spiegazione di uno che sta correttamente spiegando a un componente del team negoziale il significato di quella clausola? "Noi a quel punto" dice la Ranco "cerchiamo di migliorare ulteriormente il confidentiality prevedendo delle clausole che effettivamente rappresentassero questo concetto di collegamento tra il mandato e la nostra impossibilità di parlare con il venditore se non con l'okay del mandatario". Dunque non si accetta passivamente questa condizione, ma comunque si fa quello che giuridicamente è corretto. Ma risulta evidente che questa clausola è collegata con l'esclusiva, perché se è collegata con l'esclusiva è una clausola corretta. Questa conclusione risulta avvalorata dalle considerazioni espresse dal consulente della Difesa Kotler, che sul punto, proprio su richiesta del Presidente ha riferito "In base alla mia esperienza ho avuto modo di vedere patti di riservatezza che contenevano entrambi, potevano contenere entrambi questi due tipi di limitazioni, di restrizioni. Quindi restrizioni che non ti permettono di comunicare con dipendenti, agenti e fornitori, e patti di riservatezza che fanno un passo in più e che quindi ti impediscono anche di parlare con amministratori e azionisti". Dunque è un tema che per quanto non ordinario, nel senso di tutti i giorni, per Eni comunque era un tema comune all'esperienza giuridica. E fa sempre il consulente un esempio convincente "se un acquirente fosse in contatto con un'azionista della BP e gli potesse quindi comunicare qualcosa che potrebbe poi determinare una variazione del prezzo della BP, una variazione parlavo del prezzo dell'azione, è chiaramente questo uno dei motivi per cui ci possono essere queste clausole che impediscono al potenziale acquirente di comunicare con gli azionisti". Ci dà una spiegazione ancora più ampia e generica di quella che molto più terra terra ho dato io di una clausola che è sotto gli occhi di tutti come possibile e molto utilizzata. In conclusione l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che il mandato esisteva, che esso era sottoscritto da Etete in qualità di *consultant*, che l'esistenza di esso e di suoi contenuti furono confermati dalla lettera richiesta da Eni del 24 aprile 2010, e ha altresì consentito accertare quanto al *confidentiality agreement*, che rispetto agli originari dubbi il suo valore fu strettamente collegato al mandato in esclusiva che era stato rilasciato fin dal 27 gennaio 2010. D'altra parte, come era consuetudine nelle procedure di Eni, delle trattative con Malabu

per l'acquisizione di una quota degli interessi sul blocco 245 viene data informativa al consiglio di amministrazione nella riunione del 25 febbraio 2010. Si richiama sul punto la nota per l'AD trasmessa via e-mail al Dottor Scaroni da parte del Dottor Descalzi, e illustrata nel corso della riunione consiliare. La finalità dell'informativa era quella di dare visibilità a un processo che sta per iniziare, lo dice chiaramente Descalzi, ed è la verità, non è un processo sul quale ci siamo già inoltrati, sta per iniziare sulla base degli elementi allora disponibili, nell'ottica di piena condivisione con le strutture societarie e dei passaggi chiave di ogni negoziato, che dall'inizio alla fine ha sempre contraddistinto l'operato del direttore generale. Dunque il CdA veniva informato della ripresa delle discussioni con Malabu per il blocco 245 e venivano contestualmente ricordate le ragioni per cui l'operazione era stata accantonata nel 2007. Nulla viene nascosto. Si precisava inoltre che il processo di vendita gestito in esclusiva per Malabu dalla società Energy Venture Partners, la EVP di cui parlavamo, si trovava ancora in una fase iniziale, che lo stesso doveva essere definito nel dettaglio. Così come che Eni prima di finalizzare l'operazione avrebbe dovuto ancora acquisire, aggiornare e approfondire tutta una serie di informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa. E si concludeva, d'altra parte Eni non si era vincolata in nulla, Eni aveva semplicemente firmato un atto nel quale si diceva che avrebbe eventualmente trattato con Malabu. E si concludeva manifestando al consiglio di amministrazione l'intenzione di partecipare all'iter di gara avendo cura di sottoporre aggiornamenti della valutazione della negoziazione in anticipo rispetto all'eventuale assunzione di impegni. E questo impegno sarà sempre osservato. Ancora una volta una narrazione trasparente e coerente con le fasi iniziali dell'operazione. Ogni tanto riesco ad abbreviare, quindi non preoccupatevi della mole di carte che ancora sono sul mio tavolo. Sono questi, secondo voi, una volta esattamente collocati nel tempo, elementi idonei a provare l'esistenza di quell'accordo corruttivo che come Diogene, con la sua lampada, stiamo cercando nel buio di un capo d'imputazione, che pur mettendo insieme tutto quello che si poteva raccogliere durante le indagini, non puntualizza i tempi, i modi, le circostanze, i contenuti di un accordo per il pagamento di tangenti a un Pubblico Ufficiale? Ed è per questo che sto chiedendo al Tribunale lo sforzo di ascoltarmi nella ricostruzione dell'intera vicenda, e che ho sottoposto me stessa e i miei collaboratori allo sforzo di raccogliere tutti i documenti di questo dibattito per percorrere tappa per tappa, senza saltare nulla e senza dunque arrivare soltanto a elaborare suggerimenti o illusioni, e soprattutto staccandole dal loro contesto temporale, gli andamenti della vicenda. Il processo per l'acquisto del 40 per cento della licenza in possesso di Malabu, del quale si era cominciato a discutere nei primi incontri di febbraio 2010, veniva meglio precisato

con la *process letter* trasmessa a Eni il 31 marzo 2010 da Raiffeisen, nel frattempo ingaggiata da EVP quale consulente finanziario. Vedete come l'evoluzione della trattativa porta elementi di serietà, consulenti che Obi acquisisce nel corso del tempo e che danno sicuramente garanzia di una trattativa seria, che nel frattempo appunto era stata ingaggiata da EVP quale consulente finanziario. La corrispondenza fra Obi e Raiffeisen dà contezza del contenuto di questi accordi e del ruolo che Raiffeisen avrà nella costruzione del negoziato. La *process letter*, il documento nel quale si conferma il mandato a EVP, conteneva, fra l'altro, una breve descrizione tecnica dell'*asset*, alcune informazioni su Malabu, elementi sulla disputa con Shell, la conferma che l'operazione aveva a oggetto la cessione del 40 per cento dell'*asset*, la richiesta iniziale di una *participation fee* del valore di 500.000 euro, da pagare a EVP per poter prendere parte alla procedura, i dettagli della *data room*, l'indicazione del termine stabilito per la presentazione di eventuali offerte vincolanti, il contenuto minimo che la stessa avrebbe dovuto avere. I consulenti poi hanno spiegato quanto queste prassi fossero ordinarie in una trattativa di quel genere. I contenuti di questa lettera venivano accettati da Eni, cioè Eni nigeriana, con la lettera del 7 aprile 2010 trasmessa a EVP ai suoi consulenti con un'e-mail di Armana dell'8 aprile 2010. Si arriva così alla stabilizzazione non dei contenuti, si badi bene, siamo molto lontani purtroppo, nella durata della mia narrazione, dall'organizzazione dei contenuti. Ma solo del processo competitivo del quale ha riferito la Dottoressa Ranco nella sua audizione, e che verrà ulteriormente precisato e integrato, per quanto rileva in questa fase, con l'*addendum* del 22 aprile 2010. Ma cos'è che tranquillizza subito Eni rispetto al 2007? La partecipazione di Shell all'accordo. Ecco perché si procede, sia pure tra mille cautele. Mentre nel 2007 il tema del contrasto riguardava tutte le parti, l'idea invece di avere Shell nell'accordo al 40 per cento, cioè una delle parti contendenti consente la riapertura della trattativa, e questa è una considerazione, a mio avviso, importante per spiegare perché le trattative riprendono. E in primo luogo le prudenze che vengono prese stanno nel costituire un team attrezzatissimo. A questo proposito, si legge nella consulenza del professor Manzonetto, ma mi limiterò solo a una citazione, lui lo sviluppa molto più ampiamente, che ben sette unità di business e relativi staff della divisione E&P sono state parte del processo in esame, che a più riprese, nell'ambito delle diverse fasi nello sviluppo del processo di acquisizione del titolo minerario, la stessa divisione ha fatto ricorso ad alcune funzioni corporate, tra cui la direzione affari legali, la *anti-corruption legal support unit*, la funzione *portfolio* e *negotiation*, e la funzione pianificazione e controllo. Nonché dovuto chiedere specifica autorizzazione al consiglio di amministrazione di Eni, dunque la complessità di un processo di acquisizione della

licenza petrolifera del tipo di quella in esame, e la verifica di quanto siano di fatto limitati, poi alla fine, i poteri di andare per conto proprio, anche di chi ha forti poteri decisionali come direttore generale, figura di vertice ma tenuta a comportarsi all'interno di una struttura organizzata per affrontare ogni aspetto dell'operazione, non si sfugge a questa considerazione. Un'ulteriore premessa, sempre funzionale a meglio contestualizzare l'operato del Dottor Descalzi nel corso dell'operazione, attiene ai rapporti intrattenuti da quest'ultimo con Malcolm Brinded espressamente contestati nel capo d'imputazione, come se tenere rapporti con colui che deve al 40 per cento entrare nel contratto con te fosse già di per sé stesso illecito, perché questo io trovo scritto nel capo d'imputazione. Quella non è una dimostrazione di collusione, ma è una tranquillizzazione per Eni, perché comunque Shell è un'importante azienda petrolifera. La storia pregressa del blocco e lo schema di joint venture ipotizzato imponevano un confronto fra Eni e Shell, ed era dunque inevitabile che il Dottor Descalzi dovesse avviare un dialogo con il suo omologo della multinazionale olandese, e non si può trasformare un dovere in un delitto. Ma la corrispondenza e i documenti in atti, lungi dal provare, come si vorrebbe, una sorta di connivenza tra i due rispetto a condotte illecite, dimostra invece come in realtà si sia trattato sempre di interlocuzioni dialettiche, nelle quali i due dirigenti si sono principalmente limitati a esprimere le rispettive linee aziendali, ognuno tentando di privilegiare la propria posizione, e tenendo conto del fatto che Shell era lì e conosceva la vicenda molto meglio di quanto non la conoscesse Eni perché la seguiva da molti anni in più, quindi alcune ipotesi, alcuni dubbi che Shell esprime, ma che poi verranno ovviamente spiegati dai difensori di Shell, devono essere comunque collocati in questa linea interpretativa. Dicevo che le linee non personali ma aziendali elaborate e veicolate dalle varie funzioni interne, ciascuna dalla propria prospettiva strategica sulla base di un compendio di informazioni, in molti casi del tutto differenti, perché Shell aveva delle informazioni dirette che Eni non aveva, non erano infatti sempre coincidenti. Poiché Shell aveva già investito somme sostanziose nel blocco con Malabu e con il governo nigeriano, dunque aveva certamente un interesse più pressante di Eni a chiudere. Eni invece poteva uscire dall'operazione in qualsiasi momento, non si era vincolata con nessuno, rinunciando, sì, a una buona possibilità di investimento, ma senza perdite economiche di rilievo. Emerge del resto con chiarezza dalla lettura dell'intero carteggio come l'atteggiamento del Dottor Descalzi, coerentemente proprio a questa diversità di posizioni, sia stato sempre improntato alla massima prudenza e cautela, anche a costo di interrompere le trattative, come aveva già fatto del resto nel 2007, e senza in alcun modo mai forzare la chiusura dell'operazione, fino a che non fossero soddisfatti tutti, e vedremo che sono tanti, i requisiti richiesti

dalla struttura e dalle regole interne di Eni. Sulla scorta di queste premesse andiamo ora a esaminare i documenti in atti relativi a questa fase delle trattative, e cioè la proposta preliminare. In data 27 aprile 2010 NAE trasmetteva a Obi e a Raiffeisen una proposta preliminare per l'acquisto di quote di partecipazione in OPL 245, *preliminary proposal*. Si trattava di un'offerta preliminare condizionata, in linea con le indicazioni fornite nella *process letter*, come integrate nell'*addendum* del 22 aprile 2010. Veniva inoltre indicato il corrispettivo per l'acquisto di una quota del 40 per cento rappresentato da una doppia valorizzazione differenziata in base al regime fiscale o eventualmente applicabile. Siamo ancora in una fase iniziale, non si è sondata la controparte, non conosciamo quale registro fiscale sarà applicabile, dunque il prezzo è ancora da stabilire. Ma le operazioni con cui esso viene elaborato sono le tradizionali, poi le ritroveremo quando passeremo a vedere come si formò il prezzo. È bene ribadire, invece, per quanto riguarda questa prima fase, che si trattava di un'offerta non vincolante, sia perché la valutazione economica era subordinata alla conferma di tutta una serie di presupposti tecnici e contrattuali, sia perché la stessa prevedeva un elevato numero di condizioni sospensive, espressamente elencate al punto 2. Tra queste vi era: il completamento della *due diligence* con esito soddisfacente; l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione; la stipula di un contratto di compravendita reciprocamente accettabile con il superamento o il componimento di qualunque controversia pregressa. Più che una vera proposta di acquisto si trattava quindi di un mero primo posizionamento negoziale, nel quale Eni ribadiva per altro tutte le condizioni che dovevano essere soddisfatte per superare incertezze o carenze informative prima di finalizzare l'accordo. L'offerta veniva trasmessa, come già avevamo accennato, dal Dottor Armanna a Malabu tramite Obi, ossia EVP, come previsto nella *process letter*. Quest'ultimo preso atto della ricezione della proposta preliminare osservava che il documento non conteneva né l'intenzione a presentare una (inc.) *bid*, né la proposta per una commissione di esclusiva, *exclusivity fee*, nei termini previsti dalla *process letter* e dal relativo *addendum*. Un'ulteriore riprova che non tutte le richieste di Obi venivano accolte da Eni. È interessante vedere come veniva informato il CdA di questa fase della trattativa, il 12 maggio 2010, sulla base di una nota trasmessa dal Dottor Descalzi all'AD Scaroni, perché il documento, contenuto tecnico ed economico, predisposto dalle competenti funzioni interne forniva aggiornamenti sul contenuto del processo. In secondo luogo informava il CdA della sottoposizione, al venditore, della proposta, e delle due valorizzazioni economiche, non vincolanti, in essa contenuta. Illustrava il potenziale minerario del blocco e gli assunti economici su cui si fondavano le predette valorizzazioni. Ribadiva che era in corso la

due diligence, come previsto dalla normativa interna, e precisava che sarebbero seguiti aggiornamenti prima di chiedere qualsiasi autorizzazione al consiglio. Dunque una pura informativa ben lontana da una richiesta di autorizzazione a procedere oltre quello che si era iniziato. Inoltre, come comunicato al CdA, erano in corso le interlocuzioni con Shell relativa alla trattativa, che dovevano consolidare e assicurare Eni con la partecipazione di un pilastro importante come Shell. Ed è in questo contesto che si colloca la prima telefonata tra Brinded e Descalzi del 21 aprile 2010, ricordata anche dalla Procura. Il Pubblico Ministero ha enfatizzato l'e-mail del giorno successivo che Brinded invia ai suoi collaboratori, nella quale quest'ultimo dà conto della predetta conversazione. A questo proposito si rammenta che tutta la corrispondenza di Shell, compresa l'e-mail in esame, non descrive, come sembra a volte sostenere la Procura, l'effettivo svolgimento dei fatti, non è una narrazione di quello che dice l'altro. Ma offre la semplice rappresentazione soggettiva del singolo scrivente, spesso imprecisa, esasperata, o semplicemente deduttiva, e comunque mai diretta a Eni, ma al proprio interno. Queste sono e-mail interne in cui Shell affronta il proprio punto di vista. E inoltre gli argomenti della *call* che Brinded riporta, al di là del tono, molto equivoco, che contraddistingue, ma lo spiegheranno altri Difensori, la corrispondenza di Shell, ci sono delle abbreviazioni, dei riferimenti che noi non comprendiamo perché non siamo nella situazione in cui era Shell all'epoca, non paiono, a ben vedere, di particolare rilievo con riferimento all'accusa di corruzione. In breve, Malcolm Brinded riferisce che Descalzi avrebbe riconosciuto che Eni era stata suggerita come controparte a Malabu dal governo nigeriano, l'unica affermazione qui che viene riferita a Descalzi. Circostanza, per altro, che non desta alcuna sorpresa, perché il governo non avrebbe dovuto essere felice dell'arrivo di Eni? Stava combattendo da anni con delle società che non riuscivano a concludere niente, il pozzo petrolifero non veniva sfruttato, c'era una ricchezza di giacimento che non si riusciva a sbloccare, Eni, fino a prova contraria, è una società conosciuta in tutto il mondo per la sua serietà, quindi qualunque governo sarebbe felice dell'entrata di Eni in una trattativa così importante. D'altronde magari Descalzi utilizzava (fonetico) questo proprio per assicurare Shell, non lo sappiamo, ma comunque è una circostanza che non prova l'esistenza di accordi sotterranei con il governo, ma semplicemente è un comportamento di apprezzamento da parte del governo. Brinded riporta poi di un presunto rapporto privilegiato fra Goodluck Jonathan e Claudio Descalzi, che avrebbe avuto qui... quindi qui non stiamo più parlando di quello che dice Descalzi, stiamo parlando di quello che pensa Brinded, che avrebbe avuto origine in passato e che avrebbe consentito a quest'ultimo di veicolare con facilità messaggi all'allora Acting President della Nigeria. Ammesso che sia vera la predetta

circostanza, cioè che si fossero conosciuti per motivi di lavoro, immagino che Descalzi fosse spesso in Africa perché quella era la sua direzione, al di là della suggestione che la stessa può creare, in nessun documento o dichiarazione, un eventuale rapporto fra Descalzi e Jonathan è mai stata descritta con toni illeciti o con contenuti corruttivi. Anzi si deve rammentare, come poi si vedrà più avanti, che nella stessa ricostruzione del Pubblico Ministero sarebbe stata proprio Shell, nel novembre e dicembre 2010, a portare il governo nigeriano ad avere un ruolo più attivo nelle trattative, non fu Descalzi a chiamare il governo per dargli un ruolo maggiore nelle trattative. È evidente quindi che Shell non aveva alcun bisogno di Descalzi, né nella sua presunta relazione privilegiata con il Presidente per veicolare messaggi al governo nigeriano, visto che proprio loro lavoravano da anni su quel progetto. Un altro dato logico, che riteniamo importante rispetto all'ipotesi accusatoria, qualsiasi messaggio si possa ipotizzare che Shell volesse veicolare tramite Descalzi al Presidente Jonathan, è palese che lo stesso non sia stato trasmesso o che comunque non abbia sortito alcun effetto, tanto che nell'arco dei due mesi successivi alla conversazione in esame il governo nigeriano confermerà a Malabu la piena validità del *settlement agreement* del 2006, e dunque la titolarità in capo a quest'ultima del 100 per cento della licenza OPL 245. Perciò, Signori del Tribunale, è importante la contestualizzazione. Se io dico di avere una relazione importante con il governo e qualche mese dopo quel governo, nell'interesse di Shell, naturalmente, e se quel governo taglia l'erba sotto i piedi a Shell, vuol dire che nessuno intervento c'è stato, nessun intervento capace di far tagliare idea al governo, che fa quello che deve fare, a un certo punto restituisce la licenza a Malabu. E perciò, dicevo, è importante contestualizzare quella lettera, non attiene all'accordo che verrà raggiunto poi in epoca successiva e su basi diverse, intendo l'accordo negoziale, ed è riferita a una fase che avrà esiti del tutto opposti a quelli cui potevano legittimamente aspirare Eni e Shell, ma soprattutto Shell, in questo caso, che chiedeva un intervento per non essere esclusa. Quindi nessun rapporto privilegiato. Anzi, a un diverso livello di lettura del testo delle e-mail, una lettura diversa consente di ricavare che i rapporti fra Brinded e Descalzi appaiono tutt'altro che complici, al punto che il manager della multinazionale olandese cela all'interlocutore le reali condizioni a cui Shell sarebbe disposta a concludere l'operazione. Ognuno fa quello che deve fare nell'interesse della propria società. Si tratta della conferma di quanto detto in premessa circa le interlocuzioni fra i due dirigenti. Le strategie delle due società sono differenti, fra Brinded e Descalzi sussiste un rapporto dialettico, a volte di contrapposizione, mai complice. D'altro canto la circostanza sopra richiamata consente di sfatare un altro mito dato per assunto e mai dimostrato, ossia che tutto il bagaglio di conoscenze e di supposizioni in mano ai

dirigenti Shell, ricavabile dalle e-mail in atti, sia stato automaticamente riversato e comunicato ai dirigenti di Eni. Nella e-mail che ho citato infatti si dice espressamente che alcuni dati, nella strategia di Shell, non sono stati comunicati, per esempio la strategia di non scendere al di sotto del 50 per cento. Nel testo dell'e-mail vi sarebbe infine traccia di un ultimo tema probatorio, che ha avuto un certo risalto nell'istruttoria dibattimentale e nella requisitoria. Il presunto incontro segreto tra Jonathan e Descalzi ipotizzato nella terza settimana di maggio. Il tema probatorio è stato introdotto da Armanna, che ne ha riferito sia in sede di indagini che al dibattimento. Nella ricostruzione offerta al Tribunale egli stesso avrebbe organizzato e preparato l'incontro che aveva la finalità di ottenere l'endorsement del governo nigeriano rispetto all'operazione, e soprattutto discutere e chiarire il ruolo e l'intermediazione di Obi. Secondo quanto dichiarato dall'Imputato all'incontro avrebbero partecipato, oltre al Dottor Armanna e al Dottor Descalzi, il Presidente Jonathan, il Ministro del Petrolio Madueke, l'Attorney General e diversi componenti dei servizi segreti. E nel corso dello stesso il Presidente e Ministro del Petrolio avrebbero espressamente preso le distanze da Obi chiarendo che quest'ultimo non aveva alcun appoggio all'interno del governo nigeriano. Poi ci aggiunger Armanna che l'incontro si sarebbe svolto in due fasi essenzialmente, la prima fase era collegiale, c'era sia il Ministro del Petrolio che l'Attorney General, più vari componenti dei servizi, la seconda fase è stata fatta solamente tra Jonathan Goodluck e Claudio Descalzi. "La seconda fase non so che cosa si siano detti o di cosa abbiano parlato, né c'era una minuta". Parto da quest'ultima affermazione. Ma se non si sa di cosa si siano parlati, non vedo come questo possa essere un elemento di prova del fatto che abbiano parlato di corruzione. Seconda considerazione, perché io crei un indizio, perché di indizio si tratterebbe, visto che non si parla espressamente di corruzione, e non stiamo parlando di un Testimone ma di un Imputato nello stesso processo, io dovrei partire da un fatto certo e da questo fatto certo devo desumere l'elemento incerto che devo provare. Bene, il fatto certo dovrebbe essere l'avvenuto incontro, così come lo ha descritto Armanna. A riscontro delle sue affermazioni Armanna ha da un lato citato il Teste Victor Nwafor, capo dei servizi segreti della Presidential Villa nigeriana, il cui capitolato di prova... è bene sempre leggersi i capitolati di prova per capire che cosa si volesse provare con la chiamata di certi testimoni. Il cui capitolato di prova prevedeva un'apposita circostanza dedicata alla conferma del fatto che il governo nigeriano non permettesse l'intermediazione di Emeka Obi nella trattativa. E dall'altro indicato proprio l'e-mail di Shell in esame, in quanto nella stessa Brinded riporta che Descalzi avrebbe incontrato il Presidente Jonathan e cenato con lui come un amico la terza settimana di maggio. È avvenuto questo incontro?

Abbiamo le prove che sia avvenuto? Come vedremo, no. Il Dottor Descalzi nell'interrogatorio e nel confronto sostenuti in sede di indagine e confluiti nel dibattimento, si badi bene, Descalzi va all'interrogatorio quando eravamo alla prima fase delle indagini, quella in cui solitamente nessuno vuole andare a giocare quando le carte sono scoperte, eppure su questo elemento è preciso, puntuale. Il Pubblico Ministero vi ha sfidato a sentire in interrogatorio il confronto. Sentitelo. Su questa circostanza Descalzi è sempre stato assolutamente netto e ha negato che l'incontro di cui ha riferito Armanna sia mai avvenuto. Ma le fonti citate dello stesso Armanna non lo riscontrano, e confermano il diniego opposto da Descalzi a questa ricostruzione. Tratterò poi della credibilità di Armanna. Ma a proposito dell'interrogatorio di Descalzi, della sua spontaneità, e del tema del confronto, che voi dovrete accertare. Io voglio richiamare soltanto un passaggio della videoregistrazione dell'incontro del 28 luglio 2014, non vi sembri che salti di palo in frasca, voglio semplicemente dire perché Armanna sembrava così preciso e Descalzi sembrava così smarrito, era quello che non voleva credere a quello che ascoltava. La registrazione dell'incontro del 24 luglio 2014 prodotto all'udienza del 23 luglio 2019, sarà l'unico passaggio di quel video che richiamerò, lasciando alle altre Difese il compito di analizzarlo compiutamente, perché lo ritengo esplicativo del metodo dell'Imputato Armanna, di chi si prepara e costruisce una storia non per amor di verità bensì per raggiungere il proprio obiettivo. Ed è un passaggio che si può sentire dalle ore 20:40:09 alle ore 20:40:25 in cui Armanna, dopo aver preannunciato la valga, scusate, di merda che sarebbe arrivata sulla vicenda OPL 245 e la conseguente possibilità di avvisi di garanzia su alcuni soggetti coinvolti nell'operazione dice ridendo all'Avvocato Amara "Mi adopero perché gli arrivi". Ecco come si preparava Armanna ai confronti con Descalzi. Venendo poi alle fonti richiamate dallo stesso Armanna occorre rilevare che da un lato Victor Nwafor, anzi i due Victor, assunti nelle udienze del 23 gennaio e del 29 gennaio, hanno totalmente sconfessato l'Imputato, negando qualsiasi rapporto con lo stesso rispetto alla vicenda OPL 245, ma questo tema poi lo riprenderò quando parleremo della credibilità di Armanna. Qui voglio soltanto richiamare il carteggio fra NAOC e il governo nigeriano, prodotto all'udienza del 29 gennaio 2020 da questa Difesa, con la quale abbiamo voluto chiarire evitando l'interrogatorio, perché credo che i documenti parlino molto più chiaramente di quanto non avrebbe parlato un esame di Armanna. Questa Difesa ha voluto chiarire come il riferimento contenuto nell'e-mail di Malcolm Brinded all'incontro della terza settimana di maggio del 2010 sia da inquadrare in un contesto del tutto differente da quello narrato da Armanna. Sia dunque consentito illustrare la predetta corrispondenza di riferimento al fine di dimostrare che l'incontro di maggio era

stato formalmente richiesto da Eni e NAOC al governo nigeriano, tra l'altro in un contesto assolutamente istituzionale, e successivamente per varie ragioni verrà differito fino al 13 agosto 2010 in occasione del *tour* annuale che la delegazione Eni era solita compiere in estate nei paesi africani. Il 14 aprile 2010 NAOC, in persona del responsabile delle pubbliche relazioni Mrs. Goka, scriveva alla presidenza della Repubblica Nigeriana chiedendo un appuntamento per il Dottor Descalzi per la data del 30 aprile 2010. Si precisava che il Dottor Descalzi sarebbe stato accompagnato in quell'occasione dal Dottor Casula, dal Dottor Pagano e dalla stessa Dottoressa Goka. Tutto questo sta nei documenti, ovviamente. L'incontro avrebbe consentito di discutere diverse questioni relative alle varie operazioni di Eni in Nigeria, e la predetta richiesta veniva accolta dalla presidenza della Repubblica Nigeriana con lettera del 20 aprile 2010, con la quale si fissava l'appuntamento presso la sala riunioni del Presidente per le 12:30 del 30 aprile 2010. Tuttavia il 21 aprile 2010 la Dottoressa Goka, per conto di NAOC, scriveva nuovamente alla presidenza chiedendo un differimento dell'incontro concesso al Dottor Descalzi per il 30 aprile. Come si legge nella lettera infatti anche l'amministratore delegato di Eni, Dottor Scaroni, aveva manifestato la volontà di incontrare il Presidente Jonathan e unirsi ai partecipanti già indicati precedentemente, pertanto al fine di ottimizzare la visita si chiedeva di rinviare l'appuntamento alla fine di maggio 2010. È dunque con la base di questa premessa che Descalzi ha potuto interloquire sul punto con Malcolm Brinded facendo riferimento alla terza settimana di maggio. Ma poi cosa accade? Andiamo avanti. Il 26 aprile la presidenza della Repubblica Nigeriana, a parte il fatto che dalla lettura di questa documentazione risulta come l'incontro dovesse essere del tutto istituzionale, con la presenza di tante persone e non l'amma aumma di cui si vuol fare intendere tra Descalzi e il Presidente da soli. Il 26 aprile la presidenza della Repubblica Nigeriana rispondeva a quest'ultima richiesta riprogrammando l'incontro per il 27 maggio 2010 alle ore 14 presso la medesima sede. L'incontro però non si è tenuto neppure in quella data. Perché? Con comunicazione del 24 maggio 2010 NAOC chiedeva nuovamente di posticipare l'appuntamento per ragioni che non attenevano all'OPL 245, bensì a un diverso tema da affrontare con il governo nigeriano, ossia il progetto relativo alla centrale Okpai, e vedremo poi sarà l'oggetto dell'unica riunione che si è tenuta il 13 agosto. Nella lettera si precisava che quando sarebbero stati maturi i tempi in relazione a quest'ultimo progetto, NAOC avrebbe chiesto una nuova data di incontro. Con lettera del 21 giugno 2010 il governo informava NAOC che la richiesta di rinvio era stata portata all'attenzione del Presidente in attesa di ricevere aggiornamenti. Dall'esame di questo carteggio emerge intanto che Eni aveva effettivamente richiesto al governo nigeriano un colloquio ufficiale e formale per la fine

di maggio, che lo stesso è stato successivamente rinviato sino, con ogni probabilità, ad agosto, data l'identità dei soggetti partecipanti e dei temi discussi. Si vedrà infatti che il progetto relativo alla centrale Okpai sarà una delle questioni affrontate dalla delegazione Eni e dal governo nigeriano in questa sede. Dunque l'incontro, quello indicato da Armanna, non ci fu. E fate anche a me fare delle supposizioni una volta tanto, perché poi parlare solo di documenti alla fine uno non ne può più. Io posso ritenere che l'incontro cui si fa riferimento, lungi dal riscontrare Armanna, possa essere più ragionevolmente ricondotto a un contesto istituzionale. Ma è anche ipotizzabile, è questa la mia supposizione, che in riferimento alla riunione del 27 o 30 maggio, faccia parte della strategia processuale di Armanna, ispirata alla nota teoria, che usano a volte i servizi di informazione deviati, del verosimile. E cioè partire da una circostanza conosciuta, quella dell'ipotizzato incontro di fine maggio, che lui poteva conoscere attraverso la Dottoressa Goka, responsabile del cerimoniale Eni in Nigeria, lui era in Nigeria, la conosceva, poteva sapere che si era ipotizzata quella riunione, per rendere attendibile ciò che falsamente viene riferito attorno alla circostanza conosciuta. Ma qui, come suol dirsi, il diavolo ha fatto le pentole ma non i coperchi, perché la prova documentale ci ha consentito di ricostruire il vero e non il verosimile e ci ha ragionevolmente portato a non controesaminare Armanna, ma a depositare documenti sapendo, dopo tutto quello che avevamo appreso al dibattimento su testi inventati, sull'adoperarsi affinché arrivino gli avvisi di garanzia, che il controesame non avrebbe potuto mai portare alla verità, e credo che i documenti parlino molto più chiaro di quanto possa parlare un controesame condotto su una persona che, come Armanna, aveva indicato dei testi che poi lo hanno smentito. Un'ultima considerazione sul punto. Che l'incontro fra Descalzi e il Presidente Jonathan, ipotizzato per la terza settimana di maggio, non si sia poi tenuto, si ricava non solo dalla corrispondenza sopra richiamata ma anche dall'esame delle stesse e-mail di Shell, in nessun'altra comunicazione si fa infatti riferimento a questo incontro né vi è un *feedback*, come c'era di solito, di come lo stesso sia andato, neppure, si badi, nelle e-mail successive a quella del 22 aprile 2010, che danno conto delle ulteriori interlocuzioni fra Brinded e Descalzi. Del resto anche i testi della Difesa Shell, Ian Craig e Keith Ruddock, escussi rispettivamente alle udienze dell'11 e 13 novembre, hanno espressamente dichiarato di non sapere se il presunto incontro si fosse comunque effettivamente tenuto e di non aver ricevuto alcun *feedback* sullo stesso. Conclusione che ci consente ancora una volta di sottolineare quanto sia importante seguire l'andamento cronologico delle vicende, non fermarsi al primo documento che appare utile a radicare la tesi accusatoria. Con l'implosione della credibilità di Armanna, e con la paziente analisi dei documenti viene a cadere uno dei

pilastrini del capo d'imputazione. Ma torniamo alla nostra ricostruzione. In preparazione del successivo consiglio di amministrazione del 3 giugno 2010, il Dottor Descalzi chiedeva agli uffici competenti una nota informativa, dunque non la fa lui direttamente ma com'è consuetudine chiede agli uffici, e voleva che questa nota contenesse, come anticipato nella precedente riunione consiliare, la richiesta di autorizzazione a sottoporre un'offerta vincolata ma condizionata per l'acquisizione del 40 per cento dei diritti nell'OPL 245 dalla società Malabu. La nota richiesta dal direttore generale di EVP veniva inviata il 28 maggio all'AD Paolo Scaroni, al CFO Alessandro Bernini, e il Dottor Descalzi la illustrava il 3 giugno 2010. Il contenuto di questa nota, in seguito all'ulteriore *addendum* alla *process letter* di Raiffeisen datato 2 giugno 2010, informava anche della proroga al 7 luglio dello stesso anno del termine per sottoporre l'offerta, con l'ulteriore possibilità per i *bidder* di anticipare la scadenza sottoponendo un'offerta preferenziale, che se accettata permetterebbe l'acquisizione di un diritto di negoziazione in esclusiva. A fronte dell'informativa fornita, il consiglio autorizzava la presentazione di un'offerta nei termini rappresentati allo stesso, e la possibilità di sfruttare il periodo di esclusiva pagando la relativa *fee* di 5 milioni di dollari. Il Dottor Descalzi, pur avendo ricevuto l'autorizzazione a procedere da parte del CdA, tenuto conto che il termine per la presentazione dell'offerta era slittato dal 27 maggio al 7 luglio, con e-mail del giugno indirizzata alla Dottoressa Ranco comunicava l'intenzione di attendere i risultati della revisione di DeGolyer & MacNaughton prima di invitare (sic) la proposta di acquisto, così da essere sicuro della congruenza della valutazione delle competenti funzioni interne di Eni. Vi sembra questo il comportamento di un corruttore? Di una persona che si precipita a chiudere un accordo nel quale ha comunque una introduzione di tipo corruttivo? O vi sembra l'atteggiamento di un prudente direttore generale, il quale vuole essere sicuro della congruenza della valutazione, e non la fa lui, la fa fare a delle persone molto più competenti di lui. Si tratta di una circostanza che conferma ancora una volta l'estrema correttezza del Dottor Descalzi nell'affrontare l'operazione senza alcuna fretta o forzatura. I risultati della valutazione indipendente da parte di DeGolyer & MacNaughton venivano trasmesse a Eni in data 16 giugno 2010, i quali confermavano la correttezza delle verifiche effettuate dai tecnici interni di Eni. Posti alla base delle valorizzazioni economiche, NAE provvedeva a trasmettere a EVP-Raiffeisen. La *premy offer* per l'acquisizione del 40 per cento del blocco OPL come stabilito nel corso della seduta del consiglio di amministrazione di Eni il 3 giugno 2010. L'offerta, lo si ribadisce, manteneva le note condizioni sospensive, compresa quella relativa al completamento della *due diligence* su Malabu. Per altro neppure le valorizzazioni della quota del 40 per cento proposte avrebbero impegnato la società, nel

caso in cui fossero risultate differenti le previsioni fiscali ed economico-tecniche alla base delle stesse illustrate con chiarezza nel testo della lettera di offerta. Dunque non c'era ancora un prezzo stabilito o vincolante perché c'erano delle condizioni che non dipendevano, naturalmente, da Eni (quelle del trattamento fiscale e quelle economico-tecniche) su cui ci si doveva confrontare. In ogni caso esse testimoniano quanto Eni fosse cauta nella trattativa, cercando di evitare di esporsi a rischi non controllati, sui quali proprio davvero Eni non aveva nessun interesse, non aveva ancora sborsato nulla, perché avrebbe dovuto andarsi a cacciare in un guaio? L'offerta, per altro, veniva rifiutata da Raiffeisen per conto di EVP con comunicazione del 5 luglio 2010, in quanto i termini commerciali proposti da NAE erano stati ritenuti significativamente inferiori alle nostre aspettative. Dunque nulla di favorevole a Malabu, anzi un prezzo che viene ritenuto non sufficiente. La lettera conteneva inoltre l'invito per Eni a trarre beneficio dalle sessioni con i consulenti in caso fossero necessari ulteriori chiarimenti tecnici. Anche questa trattativa cade, dimostrando ancor più l'irrelevanza probatoria, oltre la ripetuta smentita di asseriti incontri. Se essi avessero avuto contenuti illeciti, sia in termini corruttivi e sia in termini di patti più generalmente illegali, Descalzi avrebbe fatto di tutto per concludere il contratto anziché privilegiare sempre e comunque l'interesse di Eni a un contratto corretto e compensativo, pienamente compensativo per la società. Vista la conclusione del 5 luglio facciamo un piccolo passo indietro e verificiamo l'incontro che sarebbe avvenuto il 12 giugno fra Obi e Descalzi presso gli uffici Eni di San Donato riportato nella cosiddetta *Chrono Unprotected*. La prendiamo sempre con le pinze, perché naturalmente Obi ha il suo interesse, non sappiamo come viene compilata, dunque non è una vera e propria fonte di prova. Però l'incontro è stato utilizzato dalla Procura in quanto la sintesi fatta da Obi nella cronologia confermerebbe, secondo l'Accusa, l'esistenza di un rapporto privilegiato tra l'allora direttore generale, di nuovo, e il Presidente Jonathan Goodluck. Nel corso di una colazione di lavoro Obi avrebbe informato Descalzi della possibilità per Eni di acquistare il 100 per cento della licenza da Malabu, poiché questa sarebbe stata riassegnata... a questa sarebbe stata riassegnata la totalità dei diritti su OPL 245. Però mi pongo una prima domanda: ma se ci fosse stato un rapporto privilegiato da Jonathan Goodluck e Descalzi non lo avrebbe saputo Descalzi per primo? Deve aspettare di saperlo dal rappresentante di Malabu? Pare opportuno ricordare, a tal proposito, che la notizia data da Obi non proveniva da confidenze ma dal fatto che il 28 maggio 2010 il Presidente Jonathan aveva espresso parere positivo alla proposta dell'Attorney General Adoke Bello di dare effettiva esecuzione al settlement agreement stipulato tra Malabu e il governo nigeriano nel 2006, che come sopra visto riconosceva alla società nigeriana la disponibilità del 100

percento della licenza OPL 245. Lo aveva fatto per fare un favore a Descalzi? Pensate che ci sia la prova di questo? No, visto che rispetto a questa eventualità rappresentatagli da Obi, Descalzi avrebbe risposto di non volere discussioni con Shell, ricordando per altro che si era presentato pochi giorni prima in CdA chiedendo l'approvazione per l'acquisto di una quota del 40 percento della licenza in uno schema che riconosceva il 50 percento della multinazionale olandese e il 10 percento a Malabu. Vedete quanto le cose non corrispondono? Goodluck avrebbe fatto un favore a Descalzi? Descalzi rifiuta di prendere in considerazione questa ipotesi, perché è leale nel rapporto, oltre che con la sua società, anche con Shell. E dice "Ma come? Io mi sono impegnato insieme a Shell, adesso ricomincia tutto da capo?". Mostra dunque meraviglia, stupore, non adesione a questa idea. L'opportunità prospettata da Obi, secondo Descalzi, infatti contraddiceva la volontà di elaborare una soluzione accettabile per Shell, con il rischio di apertura di nuovi contenziosi sul blocco. E questo fa esattamente scopa, scusate ancora un'espressione non da Tribunale, con il suo comportamento del 2007, in cui si ritira proprio perché le questioni sono sempre più controverse e lui dice "Ma scusate, meglio mettersi da parte, perché dobbiamo andare a infilarci in una vicenda così complessa?". Pertanto al fine di evitare questo rischio Eni avrebbe potuto addirittura considerare l'ipotesi di cedere la quota a investitori cinesi, all'epoca indicati da Obi come possibili acquirenti dell'OPL 245. "Fate quello che volete, io voglio rimanere una persona corretta". Nell'incontro, secondo quanto riportato da Obi, Descalzi avrebbe infine manifestato, dice Obi, la volontà di parlare con il Presidente Jonathan Goodluck di Shell. Ed è proprio da questa laconica indicazione, contenuta nella sintesi del *meeting* fatta da Obi, che la Procura ricava la riprova di un filo diretto fra i due, e cioè addirittura Descalzi si impegnava a parlare in favore di Shell. Ebbene, questa Difesa ritiene per contro che dalla lettura del breve appunto si possano in realtà trarre elementi utili per confutare alcune delle tesi di Accusa. Innanzitutto a differenza di quanto sostenuto dall'Accusa, dicevo prima, si comprende che è stato proprio Obi per primo ad anticipare a Eni la possibilità di acquisire da Malabu il 100 percento della licenza. Si ricorderà che in sede di requisitoria la Procura, richiamando l'e-mail inviata da Akinmade a Descalzi in data 30 giugno 2010, concludeva sostenendo che Akinmade, non Obi, comunica a Eni che Malabu ha il 100 percento della licenza OPL 245. Evidente che l'esame della *Chrono Unprotected* confuta tale tesi, sia perché Obi prospetta concretamente detta possibilità, sia perché anticipa anche la comunicazione di Akinmade, 28 maggio/12 giugno, queste sono le due date di riferimento. In secondo luogo pare opportuno evidenziare la reazione di Descalzi, che come dicevamo non ha mai forzato l'operazione, tantomeno scavalcato il CdA. Da ultimo, alcune considerazioni

sull'interlocuzione che Descalzi avrebbe dovuto avere con il Presidente Jonathan, ricavabile dall'inciso "parlerà con Jonathan di Shell". Rispetto a questa circostanza si deve naturalmente rilevare che parlare con non vuol dire corrompere, bensì tutelare, nell'ottica di Eni, l'esito favorevole delle trattative, mantenendo l'equilibrio fra le parti. Non dimostra affatto l'esistenza di un rapporto privilegiato tra i due, perché si può discutere di questo tema nell'ambito delle relazioni istituzionali fra la società e il governo, e di fatti, come si vedrà, proprio questo sarà uno dei temi affrontati nell'agosto 2013. Tutto torna quando si leggono le carte, la verità viene fuori dai documenti. Nulla di nascosto. E se Obi dice a Descalzi "Ma se ci tieni tanto a che Shell sia dentro, parlane con il Presidente semmai". Un ulteriore elemento enfatizzato dall'Accusa, in questo contesto temporale, che merita un breve approfondimento è dato dall'e-mail interne a Shell del 13 giugno 2010 avente come oggetto "*Milanese movements*". È noioso, lo so, però sto, in ordine cronologico, esaminando tutta la documentazione. Tuttavia, a mio avviso, la Procura fornisce di questa e-mail un'interpretazione non confortata dagli autori della stessa, o riscontrata da altri documenti. Si tratta di un'e-mail di non univoca lettura, molto criptica per il linguaggio usato, ricco di riferimenti non espliciti, probabilmente chiari soltanto agli interlocutori, tra cui, è bene ribadirlo, non c'è nessuno di Eni. Questa è un'e-mail scambiata tra persone di Shell che si stanno scambiando delle loro impressioni. La lettura del testo in esame non consente di individuare con chiarezza chi siano i soggetti di cui si parla. È la famosa lettera, come individuarla? Che inizia con "gli amici degli amici"? Comunque è l'e-mail del 13 giugno. Non consente di individuare con chiarezza chi siano i soggetti di cui si parla, al di là del Ministro del Petrolio e del Presidente Jonathan, né di riscontrare se ci sia stato un incontro di Eni con il governo, e in ogni caso chi vi avrebbe partecipato. Ah, ecco, "il nostro amico mi ha detto che i suoi clienti sono in contatto con la nostra ex dipendente e il suo presunto innamorato". L'ho definito criptico, ma forse mi sono contenuta, perché come dare a questa un'interpretazione del genere di quella che si è data? Chi è il nostro amico? I suoi clienti chi sono? L'unica cosa che qui riesco a riconoscere è perché conosco la storia, che l'ex dipendente e il suo presunto innamorato sono la Diezani, anche detta zietta se vogliamo semplificare il ricordo dei nomi, e il Presidente. Ma che questa sia una lettura, sia un documento chiaro dal quale io possa desumere alcunché, è tutto da dimostrare. Non viene inoltre fornito alcun elemento per connotare l'eventuale interlocuzione di contenuti illeciti. Vale infine la pena di sottolineare che si tratta comunque del riportato di un riportato, ossia l'autore dell'e-mail, Colegate, riporta quanto gli sarebbe stato comunicato da questo amico, la cui identità non è chiara, né c'è stata ancora spiegata da nessuno. Dalla lettura dell'e-mail in esame in realtà emerge con chiarezza solo

l'intenzione, si dice, di Eni di procedere con linearità nell'operazione, in modo che fosse tutto chiaro e limpido con tutte le parti. L'unica frase comprensibile di questa e-mail è "they want it all clean with all parties", loro vogliono che sia tutto pulito, tutto chiaro, con tutte le parti del contratto. Come trarne un contenuto accusatorio da un... riferibile a Eni, di una e-mail che si conclude in questo modo, io non riesco a spiegarmelo. Era questo che interessava a Shell, poi... ecco, scusate. Questo interessava a Eni, ma a Shell... l'intenzione era quella di... cercava di capire i movimenti milanesi interrogandoli a modo suo, dicendo "Eni vuole che tutto sia chiaro, è successa questa cosa, andiamo a capire che cosa vuole, Eni che vuole che tutto sia chiaro, e tutto sia nitido". Le offerte dunque presentate da Eni per l'acquisizione del 40 per cento non erano vincolanti, erano subordinate e si conclusero con un rifiuto. L'esame dell'e-mail del 22 aprile 2010 dimostra che il rapporto tra Descalzi e Brinded era dialettico, nel senso che ciascuno esprimeva gli interessi della società di appartenenza sulla base di un compendio di informazioni differente, e non sempre trasparentemente comunicato. L'ipotizzato incontro segreto fra il Dottor Descalzi e Jonathan del maggio 2010, di cui ha riferito l'Imputato Armanna, non si è mai realizzato. Dalla lettura... e ne avremo un altro riscontro quando arriveremo ad agosto. Dalla lettura dei documenti citati emerge ancora una volta l'approccio corretto e prudente del Dottor Descalzi rispetto all'operazione, con particolare riferimento alla valutazione tecnico-economica dell'iniziativa e dei rapporti che si volevano chiari e puliti tra tutte le parti. E veniamo all'incontro di agosto del 2010.

PRESIDENTE - Avvocato, quando...

DIFESA, AVV. SEVERINO - Grazie Presidente.

PRESIDENTE - Lei ha molta resistenza.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Resistente.

PRESIDENTE - Invece noi avremmo bisogno, quando vuole lei, di 5/10 minuti, proprio una pausa.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Anche subito, Presidente.

PRESIDENTE - Va bene.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Io cercherò di fare pause brevi perché ho paura di non riuscire a esaurire il mio compito nella giornata, è per questo che sto cercando, grazie anche al thè al miele, di continuare. Ma ovviamente se il Tribunale...

PRESIDENTE - Noi avremmo bisogno di una pausa di 5/10 minuti, proprio brevissima.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Assolutamente, mi sembra assolutamente naturale, grazie.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Severino

DIFESA, AVV. SEVERINO - Siamo al tema della conferma dell'allocazione del 100 per cento della licenza OPL a Malabu. Come più volte anticipato il 2 luglio 2010, con lettera del Ministro del Petrolio, il governo nigeriano allocava a Malabu, in esecuzione del settlement agreement del 30/11/2006, il 100 per cento della licenza OPL, a fronte del pagamento del *signature bonus* di 210 milioni di dollari, questo *signature bonus* è quello che fin dall'origine c'è... fin dall'origine e cioè fin da prima del 2007, che era stato depositato da Shell originariamente proprio per ottenere la concessione della licenza. La notizia era già filtrata sugli organi di stampa, come dimostra l'e-mail del primo luglio, con cui il Dottor Pagano trasmette all'ingegner Casula l'articolo dell'agenzia Plaz (fonetico) e da quest'ultimo viene inoltrata a Descalzi. Qual è la reazione di Descalzi alla notizia? Io l'ho prima sintetizzata, ma risulta espressamente dallo scambio di corrispondenza con l'ingegner Casula e il Dottor Scaroni, richiamata nel report di Pepper Hamilton, ed è coerente con quella che sarebbe stata espressa nell'incontro con Obi del 12 giugno 2010. Nel commentare l'informazione ricevuta scrive infatti "Questo complica la situazione con Shell". Si tratta di un'ulteriore conferma, che da un lato Descalzi aveva sempre mostrato contrarietà al verificarsi di questa possibilità, perché complicava le cose. Dall'altro il verificarsi di questa circostanza dimostra definitivamente che nessun intervento di Descalzi sul Presidente Jonathan e sul governo nigeriano in generale si sia verificato, visto che si realizza ciò che lui non voleva, con buona pace di quelli che cercano di dimostrare una correttezza di rapporti che non esisteva. A volte basta girare pagina e andare a quello che accade pochi giorni dopo, e cioè il 12 e il 13 giugno, per vedere che le illusioni si sciolgono come neve al sole. Crolla il valore anche meramente indiziario della circostanza, il fatto di partenza non è accertato e non esiste univocità e concordanza degli elementi che da un fatto già incerto si vorrebbero dedurre. L'illusione rimane tale e i fatti, quelli, sì, documentati, dimostrano, al contrario, l'insussistenza di una connivenza tra Descalzi e il governo nigeriano. Il rigetto dell'offerta del 16 giugno 2010 per l'acquisto del 40 per cento OPL, comunicata a Raiffeisen il 5 luglio 2010, conclude idealmente una prima fase dell'operazione. È nell'ambito di questa situazione che si colloca l'incontro istituzionale del 13 agosto 2010 fra la delegazione Eni e il governo nigeriano. Ne ho già fatto cenno come conclusione dell'iter dei vari rinvii delle riunioni, adesso ci ritorno nell'ordine cronologico in cui si colloca, anche perché spesso l'Accusa ha fatto

riferimento a esso colorando l'evento di suggestioni negative, se non addirittura delittuose, senza che vi sia un riscontro di ciò. L'incontro, come noto, si svolse il 13 agosto 2010, non fu preceduto da altri incontri, come abbiamo visto, fra la delegazione Eni, composta dal Dottor Scaroni, dal Dottor Descalzi, dall'ingegner Casula, dal Dottor Pagano, da Mrs. Goka, che era la responsabile delle relazioni istituzionali, membri del governo nigeriano, Presidente Jonathan, Ministro del Petrolio, e l'amministratore delegato di Nigerian Petroleum Company (sic). Una *new entry* importante, perché la Nigerian Petroleum Company era l'ente di stato petrolifero ed era quello che aveva tutto l'interesse a vedere come evolveva la vicenda dello sfruttamento di OPL 245, che era ferma da anni. Il Dottor Descalzi, l'unico fra i partecipanti che ha reso dichiarazioni sul punto, ha spiegato il contesto nel quale l'incontro si inseriva e gli argomenti trattati. "Nel periodo estivo in genere facevamo un giro in alcune capitali africane nei paesi dove operiamo. Quella visita in Nigeria faceva parte di questo giro, e dovevamo parlare di varie questioni che riguardavano le nostre attività nel paese, incluso l'OPL 245. Volevamo anticipare al Presidente che noi avremmo cercato di trovare un accordo con Shell per la questione OPL", quindi non lasciarla fuori come la comunicazione al 5 luglio sostanzialmente indicava. Si è trattato di un incontro istituzionale, inserito nell'ambito di un appuntamento tipico di quelli che la dirigenza Eni aveva nei vari paesi, ed è anche ovvio, qui stiamo parlando di negoziazioni per valori enormi. È chiaro che tutto l'apparato pubblico nigeriano era interessato e partecipa ufficialmente in una formazione non sospettabile di nessuna negoziazione occulta a questo incontro, che avrebbe consentito un confronto e un dialogo col governo nigeriano. Si badi bene, non solo con riferimento a OPL 245, ma con diversi progetti della società e delle sue controllate nel Paese. Anzi devo dire che l'OPL 245 in quel periodo vedeva una trattativa ferma per il rifiuto dell'offerta e per la nuova assegnazione a Malabu del 100 per cento. Dunque non era il centro dell'interesse. Una circostanza che trova conferma nella lettera di ringraziamento del 18 agosto 2010, inviata dal Dottor Scaroni al Presidente Jonathan, e dalla quale è possibile ricavare che oltre al blocco 245 sono stati discussi anche i progetti relativi alla centrale Okpai, che, come ricorderete, avrebbe dovuto essere uno dei temi trattati nell'incontro di maggio 2016, che non ci fu. Fu rinviato e proprio per questo poi si trattò di Okpai, evidentemente quando era più matura, nell'incontro del 13 agosto. Relativa ancora all'OML 119, e GNL Bras (fonetico), tutta produzione documentale che con uno sguardo d'insieme ci aiuta a spiegare chiaramente tutto. Rispetto all'OPL 245 nella lettera si legge che in occasione dell'incontro Eni aveva notiziato il governo delle trattative in corso, sia con Malabu che con Shell, per l'acquisizione di una partecipazione dell'*asset*, al fine di facilitare la

risoluzione dei noti contenziosi sul blocco che ne avevano a lungo bloccato la produzione, ricevendo il feedback positivo delle autorità nigeriane, nel senso di cercare, a trovare una soluzione, che avevano altresì invitato la società a prendere contatti con il Ministro del Petrolio e l'ente nigeriano del petrolio che, ripeto, rappresenta un ingresso importantissimo in questa vicenda, com'era naturale e lecito fare, vista la complessità della situazione venutasi a creare. Nulla dunque che possa connotare l'incontro di contenuti illeciti. E non è possibile trarre indicazioni di segno contrario neanche da altre fonti richiamate dalla Procura, e cioè le e-mail di Shell del 22 e del 29 agosto, su cui l'Accusa Pubblica si è a lungo intrattenuta. Si tratta appunto delle e-mail 22 agosto inviata da Peter Robinson a Malcolm Brinded, e recante in allegato un appunto in vista di una call che lo stesso Brinded avrebbe dovuto avere con Descalzi il giorno successivo, e dell'e-mail del 29 agosto inviata da Robinson a Klusener e altri, recante in allegato una nota del 28 agosto. Come ha già ricordato la Difesa del Dottor Scaroni sono state enfatizzate queste e-mail in quanto (inc.) la tesi della conoscenza da parte di Eni e Shell della richiesta di tangenti proveniente dal governo nigeriano, e in particolare dal Presidente Jonathan. Si desume questo da una frase riportata nelle note allegate alle due e-mail, *"in country view is that president is motivated to see 245 closed quickly, driven by expectation about the proceeds that Malabu will receive and political contributions that will flow as a consequence, reinforces need for a solution quickly"*. Vi ricordo che non è la sintesi di un incontro avvenuto, come già detto dall'Avvocato De Castiglione, ma si tratta di elaborazioni Shell. In relazione a questa frase durante la requisitoria si è osservato che era importante anche che questo commento venga dopo l'incontro tra Goodluck e Scaroni di agosto 2010, perché dopo questo incontro quindi si capisce che Jonathan ha fretta di chiudere, e questa fretta di chiudere deriva dalle aspettative di avere dei soldi da Malabu, questa è la traduzione però che ne fanno i Pubblici Ministeri, e che questa fretta deriva dai contributi politici, anche questa è una traduzione il cui senso viene in maniera non univoca indicata dalla Procura, che ne deriverebbero di conseguenza. Contributi politici che ne deriveranno di conseguenza. Giudici, Presidente, sono tangenti. Lo sanno i rappresentanti di Shell, lo sanno bene i rappresentanti di Eni. I rappresentanti di Eni lo sanno evidentemente per proprietà transitiva, perché come vedremo questa e-mail fa riferimento soltanto a conoscenze interne di Shell e non a appunti che siano stati condivisi con Eni. Peccato che l'e-mail, A, non riporti l'opinione di Eni, di Descalzi o di Scaroni, che avevano partecipato all'incontro ma assuma come fonte una *country view*, questa è la fonte a cui si ispira l'e-mail di Shell. Cioè voci provenienti dal Paese, non riferibili nella conoscenza a Eni e non idonee a confermare tale asserita circostanza. La conclusione, per altro, per la

Procura deriva da una inaccettabile equivalenza tra Eni e Shell. Partendo dall'appunto predisposto per la *call* del 23 agosto, la Procura ha osservato trattarsi di istruzioni, così interpretando la lettura di com'è strutturata l'e-mail. Appunto predisposta per la *call* del 23 agosto 2010, la Procura ha osservato trattarsi di istruzioni, così interpretando la locuzione *brief* fornite a Brinded in vista di tale adempimento. Evidente, nell'assunto dell'Accusa, che anche la frase relativa al Presidente Jonathan avrebbe dovuto essere condivisa con il Dottor Descalzi. Se si analizza però l'appunto lo stesso risulta divisa in due parti: una costituita dalle informazioni di *background*, *background informations*, e l'altra costituita dai punti da discutere con Eni. Dunque noi abbiamo delle informazioni di substrato che sono scambiate all'interno di Shell e una parte che è costituita dai punti da discutere con Eni. Ora le *background information*, le cui fonti per altro non sono sempre precisate, come rilevato, riguardano... erano rivolte al solo Malcolm Brinded per affrontare poi i punti successivi, quelli, sì, da discutere con Eni, con il bagaglio informativo noto a Shell, che era molto più preoccupata di Eni della situazione venutasi a creare, visto che Shell aveva già molto investito in OPL 245, mentre ciò non era accaduto per Eni. Quindi si dice a Brinded "Stai attento, c'è questa situazione, la *country view* è questa", ma non si dice nella parte che si deve condividere con Eni che di questo dev'essere informata Eni. E appena il caso... o che la notizia vada con Eni condivisa. È appena il caso di rilevare che la frase relativa ai *political contributions*, di cui la Difesa di Shell saprà certamente dare un significato diverso da tangenti, potendo includere vantaggi politici di immagine, è riportata, come dicevo, nelle *background information*, non nei punti da discutere con Descalzi. Ma le forzature di interpretazione sono ancora più evidenti se si esamina il secondo documento richiamato, ossia l'appunto allegato all'e-mail del 29 agosto 2010 inviata da Peter Robinson. Nel *brief note* l'autore del documento riporterebbe la sintesi dell'incontro di agosto fra la delegazione Eni e il governo nigeriano, che il Dottor Descalzi avrebbe fatto a Brinded nella conference call del 23 agosto 2010. Come viene commentato questo documento? Dice il Pubblico Ministero, virgoletto, "Sono interessanti quattro parole di questo documento, perché alla fine di questo documento" si ripete "è il classico copia e incolla, la stessa formula del documento di prima, cioè dal punto di vista del Paese, eccetera, eccetera, è tutta copiata tranne una piccola aggiunta, c'è scritto '*in country view reinforced by Eni comments above*', quindi i commenti di Eni hanno rinforzato il fatto che il Presidente vuole soldi". Questa la lettura che ne dà la Procura. Tuttavia nella parte del documento che riporterebbe detto breve resoconto non solo non vi è alcun accenno alla richiesta di tangenti, ma non si fa neppure riferimento a presunti *political contributions* che avrebbero motivato il governo nigeriano a vedere risolta la questione

OPL. Il copia e incolla non era nel senso che c'è stato indicato. A ben vedere, infatti, il Dottor Descalzi in quello che per stessa ammissione dell'autore della nota sarebbe stato solo un breve resoconto, si sarebbe limitato a riferire: uno, che durante l'incontro con il governo si è parlato della 245; due, che rispetto a questo tema, Eni aveva informato il governo di essere in contatto con Shell e della volontà di procedere nel *deal* solo se quest'ultima, in ragione dei diritti vantati sul blocco, fosse stata parte dell'accordo; tre, che il Presidente era interessato a conoscere quale tipo di contratto sarebbe stato posto in essere e che Eni aveva risposto trattarsi di una *joint venture* tra Eni, Shell e Malabu, ma che alcuni aspetti legali dovevano ancora essere chiariti e che Eni voleva prima di tutto risolvere questi; quattro, che la volontà del Presidente era quella di vedere risolta la questione OPL 245 in fretta, perché voleva che il blocco fosse finalmente messo in produzione dal momento che la stessa era in stallo dal 1998-2005, che il Presidente riteneva trattarsi di una normale questione privata tra Eni, Shell e Malabu. Finalmente, Signori Giudici, delle parole chiare, delle parole che segnano il punto della situazione, che spiegano perché il governo aveva interesse alla chiusura dell'operazione. Si può tenere una serie di pozzi petroliferi, come quelli dell'OPL 245, fermi per anni in una serie di controversie? È questo che il governo nigeriano vuol dire, sbloccate le controversie perché alla Nigeria interessa che quel pozzo petrolifero venga utilizzato. Contenuti da un lato del tutto leciti, perché in nessun caso si fa riferimento a una promessa, a una richiesta di denaro o a qualcosa che anche nell'oscurità delle parole possa rassomigliare a questo, in cambio di un atto contrario ai doveri d'ufficio. Anzi all'epoca lo schema negoziale era un contratto privato, come viene sottolineato, una *joint venture* tra Malabu, Shell ed Eni. E dall'altro coerenti con la sintesi ufficiale, ricavabile dalla lettera del Dottor Scaroni, che abbiamo appena esaminato, e con le dichiarazioni rese dal Dottor Descalzi e mai smentite in indagini preliminari. Insomma, l'unica motivazione per cui il governo voleva che fosse risolta in fretta la vicenda OPL, per la parte conosciuta dal Dottor Descalzi in quanto riferitagli dal Presidente Jonathan nel corso di quell'incontro ufficiale del 13 agosto, era una necessità di mettere in produzione un *asset* da troppo tempo non sfruttato. Quali che siano i contenuti di quel appunto per indicare delle cose che saprà spiegare meglio di me il Difensore di Shell, d'altra parte mi sembra che il Teste Craig all'udienza dell'11 settembre abbia già detto che l'interesse del governo... vediamo come dice... sì, questa sembra essere l'interpretazione della frase riferita dal Teste Craig all'udienza dell'11 settembre, e cioè che vi fosse un interesse *lato sensu* politico del governo a che la controversia fosse risolta. In ogni caso questo automatismo logico del trasferire ciò che Shell scrive in un appunto alla conoscenza di Eni, è stato completamente smentito proprio dal contenuto

di quegli stessi documenti, ripeto, basta andare qualche pagina più avanti, avere la pazienza di leggere tutto e le cose si chiariscono in maniera assolutamente più definitiva. Ulteriori elementi prodotti dalla Pubblica Accusa in relazione all'incontro del 13 agosto sono costituiti dalle fonti provenienti dall'Imputato Obi, per il quale, come sapete, si procede separatamente a seguito di giudizio abbreviato. Si tratta, di nuovo, della *Chrono Unprotected*, delle e-mail coeve rinvenute nella cosiddetta valigetta Obi, e infine del *file* Excel in cui sono riportati gli SMS inviati e ricevuti in quel periodo dal professionista nigeriano. Fatte tutte le riserve sul valore di questi documenti, ma da essi si ricaverebbero: A, una riunione il 13 agosto 2010 fra Obi e la delegazione Eni presso la casa dell'ingegner Casula ad Abuja, dopo dunque la riunione con il governo nigeriano, successivamente all'incontro della delegazione Eni col Presidente Jonathan; e contatti, questo è il secondo punto, tentati o avvenuti fra Obi e membri del governo nigeriano, in particolare con il Ministro Diezani e con il generale Gusau. Partiamo dall'incontro 13 agosto Obi delegazione Eni presso la casa dell'ingegner Casula riportata nella *Chrono Unprotected*. Dalla sintesi che viene fatta da Obi i rappresentanti di Eni lo avrebbero aggiornato sull'incontro avuto con il governo nigeriano, dal quale era emerso il *feedback* positivo del Presidente in ordine alla risoluzione privata della questione, cioè la risoluzione per cui le società avrebbero dovuto mettersi d'accordo tra di loro attraverso la presentazione di una proposta comune da parte di Malabu, Eni e Shell. Dunque anche nella sintesi che viene fatta di questo incontro da Obi nulla che non sia lecito, che non sia spiegabile. Un ulteriore documento è l'e-mail inviata il 14 agosto 2010 da Obi ai consulenti di Raiffeisen Bank proveniente dalla cosiddetta valigia Obi. Nella missiva Obi aggiorna i propri consulenti sull'incontro avuto con Scaroni e Descalzi il giorno precedente. Secondo quanto riporta Obi durante l'incontro, l'incontro ufficiale quello del 13 agosto con la delegazione Eni, il Presidente e il Ministro avrebbero confermato, uno, che Malabu detiene il 100 per cento del blocco e che è libera di vendere; 2, che il governo è favorevole a una soluzione privata della questione, ossia che Eni, Malabu e Shell, se lo ritengono opportuno, possano trovare un accordo e sottoporlo al governo; 3, che il governo supportava pienamente la partecipazione di Eni all'affare (ma ci credo, avere Eni nell'affare era o non era conveniente per il governo nigeriano per sbloccare una situazione bloccata da anni?), e che il Ministro avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per assistere e facilitare la chiusura della transazione; 4, che il governo vuole che questa questione sia risolta in fretta; e che, 5, avrebbero potuto esserci i *back-in rights* da parte dell'ente petrolifero nigeriano, ma che la questione andava discussa con il Ministro del Petrolio. Dunque nulla che possa fare anche lontanamente pensare a contenuti occulti, la giusta indicazione che era gradita a questa

soluzione, che essa poteva essere percorsa, ma risolvetela in fretta, per favore, perché sono anni che c'è un blocco di queste trattative, e che il tema dei *back-in rights*, che era uno dei temi di rilievo per la fissazione del prezzo, doveva essere ovviamente valutato insieme al Ministero del Petrolio e insieme all'ente petrolifero nigeriano, cioè a quello che avrebbe avuto diritto ad avere i *back-in rights* una volta che si fossero concordati. Dunque una serie di indicazioni tutte assolutamente chiare. È tutto riportato poi in un *meeting* che non ha nulla di occulto, visto che si tratta di riferire al mandatario ciò che è accaduto in un incontro ufficiale. Commento che Obi fa sempre nella *Chrono Unprotected* a margine della sintesi dell'incontro "Eni cerca assistenza da EVP rispetto ai termini fiscali, e in più generale per comprendere il punto di vista del governo nigeriano sulla vicenda". Ora questo commento, che è un commento di una persona non disinteressata, cosa può dimostrare? Solo che lui ritiene preponderante il suo ruolo, quello di EVP, tant'è che anche Eni chiede aiuto nella risoluzione dei problemi fiscali? E più in generale per comprendere il punto di vista del governo nigeriano sulla vicenda, il che vuol dire che non c'era un rapporto privilegiato tra governo ed Eni, se addirittura ci si doveva rivolgere a chi stava lì per saperne di più. D'altra parte era logico che il rappresentante dell'acquirente cercasse di avere un riscontro... scusate, che Eni volesse avere un riscontro sulle predette condizioni dal rappresentante del venditore, perché sarà un'ovvietà ma è bene ribadirlo, un'operazione commerciale richiede l'incontro di volontà tra l'acquirente e il venditore. In secondo luogo le informazioni che Obi avrebbe ricevuto a casa dell'ingegner Casula sono del tutto coerenti con quelle contenute nelle dichiarazioni, nella lettera ufficiale del Dottor Scaroni. Da ultimo si osserva che le fonti di prova sconfessano ulteriormente la già traballante tesi accusatoria, che vorrebbe Obi uomo dell'Eni nelle trattative. Particolarmente significativo il contenuto delle e-mail del 14 agosto 2010, in cui Obi non si limita a riferire ai consulenti di Raiffeisen dell'incontro avuto con i manager Eni, ma discute con gli stessi delle strategie negoziali da attività e delle prossime attività da compiere. E cosa dice, "Devo stare dalla parte di Eni, devo assolutamente aiutare Eni"? No. La lettura di questi documenti dimostra che la strategia di Obi non solo era volta, com'era giusto, a tutelare l'interesse del proprio mandante Malabu nelle trattative, ma addirittura si contrapponeva con gli obiettivi di Eni. Infatti in quella fase per ottenere un prezzo maggiore accettabile per Malabu, Obi non esita a quantomeno tentare di introdurre concorrenti per Eni, così da costringere quest'ultima ad aumentare l'offerta. Del resto proprio a... e naturalmente ci sono tutte le e-mail da leggere su questo punto. Del resto proprio a seguito di questa indicazione si intensificheranno i contatti di Raiffeisen e delle società Baifais (fonetico), consulente tecnico ingaggiato da EVP a supporto della

propria attività, con altri potenziali investitori del blocco. Come risulta dai documenti prodotti da questa Difesa, insieme alla Difesa di Eni, ed estratti dal contenuto della cosiddetta valigetta Obi. Quando abbiamo rinunciato all'esame del Teste Schwedler perché già quei documenti dimostravano il comportamento tenuto da Obi per avere dei concorrenti ulteriori nell'acquisizione. Ed è sempre per tutelare l'interesse di Malabu, ma soprattutto il proprio, che Obi in conclusione delle e-mail raccomanda i suoi collaboratori di essere prudenti avendo il timore di essere estromesso dalle trattative. E qui si innestano i rapporti di Obi con alcuni membri del governo nigeriano, e in particolare l'allora National Security Advisor generale Gusau, e il Ministro del Petrolio Alison Diezani, si collocano in epoca antecedente agli incontri del 13 agosto e non riflettono dunque in alcun modo inviti che possano essere stati rivolti da Eni a Obi, nell'incontro... a seguito di quell'incontro. Contatti che sarebbero consistiti in un paio di *meeting* tra il generale Gusau e Obi e da un tentativo da parte di quest'ultimo di incontrare la Ministra Diezani e che la Procura ha ricavato sempre dalla *Chrono Unprotected* e dagli SMS di Obi. Una circostanza che non deve sorprendere, dal momento che Obi era mandatario della società Malabu, titolare della licenza del blocco, parte venditrice dello stesso, e che molte delle condizioni ben definite nelle offerte presentate, alle quali Eni era disposta ad acquisire una quota del blocco, necessitavano di una specifica conferma da parte delle autorità nigeriane. Ma non voglio fare la difesa di Obi, posso solo dire che c'era evidentemente un interesse proprio di Obi a mantenere il suo incarico, dimostrandosi capace di risolvere i non pochi problemi sorti con il cambio dello scenario, secondo modalità di condotta tutte sue e ascrivibili soltanto a lui. A prescindere da questo poi vi sono altri due dati che emergono dalla lettura di queste fonti, che ritengo fondamentali. Il primo, non vi è alcun elemento che lascia intendere che Obi abbia veicolato un messaggio corruttivo anche in ipotesi ascrivibile a Eni. Nei due incontri registrati con il generale Gusau, dell'11 e del 14 agosto 2010, Obi si sarebbe infatti limitato a chiedere un aiuto nella gestione dei rapporti con Etete, probabilmente per rendere quest'ultimo ragionevole in ordine al prezzo di cessione del blocco. Ricorderete che era stata proprio Malabu a chiudere la trattativa. E con il Ministro del Petrolio per ottenere conferma dei termini fiscali senza mai fare riferimento, per altro, a presunte tangenti. Il secondo elemento, ancor più rilevante, è dato dal fatto che i contatti con la Ministra Diezani e con il generale Gusau non hanno successivamente avuto alcun seguito e soprattutto che le questioni oggetto di discussione o di richiesta di confronto non verranno risolte in questa fase delle trattative. Al messaggio di Obi che inizia con il suggestivo "cara zietta", ovviamente utilizzato dalla Procura, la Ministra non risponde, né constano successivi incontri o

ulteriori SMS di Obi con la stessa. E bisogna sempre chiuderle le frasi, bisogna sempre chiudere le... vedere come vanno a finire, che cosa succede negli incontri, se hanno degli esiti. In questo caso tutto ciò che sta dopo questi incontri dimostra che gli incontri non ci sono stati. E anche i contatti con il generale Gusau, che di lì a breve avrebbe per altro abbandonato la sua carica pubblica, non hanno un carattere continuativo, dal momento che al di là dei due incontri sopra menzionati, e degli SMS coevi, la *Chrono Unprotected* non ne registra altri né il *file* Excel riporta ulteriore corrispondenze. Anche qui andiamo a vedere come va a finire. D'altro canto i temi oggetto di discussione, come lo schema negoziale dell'operazione o la conferma dei termini fiscali, verranno definiti molto più avanti, solo nel 2001, e non a seguito degli incontri con la zietta o con chiunque altro, ma a seguito dei tavoli tecnici con il Ministero del Petrolio e con il dipartimento delle risorse petrolifere, che era il soggetto legittimato, e senza alcun apporto da parte di Obi, che nel frattempo, vedremo, verrà completamente estromesso dall'operazione. E dunque nessun valore accusatorio può essere attribuito ai contatti di Obi con i rappresentanti del governo nigeriano, che si collocavano in una strategia di EVP e non possono essere contagiosi rispetto alla posizione di Eni. Non si vede allora davvero quale ruolo si possa ascrivere a questi personaggi e perché essi siano indicati come percettori di tangenti ascrivibili alla vicenda OPL 245, con riferimento anche alla posizione di Eni. Abbiamo ancora un incontro di cui parlare, quello del 28 agosto 2010 fra il Dottor Descalzi e Obi presso gli uffici di Eni. Questo incontro risulta dalla solita cronologia predisposta da quest'ultimo e dalla lettura di alcuni SMS. La circostanza è stata sottolineata dal Pubblico Ministero perché nelle predette fonti vi è un riferimento a un successivo incontro che sarebbe stato programmato tra Descalzi e il Ministro del Petrolio a Vienna per il 24 settembre 2010, in occasione dell'OPEC, per discutere dell'OPL 245. Un *meeting* che la Pubblica Accusa ritiene essere avvenuto senza alcun dubbio. "C'è effettivamente questo incontro" dice la Procura. Allora a parte il fatto che l'OPEC, come molti di noi sanno, è un'occasione di incontro internazionale cui partecipano, tradizionalmente, Ministro del Petrolio, le grandi società petrolifere, e non un incontro carbonaro nel quale si possa parlare di alcunché di illecito. Vorrei ricordare che, come si è visto poc'anzi, un conflitto (fonetico) con il Ministro del Petrolio era stato espressamente caldeggiato dal governo nigeriano durante la visita di agosto da parte della delegazione Eni, al punto che la circostanza viene persino menzionata nella lettera ufficiale di ringraziamento da parte del Dottor Scaroni, dunque anche questo incontro rientrerebbe nei leciti rapporti istituzionali fra la multinazionale e lo stato nigeriano. Ma al di là di questa considerazione, e solo per amor di verità, è ancora una volta palese la parziale lettura del materiale probatorio, poiché l'esame degli atti

dimostra che l'incontro, se pure ipotizzato, in realtà non si è tenuto. Dall'analisi sempre della stessa fonte, cioè la *Chrono Unprotected*, emerge infatti che Obi il 24 settembre 2010 si trovava a Vienna. Lui, sì, si trovava a Vienna, per un *meeting* con i consulenti di Raiffeisen. Nella stessa giornata, come risulta dal *file* Excel degli SMS di Obi, questi scriveva al Dottor Descalzi chiedendogli un incontro per lunedì mattina 27 settembre. Il Dottor Descalzi rispondeva solo il giorno successivo, il 25 settembre, confermando la possibilità di vedersi lunedì per colazione alle 8:15 a Milano. Ora è evidente che se Descalzi fosse stato a Vienna quando c'era anche Obi e quando c'erano i Ministri del Petrolio, non si sarebbero scritti per vedersi due giorni dopo, tre giorni dopo. Appare dunque evidente che il Dottor Descalzi non si trovava a Vienna, perché qualora entrambi fossero stati lì si sarebbero incontrati. Non solo, il 27 settembre 2010, quando i due effettivamente si sarebbero visti presso gli uffici di San Donato, non viene fatto alcun riferimento, né vengono riportati aggiornamenti sul presunto incontro con la Ministra Diezani dei giorni precedenti, come si ricava sempre dalla *Chrono Unprotected* che, come sapete, riportava anche i sospiri dietro le porte per i quali Obi aveva interesse. Ma nulla, su questo incontro nulla, il che conferma che non c'è stato. Definitiva pare più che ragionevole concludere che anche il presunto incontro fra Descalzi e la Ministra Diezani del 24 settembre a Vienna, che sarebbe stato comunque riconducibile a rapporti istituzionali del tutto leciti, non si è in realtà tenuto. Un ulteriore invito quindi a guardare su basi diverse il capo d'imputazione che riporta questi due personaggi, Diezani e Gusau, come percettori di tangenti. In sintesi, dall'esame di tutte queste fonti emerge un quadro coerente con i contenuti di un incontro ufficiale, senza alcuna rilevanza rispetto alle ipotesi di corruzione internazionale. Erano rapporti istituzionali, tanto più importanti se si considera che si stava trattando dell'acquisizione di un sito petrolifero oggetto di tantissimi problemi, e che l'inserimento di NNPC, cioè l'ente di stato petrolifero, rendeva evidente come il governo tutelasse anche i propri interessi, gli interessi nazionali della Nigeria. Appare per tanto del tutto indimostrata l'imputazione espressamente contestata al Dottor Descalzi circa l'incontro avuto, insieme al Dottor Scaroni, con il Presidente Jonathan, per definire l'affare. Questo è quello che io leggo nel capo d'imputazione, ed è questo... ed è per questo motivo che ho esaminato così accuratamente questo momento. Questo è il momento in cui si sarebbe dovuto definire l'affare. Cosa si intenda poi per definire l'affare, se si intende andare avanti nella negoziazione sono d'accordissimo. Ma se per definire l'affare, come deve essere in un capo d'imputazione per corruzione internazionale, si intende decidere una tangente, decidere l'ammontare di una tangente e concordarla, beh, mi pare che non ci siano proprio elementi a convalida di questa tesi. Abbiamo ancora, se il Tribunale me

lo consente, l'analisi dell'offerta del 30 ottobre del 2010. A seguito degli eventi che abbiamo appena esaminato, nel settembre 2010 Eni comincia a lavorare insieme a Shell e al rappresentante del venditore EVP, coadiuvato dal consulente finanziario Raiffeisen e dal consulente tecnico Baifais (fonetico), vedete l'impegno di Obi che aggiunge consulenti quando ha interesse a rimanere dentro l'operazione, per presentare a Malabu una nuova offerta per l'acquisizione del blocco 245. Le trattative avranno a oggetto la definizione di due questioni fondamentali: da una parte la determinazione del prezzo, che Eni e Shell erano disposti a pagare per l'acquisizione dell'asset, e dall'altra l'elaborazione dello schema negoziale. Un'attività che porterà la formulazione da parte di NAE, il 30 ottobre 2010, di una nuova offerta per l'ammontare di 1.260.000.000 circa di dollari a Malabu per l'acquisizione, questa volta non più del 40 per cento ma del 100 per cento della partecipazione nel blocco 245 attraverso un *sale and purchase agreement* con successiva ripartizione della stessa tra NAE e SNEPCo, cioè Eni e Shell, al 50 per cento ciascuna sulla base di un protocollo di intesa. Come il Tribunale potrà apprezzare dal documento in atti depositato da questa Difesa, l'offerta risultava essere ancora una volta subordinata oltre alla firma del *sale and purchase agreement*, e dall'approvazione dei competenti organi del gruppo Eni, a un elevato numero di condizioni relative alle assunzioni tecniche, economiche e amministrative alla base del prezzo. Dunque non un salto nel buio da parte di Eni, ma la presentazione di un'offerta che non si sarebbe mai concretizzata se quelle condizioni non si fossero risolte. La quasi totalità di queste condizioni necessitava d'essere confermata dagli organi del governo nigeriano a ciò preposti, circostanza che ribadisce ulteriormente l'assenza di qualsiasi accordo preventivo o illecito sul punto. Era inoltre prevista anche una specifica clausola relativa alla *due diligence* su Malabu, sempre necessaria alla verifica dell'azionariato della società e dei soggetti dotati dei relativi poteri di firma, com'è logico quando si contratta con una società, il cui mancato completamento avrebbe potuto comportare in qualunque momento, e senza ulteriore giustificazione, l'interruzione delle trattative da parte di Eni. C'è una clausola 7 dell'offerta che ve lo mostra molto chiaramente. In quella fase delle trattative si definisce, all'interno naturalmente, anche il prezzo di OPL 245, individuato in una cifra massima di 1.3 miliardi di dollari comprensivi del *signature bonus* destinato al governo nigeriano, come è ovvio per il ruolo che il governo nigeriano, per la posizione e gli interessi leciti del governo nigeriano venivano rappresentati. L'esigenza... ma d'altra parte su questo mi pare che non ci sia discussione. L'esigenza di aggiornare la valutazione economica del blocco era dettata dalla modifica dello schema negoziale, Eni non avrebbe più dovuto acquistare il 40 per cento della partecipazione nel blocco nell'ambito di una *joint venture* con Shell e

Malabu, bensì il 100 percento della stessa nell'ambito di un accordo di ripartizione con Shell al 50 percento per ciascuna. Anche sul tema del prezzo il dibattimento ha consentito di chiarire molti punti davvero importanti che non erano stati ancora mai affrontati nella fase dell'indagine. Le valutazioni degli *asset* petroliferi, come ha bene illustrato il consulente Kotler, rispondono a precise logiche di mercato e di strategia aziendale, funzionali a individuare il prezzo massimo che una società petrolifera è disposta a pagare per assicurarsi il bene, cioè si stabilisce qual è il prezzo oltre il quale non è conveniente acquistare. Per compiere queste valutazioni le società si servono di un modello matematico, quello dei flussi di cassa attualizzati, o *discount cash flow*, una metodologia che consente di calcolare il valore attuale netto, il *net present value*. La spiego in maniera semplice perché anche io me la sono dovuta spiegare, perché voglio essere convinta delle cose che dico, però se perfino io che non sono esperta di matematica e di queste cose l'ho capita, mi sembra davvero facile comprendere. Cioè si part da un modello matematico, i flussi di cassa attualizzati che consentono di calcolare il valore attuale netto. Per determinare il valore attuale netto è necessario scontare i flussi di cassa attesi dallo sfruttamento del giacimento con il costo del capitale, cioè è chiaro, il giacimento ha un valore ma io per acquistarlo ho un capitale che mi costa, soprattutto all'epoca credo che costasse poi in termini di interessi molto più di quanto non potrebbe costare adesso. Il flusso di cassa o *cash flow* è in estrema sintesi la liquidità che le compagnie pensano di poter ottenere sfruttando uno specifico *asset* petrolifero, ed è ottenuto dalla semplice differenza fra i ricavi attesi e i costi sostenuti per ottenerli durante tutto l'arco di vita dell'*asset*. Dunque un'operazione complessa, che non può essere fatta se non a tavolino da persone esperte. Il consulente Kotler ha ricordato che sia i dati tecnici relativi al giacimento, come le riserve di petrolio, sia le previsioni macroeconomiche, come ad esempio il prezzo del petrolio, sono stimati nelle compagnie petrolifere da ingegneri, pianificatori finanziari e di budget, che fanno parte di team indipendenti da quello negoziale. Quindi non in un banchetto nascosto tra poche persone, ma da team negoziali particolarmente esperti. Kotler ha ben spiegato la differenza poi che sussiste tra valore e prezzo del giacimento, nessuna società petrolifera è infatti disposta a pagare un determinato *asset* una cifra pari solo al suo valore, questo perché l'investimento non solo deve compensare il costo del capitale sostenuto per effettuarlo, ma deve altresì, com'è ovvio, generare un ulteriore valore per la società e per i suoi investitori. Quindi il prezzo dev'esser superiore al valore per essere un prezzo compensativo. Il consulente tecnico ha quindi introdotto e spiegato un concetto fondamentale, ossia il tasso di rendimento minimo, e cioè il ritorno minimo dell'investimento che le società si aspettano da un determinato progetto. Scontando i

flussi di cassa attesi dallo sfruttamento del giacimento al tasso di rendimento minimo, si ottiene dunque il prezzo massimo che una società è disposta, può correttamente pagare, per acquistare il bene. Oltre questo prezzo l'investimento perde di attrattiva in quanto non sarebbe in grado di generare guadagni per la società. Ora anche questo parametro, ci dice Kotler, e testimonianze... ne testimoniano poi i documenti, è svolto nelle compagnie petrolifere, compresa Eni, da un team indipendente da quello commerciale. E non viene stabilito per singoli investimenti bensì per tutti i tipi di progetti omogenei relativi ad esempio a una determinata area geografica. Dunque il team negoziale, che è quello che deve trattare, non deve entrarci, ma per correttezza di struttura di una grande azienda. Sono i tecnici che decidono il prezzo e poi lo comunicano a chi si occupa di negoziazione. Le valutazioni del consulente tecnico trovano esatta corrispondenza nelle dichiarazioni del Teste Paolo Ceddia, all'epoca dei fatti responsabile della funzione pianificazione e controllo riserve e ottimizzazione di portafoglio della divisione E&P, che all'udienza del 25 settembre 2019 ha descritto come avveniva in Eni la valutazione dei giacimenti petroliferi *upstream*. Un metodo di valutazione che è stato seguito anche per quanto riguarda la determinazione del prezzo di OPL 245, come si ricava dall'esame delle fonti in atti coevi al periodo della presentazione dell'offerta del 30 ottobre 2010. Il primo passaggio era l'aggiornamento della valutazione geologica-tecnica, e poi i dati che erano stati resi possibili grazie alla *disclosure* dei dati in possesso di Shell in occasione della *data room*. Ne ha riferito il Teste Bertelli, all'epoca dei fatti responsabile globale dell'esplorazione di Eni. Il *report* relativo all'esito della *data room* redatto dai tecnici Eni è agli atti ed è stato prodotto dalla Difesa di Eni all'udienza 29 gennaio 2020. Della *data room* nonché del prosieguo delle trattative con Shell ed EVP, il Dottor Descalzi, che non prendeva ovviamente parte agli incontri tecnici e negoziali, non era corretto che lo facesse, non era neanche lontanamente previsto, veniva costantemente aggiornato. E a sua volta si premurava di notiziare dell'evoluzione della trattativa l'Amministratore Delegato nell'ottica di una piena condivisione delle informazioni tra le strutture e gli organi societari. Anche qui avete tutta la documentazione di come venivano informati gli organi. Una volta aggiornati i dati tecnici del giacimento, all'esito della predetta *data room*, il passaggio successivo consisteva nell'aggiornamento della valutazione economica dell'*asset*, funzionale a determinare il prezzo da offrire a Malabu. Ne ha riferito ancora a dibattimento il Teste Ceddia, il quale ha altresì precisato che le valutazioni economiche venivano validate dalla funzione pianificazione e controllo di Eni, esterna alla divisione E&P, ed erano vincolanti per i negoziatori. Nel senso che questi non potevano modificarle a proprio piacimento o per esigenze ultronee a quelle commerciali. Anche in questa fase vorrei

sottolineare la particolare cura con la quale il Dottor Descalzi approccia il tema della determinazione del valore e del prezzo di OPL 245, da un lato chiedendo alle competenti funzioni se fosse necessario un supporto e un'ulteriore validazione da parte di un consulente esterno, e dall'altro premurandosi che il CFO Bernini fosse costantemente aggiornato sul negoziato. E chi lo farebbe se dal prezzo si dovesse ricavare una tangente? Richiamo di nuovo la risposta del Teste Ceddia a domanda di controesame del Pubblico Ministero che contestava un passaggio della cronologia dell'operazione trasmessa dall'Avvocato De Rosa, virgoletto "Questo è un riferimento a un nostro processo interno, cioè a un'esigenza, una richiesta, una, fra virgolette, diciamo anche una verifica che fu sollevata internamente. Mi ricordo che me lo chiese il Dottor Descalzi dicendo 'Paolo, hai bisogno di un supporto per la valutazione?', io risposi che non era necessario perché avevamo un team di colleghi esperti sulle valutazioni economiche e non ci serviva avere qualcuno che elaborasse un modello, che aiutasse a creare gli algoritmi di calcoli necessari. È il nostro mestiere sostanzialmente". Un atteggiamento, quello di Descalzi, del tutto coerente con quello tenuto in occasione della presentazione dell'offerta di giugno del 2010, laddove, si ricorderà, chiese di attendere i risultati di una valutazione indipendente di *D&M* e che per certi versi superava addirittura quanto richiesto dall'unità *anti-corruption* di Eni. Richiamo l'e-mail che l'Avvocato De Rosa trasmetteva all'Avvocato Bollini in data 1/06/2010, valorizzata in chiave accusatoria dallo stesso Pubblico Ministero, con la quale il primo informava il secondo di ritenere sufficiente ai fini anticorruzione la conservazione della documentazione che fosse in grado di evidenziare in modo trasparente la metodologia utilizzata per determinare il valore del blocco, quale valida alternativa a una valutazione di congruità del prezzo da parte di un soggetto terzo. E secondo me aveva ragione. Perché dopo tutte le elaborazioni che erano state fatte cos'era importante? Lasciare traccia del modo con il quale si era raggiunto il prezzo, questo era fondamentale per far capire che il prezzo era stato correttamente... non tutte le quintalate di carte che si saranno prodotte in quel momento, me è esattamente quello che facciamo noi come consulenti 231 quando diciamo a una società "Non c'è bisogno che tu conservi tutte le interviste, le migliaia di interviste che fai per vedere quali sono le aree a rischio, basta che tu lasci la traccia della metodologia che hai seguito, del fatto che hai sentito tutte le funzioni interessate, in modo che chiunque, chiunque, anche una volta che i documenti dovessero andare al macero dopo 20 anni possa ricostruire la correttezza del tuo operato". Non è un sotterfugio, è un modo corretto per ricostruire i modi con i quali le società operano. E dicevo ancora un comportamento incompatibile con una volontà corruttiva, che avrebbe invece portato a voler fissare il prezzo in maniera elastico e

assolutamente non ricostruibile. I risultati, come ci dice ancora il Teste Ceddia, delle valutazioni tecniche ed economiche vengono infine trasmessi al team negoziale che, come detto, li recepiva senza poter in alcun modo modificarli. Il valore dunque fornito dalla funzione pianificazione e controllo costituiva l'invalidabile perimetro entro il quale non solo il team che conduceva le trattative, ma anche il Dottor Descalzi poteva legittimamente negoziare. Il prezzo massimo era e sarà sempre, qualunque siano poi le varianti, che come vedremo ancora assumerà il progetto, quello di 1.300.000.000, sia che il 100 per cento venga da un accordo tra Eni, Shell e Malabu, sia, come poi accadrà, che venga da una riassegnazione della licenza con divisione poi tra Eni e Shell. Questo è il prezzo e non è modificabile. E ancora il Teste Ceddia in risposta a una domanda di questa Difesa ha categoricamente escluso che il direttore generale della divisione E&P gli abbia mai imposto di modificare le valutazioni economiche per aumentare la contribuzione di Eni. È sulla scorta di tutto questo che in un'ottica prettamente negoziale devono essere lette le discussioni fra i team di Eni e Shell in ordine alla determinazione del prezzo da inserire nell'offerta. D'altro canto è quanto risulta dall'e-mail inviata dal Dottor Descalzi al Dottor Scaroni il 12 ottobre 2010, a sua volta ricevuta dal team negoziale, e in cui vengono riassunti i termini economici dell'offerta. Nell'aggiornamento si evidenzia, virgoletto, "che a seguito dei ripetuti incontri negoziali con Shell e delle valutazioni tecnico-economiche conseguenti alla *data room* di Houston, si è arrivati a convergere verso un'offerta a Malabu di 1.3 miliardi di dollari come massimo per il 100 per cento del blocco e inclusiva del bonus di firma. E viene inoltre precisato che la contribuzione di Eni per il 50 per cento del blocco è pienamente coerente con le valutazioni interne sul valore dell'*asset*". Vedremo poi come si forma la cifra che Eni dovrà pagare, che è superiore al 50 per cento che pagherà Shell, ma semplicemente perché include degli elementi che non sono inclusi invece nella parte di prezzo che dovrà pagare Shell. Appare dunque del tutto fuorviante la tesi accusatoria secondo la quale i negoziati avrebbero a oggetto quella che il Pubblico Ministero ha suggestivamente richiamato in requisitoria "la formula della corruzione". Un'equazione contenuta in un documento interno a Shell denominato "*OPL 245 briefing note from Ian Craig*", allegato a 2 e-mail scambiate dai dirigenti della multinazionale olandese. La prima indirizzata da Peter Robinson a Ian Craig, e la seconda inviata da quest'ultima a Malcolm Brinded il 25 settembre. Tutte e-mail interne dunque scambiate fra persone di Shell, mentre il team Eni lavorava in assoluta autonomia, e seguendo le proprie procedure interne, il prezzo. Si tratta di un'equazione $X+SB+Y=Z$, la quale secondo l'Accusa individuerebbe il prezzo di acquisto della licenza OPL 245 da Malabu. Per il Pubblico Ministero si tratterebbe della prova di un pagamento corruttivo in quanto

l'autore del documento scrive che la somma risultante dalle tre voci, ossia il valore Z, sarebbe il prezzo minimo accettabile da tutti i *players* di Abuja. Individuati nel governo nigeriano anche sulla scorta della lettura fatta da Ian Craig durante il suo esame testimoniale. Spiegheranno i Difensori di Shell il significato di ciò che scrive Craig e che ha spiegato in udienza dicendo che il prezzo minimo accettabile da tutti i *players* in Abuja va interpretato nel senso di un prezzo che non fosse fuori dalle condizioni di mercato, perché capace di accontentare Malabu e le compagnie internazionali, senza che il governo ci rimettesse in termini di immagine. Fin da ora possiamo però dire che dalle successive e-mail di Shell si ricavano altri elementi di conforto alla tesi difensiva di Eni, infatti che anche Shell guardasse al tema in ottica puramente negoziale e non corruttiva emerge dalle e-mail successive a quelle del 23 e 25 settembre 2010. Si richiama in particolare l'e-mail Brinded-Robinson e altri il giorno 11/10/2010, e che riassume i termini economici dell'operazione concordati con Eni. Questo, sì, riguardo anche alla parte Eni. Dall'esame del documento è possibile ricavare la strategia negoziale ipotizzata da Malcolm Brinded, ossia quella di offrire 1.250.000.000 di dollari e saggiare la risposta di Malabu. Nel caso in cui Malabu avesse chiesto un miliardo e mezzo o un 1.000.500.000 (sic) dollari o di più, allora Eni e Shell, dice Brinded, avrebbero alzato l'offerta a 1.300.000.000, ma mai oltre. Cioè anche Shell assume come punto di riferimento massimo del prezzo 1.300.000.000 senza nessun riferimento a tangenti, richieste di denaro, formule algebriche o matematiche. Inoltre dall'e-mail emerge anche che le due società avevano solo un'idea di massima delle richieste economiche di Malabu, non sapevano quanto avrebbe chiesto Malabu, e che soprattutto non avevano concordato nulla oltre la cifra massima di 1,3 miliardi di dollari, perché quello era il valore sul quale ci si doveva attestare in quanto l'operazione sarebbe diventata antieconomica o comunque non più coerente con le valutazioni. E così anche per Shell quel valore è del tutto invalicabile. Altro tema, l'offerta incorporerebbe le commissioni di Obi. Secondo l'Accusa infatti Eni e Shell avrebbero concordato di aumentare l'offerta economica a Malabu in ragione delle richieste di EVP. Vedete come la strategia dell'Accusa sia come una sorta di grande rete nella quale si mette tutto e si cerca poi di raccogliere quel che è possibile. La corruzione prima dei Pubblici Ufficiali, poi se non si riesce a dimostrare quella, la tesi che Obi riceve il denaro per corrompere altre persone o per darli a Etete che a sua volta corromperà delle altre persone con il prezzo pagato. Secondo l'Accusa Eni e Shell avrebbero concordato di aumentare l'offerta economica a Malabu in ragione delle richieste di EVP. La circostanza è stata anch'essa riferita dall'Imputato Armanna, ma i Pubblici Ministeri ritengono che le sue dichiarazioni siano riscontrate da altre fonti in atti, richiamando in particolare l'e-mail

Brinded-Robinson, dalla quale si ricaverebbe... quella di cui abbiamo parlato prima, si ricaverebbe l'ulteriore contributo di Shell di 85 milioni di dollari, e la *Chrono Unprotected* che in data 28 ottobre 2010 registra un incontro in cui Dan Etete avrebbe riferito a Obi la circostanza, e infine un SMS che Obi avrebbe inviato a Schwedler il 19/10/2010, risultante dal *file* Excel, in cui il primo sostiene che l'acquirente avrebbe accettato di pagare le commissioni. Sono tutte fonti di prova provenienti da Obi, non disinteressate e fortemente influenzate dalla volontà di Obi di ricevere qualcosa. Ma al di là di questa considerazione l'esame delle fonti di prova dimostra l'ennesima forzatura del dato processuale. Una forzatura, in prima battuta, proprio delle dichiarazioni di Armanna. Perfino Armanna non arriva a dire questo. Riferendo che nel corso di una cena a casa di Casula in Nigeria, alla quale avrebbero partecipato anche lui e il Dottor Pagano, i rappresentanti di Shell avrebbero acconsentito a incrementare l'offerta di 40 milioni per il pagamento delle commissioni di Obi. 40 milioni dunque e non 85, già abbiamo due dati discordanti da mettere insieme, e dobbiamo poi vedere se si parlasse di esse come commissioni per il pagamento di Obi di qualcun altro. Comunque non è questo un errore di qualche unità bensì di 45 milioni. È sempre Armanna che orecchia e poi trasferisce quello che comprende in quella che vorrebbe diventare la verità processuale. Occorre per altro osservare che Armanna non data con precisione la cena, rendendo ancora più complesso, per la Difesa, ricostruire e collocare gli eventi nel tempo. Però abbiamo cercato di individuare i documenti in grado di smentirlo. Tuttavia nelle e-mail... perché nelle e-mail di aggiornamento dell'ingegner Casula al Dottor Descalzi del 19 settembre 2010, già esaminata precedentemente, si fa riferimento a una cena con i rappresentanti di Shell avvenuta in presenza del Dottor Armanna e del Dottor Pagano, nel corso della quale si è discusso dell'eventuale incremento della quota *cash* da parte della multinazionale olandese, ma in cui si precisa altresì che in quella sede Shell non ha preso posizione definitiva. Al di là della posizione non definitiva di Shell, quello che mi interessa commentare è che la quota *cash* non equivale alla commessa di Obi. Assolutamente no. Ho cercato di ricostruire la metà del prezzo, anche questo con una certa fatica, proprio per la mia... per il mio non amore per la matematica. Ma poi ci sono riuscita, e quando ci sono riuscita ho detto "Ma era così semplice? Gli 85 milioni non sono la tangente... il prezzo da dare a Obi, i 40 milioni non sono il prezzo da dare a Obi, sono la parte di prezzo che Shell deve pagare per arrivare alla metà di quello che deve dare". È soltanto questo, e di questo si parla con l'ingegner Casula legittimamente. E torniamo all'incontro del 28 ottobre 2010 nel corso del quale si sarebbe riferito dei *rumors* sentiti in ordine al pagamento delle commissioni di 85 milioni, che sarebbero stati aggiunti agli oneri di Shell e della loro destinazione a Obi. Si segnala che il

presunto autore di questa affermazione, Etete, il quale avrebbe potuto avere sì *rumors* sulle discussioni in ordine alla (inc.) del prezzo da pagare, ma come vedremo non riferita alle commissioni di Obi, aveva tutto l'interesse, già in quel periodo, a scaricare Obi, perché a quel punto Malabu era pienamente rientrata nella trattativa, aveva il 100 per cento. E dunque avendo sentito, orecchiato di questo 85 per cento, cosa fa? Ma chi dice Obi sarà felice di avere... scusate, 85 milioni. Sarà felice di avere qualcosa di ben sostanzioso. E quindi rientrata nella titolarità del 100 per cento della licenza cerca di scaricare Obi tenendolo buono con la storiella degli 85 milioni. Storiella che, sia pure senza riferimento a quella cifra, potrebbe essere stata fatta arrivare a Obi, che la riferisce nell'SMS inviato a Schwedler, pure richiamato dalla Procura a sostegno della sua tesi. Allora a Obi viene rappresentato questo, gli viene rappresentato che riceverà qualcosa. Se torniamo all'e-mail dell'11 ottobre 2010, Brinded-Robinson, già esaminata con riferimento alla strategia negoziale, di offrire 1,250 per arrivare non oltre 1,3, se ci fosse stato il rilancio da parte di Malabu, si ricava che essa fa, sì, riferimento anche al tema degli 85 milioni, ma in termini ben diversi da quelli di una commissione da pagare a Obi. Questa è la fonte, e ricostruiamola. Si discuteva infatti in quel periodo della divisione tra Eni e Shell della somma di 1.300.000.000 dollari, che rappresentava il prezzo massimo da pagare. E gli 85 milioni rappresentavano semplicemente ciò che Shell doveva pagare per raggiungere la metà della sua parte, rappresentata per il resto... ecco perché si fa la distinzione, il resto della metà per Shell era rappresentato da riconoscimenti a Eni di maggiori diritti, da ciò che Shell aveva già pagato... ha depositato al tempo dell'acquisizione come *signature bonus*, i 250 milioni, da ciò che Shell doveva come interessi valutati sul primo, i 25 milioni di interessi. Come ricaviamo dalle e-mail di aggiornamento di Casula a Descalzi, cioè di questo si discuteva: quanto devi mettere tu, quanto devo mettere io. Eni ce li metteva tutti di suo perché non aveva mai partecipato alle precedenti operazioni, Shell doveva arrivare alla metà del prezzo, mettendoci in parte ciò che aveva già speso per scoprire il giacimento, per eliminare i rischi. Lo vedremo poi più accuratamente. E poi ci doveva mettere anche un'aggiunta di denaro, esattamente gli 85 milioni che si vuole siano attribuiti a Obi, e non lo saranno mai. Quanto al comportamento di Eni è opportuno ribadire che Eni non pagherà mai commissioni a Obi e Raiffeisen, neppure quando questi lo chiederanno espressamente nella fase finale delle trattative. Alla fine EVP, come abbiamo detto più volte, sarà costretta a ricorrere al Tribunale, citare in giudizio Malabu e non Eni, per ottenere il riconoscimento, il pagamento della propria attività. Per altro gli incontri dei rappresentanti di Eni con Obi in quel periodo sono tutt'altro che pacifici o accomodanti nei confronti di quest'ultimo. In vista della presentazione dell'offerta si erano infatti

intensificati i *meeting*, scambi di corrispondenza, bozze contrattuali tra il team negoziale Eni e quello coordinato da Obi. Durante gli stessi erano sorti diversi problemi di vedute tra gli advisor di Malabu e le strutture Eni, come dimostrato dagli aggiornamenti che la Dottoressa Ranco trasmette al Dottor Descalzi e che questi condivide con il Dottor Scaroni e con il Dottor Bernini. Perfino Obi lamentava l'eccessiva cautela del team negoziale di Eni nel verificare che l'offerta fosse pienamente in linea con gli standard negoziali del settore. E si badi, non era solo il gruppo negoziale di Eni a tenere questo atteggiamento, ma pure lo stesso Descalzi che, a titolo di esempio, nell'aggiornare il Dottor Scaroni sulle trattative non ha remore a definire "impossibile da accettare" una delle richieste di Obi e dei suoi consulenti, in quanto "ci allontaneremmo troppo dagli standard dell'industria". In altri termini un'ordinaria dialettica negoziale di contrapposizione tra mandanti e del venditore acquirente o promittente acquirente che si conclude nel costante rifiuto dell'acquirente di pagare il mediatore, che infine è costretto a far causa, non a Eni o Shell ma a Malabu, per ottenere quanto gli spetta. L'offerta di acquisto presentata da Eni anche per conto di Shell per il 100 per cento del blocco, datata 30 ottobre 2010, veniva trasmessa da EVP a Malabu con lettera del 31/10/2010. In data 2 novembre 2010 con lettera a firma di tale Diane Aldon (fonetico), datata 31/10/2010, veniva comunicato a NAE il rifiuto dell'offerta. Abbiamo fatto tanto rumore per nulla, abbiamo esaminato quintali di documentazione per scoprire poi che l'offerta non verrà accettata. E che fra le motivazioni del rigetto della proposta sottolineava... si sottolineava una inadeguatezza del prezzo da quantificare a parere dell'autrice della comunicazione in non meno di 2.200.000.000 di dollari, oltre all'insofferenza per il coinvolgimento di Shell e per le numerose condizioni sospensive, richieste di documentazione, contenute nell'offerta del 30 ottobre. Altro che accordo sottobanco, qui c'è una contrapposizione nettissima tra i promittenti acquirenti e il venditore. Una contrapposizione che per altro, è fisiologico, riguarda soprattutto il prezzo da pagare. A seguito del rifiuto in data 4 novembre 2010, attenendoci alle informazioni contenute nella *Chrono Unprotected*, si sarebbe svolto un incontro fra Obi e il Dottor Descalzi oggetto di particolare attenzione da parte della Procura, tanto da utilizzare l'argomento per la chiusura dell'esposizione. Ma noi non abbiamo paura di affrontare anche cose incomprensibili in questa situazione, e nonostante che questa, come abbiamo detto più volte, questa *Chrono Unprotected* abbia un valore relativo. Questo episodio, secondo i rappresentanti della Procura, fornirebbe la prova della conoscenza da parte di Descalzi, e dunque di Eni, della circostanza che Dan Etete doveva del denaro a Pubblici Ufficiali nigeriani. Virgoletto quello che dice il Pubblico Ministero "Si parla di tante cose, c'è proprio... a un certo punto viene fuor da questa

conversazione la domanda di Descalzi *'how much is principal shareholder of Malabu getting, 50 percent?'*, 'quanto deve prendere il principale azionista di Malabu, il 50 percento?'"', chiuse le prime virgolette che riportano il contenuto della nota, e poi la domanda del Pubblico Ministero "e gli altri a chi vanno?. Ma lo sappiamo bene" dice il Pubblico Ministero "a hi vanno, ce l'aveva detto Etete, ce l'ha detto la signora Etete, ce l'hanno detto tutte quelle e-mail di Shell, ce l'ha detto Agaev. Servono a pagare le persone che lo hanno aiutato ad avere i diritti su OPL 245". Mi astengo dal far riferimento a ciò che intende la Procura con Etete che doveva restituire favori, la signora Etete che parla in un'e-mail con Shell di qualcosa che può essere portata alle tangenti o... Ma questa conclusione è frutto dell'ennesima lettura unidirezionale del contenuto degli atti processuali. Innanzitutto vorrei rammentare che la frase "*Eni-offer is best offer from 1.3 billions, how much is principal shareholder of Malabu getting (50 percent?)*" non rappresenta certo le parole pronunciate dal Dottor Descalzi, trattandosi di una formula estremamente sintetica riportata nella *Chrono Unprotected* da parte di Obi per descrivere i temi trattati all'incontro del 4 novembre 2010, nel corso del quale erano stati discussi gli argomenti connessi al rifiuto dell'offerta di pochi giorni prima. Non è chiaro poi se la domanda fosse stata posta da Eni al suo interlocutore Obi, o l'avesse rivolta a sé stesso, perché l'appunto parla di Eni, non di Descalzi, ma insomma possiamo anche presumere che sia Descalzi, non conta. L'indicazione della percentuale del 50 percento con il punto interrogativo è inclusa infatti all'interno di una parentesi, e non nel testo nel quale sembra essere riportata l'affermazione riferita a Eni o a Descalzi. In secondo luogo pare opportuno sottolineare come nel testo redatto da Obi non si affermi che la restante parte della somma debba andare ai Pubblici Ufficiali nigeriani, questo è un commento del Pubblico Ministero, men che meno ai soggetti asseritamente corrotti indicati nel capo d'imputazione. Al di là dell'effetto certamente sensazionalistico della domanda posta dallo stesso Pubblico Ministero, e a cui il Pubblico Ministero dà una personale risposta sua, la domanda riguardava soltanto la percentuale che sarebbe spettata al principale azionista di Malabu nell'ipotesi di una positiva chiusura dell'operazione. Domanda, devo dire, spogliata di tutti quei significati che non aveva, poteva essere stata posta da Obi. E se era stata posta da Obi sta a significare che l'offerta massima fatta da Eni e Shell è insufficiente, visto che il principale azionista prenderà, punto interrogativo, forse il 50 percento del prezzo. La domanda... dunque se la domanda la faceva Obi serviva solo a piangere miseria, cioè "è troppo poco". La stessa domanda se fatta, meno probabile, da Eni o da Descalzi, significa semplicemente che Eni non sapeva quando avrebbe preso il principale azionista, sia perché Eni aveva continuato a insistere senza successo sull'analisi della

composizione azionaria di Malabu, sia perché non sapeva quali fossero o sarebbero stati i costi per consulenti e altri. Dunque era una domanda che poteva essere totalmente lecita, perché il principale azionista non si conosceva, non si sapeva quanto avesse di percentuale legittimamente. Null'altro c'è nella sintesi che possa riferirsi a pagamenti di Pubblici Ufficiali e che giustifichi che (inc.) il vuoto probatorio appare soltanto un'illusione. Io non so che ore siano, Presidente.

PRESIDENTE - Sarebbe ora della pausa pranzo, a meno che lei non abbia...

DIFESA, AVV. SEVERINO - Io sono più o meno alla metà e ho impiegato 3 ore. La mia previsione, mi dispiace, è che ci sia un'altra metà. Devo fare i calcoli con la possibilità di tenere l'udienza fino, immagino, alle 18, non oltre. Io penso che se la pausa non è lunga...

PRESIDENTE - Non abbiamo problemi grazie alla disponibilità della Cancelleria, non abbiamo limiti.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Bene, e allora senz'altro possiamo interrompere, forse questa parte è un po' meno della metà, forse do un piccolo sollievo di aspettativa.

PRESIDENTE - Va bene.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Severino

DIFESA, AVV. SEVERINO – Siamo agli incontri di novembre, che sono caratterizzati dalla conoscenza della causa di Sani Abacha, e quindi interruzione delle trattative in ragione di questa causa. Successivamente al rifiuto dell'offerta di ottobre, Eni e Shell venivano convocati dall'Attorney General per il 15 novembre 2010. Il Dottor Descalzi veniva informato di questa convocazione da Roberto Casula con e-mail del 15 novembre, il quale lo aggiornava dell'esito nel tardo pomeriggio. Descalzi inoltrava immediatamente l'e-mail al Dottor Scaroni e successivamente trasmetteva il carteggio con la risposta dell'Amministratore Delegato al CFO Dottor Bernini e al team negoziale, sempre nell'ottica di una piena condivisione dei passaggi chiave della negoziazione. Secondo quanto riportato da Casula, l'Attorney General aveva ricevuto mandato diretto dal Presidente di verificare le posizioni di tutte le parti coinvolte. “Con Shell” dice Casula “abbiamo illustrato le criticità legali, fiscali e contrattuali contenute nell'offerta. È intervenuto anche un rappresentante del venditore che ha ribadito che la nostra offerta, quella di 1.000.260.000 (sic) dollari, era stata rifiutata in quanto le aspettative erano

maggiori. Con Shell abbiamo però fatto presente che la nostra valutazione rifletteva accurate analisi tecniche, economiche e di rischio, c'era spazio solo per un incremento marginale, stante tuttavia che le condizioni poste nella lettera dell'offerta fossero rispettate. Dopo intesa discussione durata due ore con telefonate continue al venditore, questi ha accettato di chiudere a 1,3". Naturalmente sottolineo due cose, e cioè che Eni riteneva che la valutazione fosse invalicabile e che le condizioni fossero condizioni sospensive, e che ad essere bisognasse dare risposta. Conclude Casula "giovedì alle 14 l'Attorney General ci vuole tutti per chiudere i documenti, all'incontro oltre a me ha partecipato Armanna, mentre per Shell Peter Robinson". Anche qui Obi è assente, incomincerà la sua presenza a diluirsi in quest'ultima fase. Attenzione, non si conclude nessun accordo, ci sono condizioni sospensive, Eni e Shell ribadiscono che a meno di 1,3 non si chiude. Un resoconto dell'incontro è riportato anche nell'e-mail che Peter Robinson trasmetteva in pari data a Malcolm Brinded e Ian Craig, documento non completo però, come spesso accade per i documenti di Shell, ma, insomma, in questo documento si dà atto che all'incontro erano presenti rappresentanti di Malabu, che l'Attorney General voleva che la questione OPL fosse finalmente chiusa, e che dopo due ore di discussione con ripetute chiamate al venditore si è trovato l'accordo sul prezzo. Si dà altresì atto che l'Attorney General aveva convocato tutti giovedì per finalizzare i documenti. È importante anche l'annotazione finale che fa Robinson "si tratta di un bel passo avanti, ma la negoziazione sul *settlement agreement* è ancora un ostacolo da affrontare e da non prendere per certo", dunque non si conclude nulla il 14 dicembre, si mettono solo le premesse per una futura conclusione. Ancora, non viene infatti concordato il *settlement agreement*, che dovevano solo porre fine alle dispute sul blocco, ma anche dare conferma dei termini fiscali di alcune delle condizioni contrattuali. E inoltre neppure nelle e-mail di Shell si fa riferimento comunque a richieste di Pubblici Ufficiali. La Procura ha sottolineato in questa fase due incontri ricavati dalla *Chrono Unprotected*, dagli SMS di Obi, che sarebbero avvenuti tra il Dottor Descalzi e Obi stesso il 15 e il 16 novembre, cioè dopo questa riunione. Nel primo Descalzi avrebbe comunicato a Obi il raggiungimento di un accordo con il venditore sul prezzo 1,3 miliardi raggiunto presso gli uffici dell'Attorney General, dunque Obi non era presente, non ne sapeva nulla. Nel secondo Obi, in un clima che sembra tutt'altro che amichevole, avrebbe accusato Descalzi del tentativo di aggirare gli impegni presi con EVP e avrebbe minacciato di far valere le clausole del *confidentiality agreement*, firmato con NAE, così uccidere il *deal*. Dunque Obi non è affatto contento della conclusione di questo prezzo di 1.300.000.000. In risposta Descalzi non gli dà ragione ma dice... evita il discorso, ma ignora... invoca ignoranza e dice "vedrò,

approfondirò”. L’accettazione dell’offerta economica da parte del venditore veniva tempestivamente comunicata il 18 novembre 2010 al CdA di Eni, anche se non veniva ancora chiesta alcuna autorizzazione per la finalizzazione dell’operazione, in quanto troppi punti necessitavano ancora di essere chiariti. In un primo documento infatti Descalzi, in risposta alla Dottoressa Ranco, che in data 17 novembre 2010 gli aveva trasmesso via e-mail la bozza di nota per il CdA del 18 novembre, evidenziando che rimaneva da decidere quel tasso soglia di redditività, osservava “Ne parlo con Scaroni domani mattina, ma non penso di portarla al CdA per l’approvazione, ci sono ancora troppe incertezze”. Nel secondo, ossia l’estratto del verbale del CdA del 18 novembre, si ricava l’informativa che venne trasmessa all’organo di gestione dell’Eni ad aggiornamento delle precedenti, “nel corso degli ultimi mesi sono proseguite le negoziazioni con il venditore, e in parallelo è stato possibile il contestuale coinvolgimento di Shell con Eni nel ruolo di operatore, cioè di capofila della *joint venture* che si sarebbe creata. Il venditore ha accettato di fronte all’autorità nigeriana una *consideration*, cioè un prezzo di 1.300.000.000, di cui circa 210 milioni destinati al pagamento del *signature bonus* per l’originaria assegnazione della licenza da parte delle autorità”. Sottolineo che questo signature bonus, che è di prassi, e che era totalmente giustificato, esisteva già dal 2003, se non sbaglio, e non è mai stato modificato. Risale a un’epoca in cui Eni non era neanche agli albori del suo interesse ed era stato concordato ed era rimasto fermo in quella misura. Seguono poi i dettagli relativi alla composizione del prezzo, si aggiunge che in questi giorni sono in corso le ultime negoziazioni dirette con le autorità locali, per la conferma delle principali assunzioni sottostanti il prezzo concordato, e cioè quelle relative al regime fiscale e contrattuale applicabile, nonché alla chiusura di tutti i contenziosi in essere circa la titolarità della licenza, perché ancora quelli non si erano chiusi. E solo a quella condizione Eni era disposta... Eni e Shell erano disposti a pagare quel prezzo. In ordine alla *due diligence* sul venditore, si afferma che non sono emersi elementi ostativi alla finalizzazione del contratto di acquisto con la società Malabu, per la quale è tuttavia atteso un aggiornamento dei dati societari su azionisti e componenti del consiglio di amministrazione. E si precisa che in coordinamento con l’unità *anti-corruption legal support* sono stati inseriti nel contratto di vendite adeguati impegni in materia di anti corruzione. Il verbale del CdA si conclude con la seguente annotazione “Nei prossimi giorni si finalizzeranno le discussioni con le autorità locali per la conferma dei termini fiscali e contrattuali applicabili all’operazione e all’OPL, nonché per la chiusura dei contenziosi aperti”. Tutto vero, tutto corrispondente alla situazione che si stava man mano evolvendo, e al grosso passo avanti che era stato fatto ma ancora non risolutivo. Ma in effetti proprio a partire dal 18

novembre si susseguirono diverse riunioni negoziali presso gli uffici dell'Attorney General fra i team di Eni, Shell e Malabu, con la finalità di trovare un accordo sui documenti contrattuali. Il contenuto di tali incontri è sintetizzato nelle e-mail di Casula alla Dottoressa Ranco del 25 novembre 2010. Da notare che uno dei temi preliminari agli incontri affrontati internamente dal team di Eni riguardava proprio l'eventuale violazione del *confidentiality agreement* firmato con EVP, a ulteriore riprova che le minacce paventate da Obi nell'incontro del 16 novembre con il Dottor Descalzi, che abbiamo richiamato brevemente prima, erano prese in considerazione, perché in effetti Eni e Shell stavano trattando direttamente con Malabu senza più l'intermediazione di Obi. Questa è la corrispondenza tra Caligaris e Bollini del 18 novembre. Il Teste Caligaris, all'epoca dei fatti responsabile dell'assistenza legale *upstream* per Africa e Medio Oriente, ha riferito che "tale problema fu valutato sia da un punto di vista legale che negoziale insieme all'Avvocato Bollini, alla Dottoressa Ranco, al Dottor Zappalà, e che in una riunione con l'ingegner Casula e il Dottor Armanna si decise di non rifiutare l'invito dell'AG". Come vedete tutto avviene con una piena condivisione con i vari team che seguivano l'andamento della negoziazione, nulla fa Descalzi che non sia previamente sottoposto alle valutazioni dell'ufficio legale e alle valutazioni dell'ufficio anti corruzione e di tutto il team. Degli incontri presso l'Attorney General di novembre hanno riferito in dibattimento i testi Caligaris e Zappalà, oltre all'Imputato Armanna. I primi due ne hanno fatto una sintesi in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli contenuti nel resoconto dell'e-mail del 25 novembre, che era stato per altro predisposto da tutti insieme. Tra l'altro, sempre in questa fase, e più precisamente il 26 novembre 2010, Eni apprendeva delle dispute sull'azionariato di Malabu in ragione della causa intentata dal figlio del generale Sani Abacha, e qui apriamo un altro capitolo, che rivendicava una quota della partecipazione della società. Si tratta di un tema che vedremo più approfonditamente a breve, era di cruciale importanza, perché consente di illuminare e meglio comprendere ciò che accadrà da qui in avanti. Chi invece, ovviamente, aveva fornito una versione diversa dell'oggetto degli incontri, in un racconto per vero molto confusionario circa le date, il numero degli incontri e i partecipanti, è stato guarda caso l'Imputato Armanna, secondo il quale durante le riunioni si sarebbe sostanzialmente discusso delle commissioni destinate a Obi, poiché quest'ultimo si sarebbe appellato direttamente all'Attorney General. L'Imputato ha aggiunto che quest'ultimo considerava tali commissioni *bribes* e che avrebbe fatto arrestare tutti. Armanna ha infine riferito che durante gli incontri l'Attorney General avrebbe avuto un atteggiamento di sudditanza rispetto ai rappresentanti di Malabu, al punto che sarebbero stati questi ultimi, con cenni della testa, a dare il bene placido alle

single clausole degli accordi o a risolvere le questioni che si ponevano via via nei negoziati. Una ricostruzione che la Procura ha sposato in toto. In relazione agli incontri di novembre il Pubblico Ministero ha sostenuto che dopo l'accettazione del prezzo da parte del venditore, il 15 novembre qualcosa non è andato bene, qualcosa è successo, qualcosa non funziona, qualcosa non gira. Questo qualcosa che non gira è il ruolo di Obi e i soldi che avrebbe dovuto prendere Obi, che bloccano i negoziati. Semplicemente non è vero. Erano tanti i temi sui quali l'iniziativa si blocca, le testimonianze di Caligaris e Zappalà sono state evidenti sul punto, ma di esse non si tiene il benché minimo conto per privilegiare i racconti di Armanna, non confermati da nessuno, relativi a incontri in cui, guarda caso, non partecipavano altri. Ce lo dice lo stesso Pubblico Ministero, parla per altro l'unico presente, virgoletto, "che ha voluto parlare di questo incontro con l'Attorney General, spiega che l'Attorney General era arrabbiato, che la richiesta di Obi di intermediazione era troppo elevata, che erano sicuramente delle *bribes*, quindi delle tangenti, ed era un modo per ricattare Dan Etete e costringerlo a vendere e pagare", cioè lui poteva vendere solo se pagava la commissione da cento milioni a chi comprava... beh, qui una volta ci viene descritto come pronò alle richieste, e dall'altra parte adesso ci viene descritto come arrabbiato. Probabilmente non era l'uno né l'altro, perché il problema è che non c'è nessun riscontro alle dichiarazioni di Armanna sul punto. Anzi, si badi che Armanna in copia conoscenza in quell'e-mail, che pure... di cui si è pure attribuito, probabilmente falsamente, la paternità dei resoconti, quelle nelle quali si racconta come sono andate le cose, lui dice "l'ho scritta io", e naturalmente non c'è scritto nulla di quello che ci viene a raccontare qui. Pubblico Ministero "Lei sa che c'è un'e-mail, la introduco così perché se no la dobbiamo mostrare, in cui c'è una lunga cronologia delle giornate di incontro scritta apparentemente da Casula...", Armanna lo interrompe "Sì, la preparai io". In quell'occasione nulla dice, nulla scrive Armanna circa il tema della commissione di Obi e della presunta reazione dell'Attorney General, eppure, secondo lui, anche quell'e-mail proviene da lui e ha dei contenuti completamente diversi da quelli che ci vengono raccontati in udienza. Il dato certo però è che come già visto neppure nel resoconto dell'incontro del 15 novembre fatto da Peter Robinson si accenna al tema: le stesse e-mail di Shell che la Procura ritiene senza filtri e che Armanna non ha esitato a indicare a riscontro delle proprie dichiarazioni quando gli è servito, non parlano di questo aspetto. Ma vi è di più. Perché la Procura, che si fida delle dichiarazioni di Armanna, le lega anche agli eventi successivi, sostenendo che proprio il tema del pagamento delle commissioni di Obi, secondo l'Accusa emerso durante le riunioni con l'Attorney General, avrebbe convinto quest'ultimo a spedire Etete in Italia per chiudere l'affare.

Dunque da un dato assolutamente incerto, non provato, come sempre si ricava una deduzione il cui valore naturalmente è fortemente condizionato dalla verifica della prima notizia, del primo dato. Ma poi fra chi sarebbe avvenuto questo incontro? Quando e di cosa si sarebbe parlato con Etete? Sul punto la Procura ha valorizzato il *file Chrono Unprotected* che riporta di un incontro fra Obi, Agaev, Etete e l'ingegner Casula il 30 novembre 2010, attenzione alle date, sono importanti, in cui si sarebbe discusso dei tavoli negoziali di novembre presso l'Attorney General e degli eventi recenti occorsi in Abuja. Gli eventi recenti occorsi in Abuja si riferiscono al fatto che il 26 novembre, cioè 4 giorni prima a quella riunione, si sa ufficialmente che Sani Abacha ha intrapreso una causa per ottenere il riconoscimento di una sua partecipazione in Malabu. Un'indicazione dunque molto laconica quella di Casula e che non lascia dedurre che il tema principale, non lascia affatto dedurre che il tema principale, ma soprattutto la ragione dell'incontro, fosse il pagamento delle commissioni di Obi. C'era ben altro di cui parlare, e cioè la reale proprietà di Malabu, la pretesa di Sani Abacha di dire "metà della Malabu è mia". Del resto anche Agaev ha esaminato sul punto e ha riferito che è intercorsa una discussione molto generica, e che Casula, in modo anche un po' troppo diretto, avrebbe detto che non ci sarebbe stato l'incontro con Eni. Questo dice Casula a Etete, inteso come il *top management*. Circostanza questa che avrebbe fatto infuriare, e non poco, Dan Etete. Solo su domande della Procura, insistenti, Agaev ha aggiunto che durante la riunione si accennò anche il tema delle *fee* di Obi, ma Casula sul punto avrebbe mantenuto la posizione sostenendo trattarsi di una questione che non riguardava Eni, perché di competenza di Malabu ed EVP, cioè Eni chiude su tutti questi fronti, Eni dice a Etete "Sono fatti tuoi, dovrai vedere tu se la proprietà è tua o non è tua, e dovrai vedere tu la commissione di Obi, a noi della commissione di Obi non interessa niente". E dice anche "Non incontrerai il vertice di Eni". La Procura ha poi sottolineato che a questo incontro, visto che Descalzi non c'è, avrebbe dovuto partecipare, ma che all'ultimo momento si sarebbe tirato indietro, come si ricava dagli SMS di Obi, in particolare uno in cui si dice "La situazione è un po' cambiata, non posso incontrarlo, dobbiamo parlare". Ma certo che la situazione è cambiata, è cambiata pesantemente, il 26 novembre si sa che la causa di Sani Abacha mette in discussione la legittimità della licenza a Malabu, quindi perché Descalzi avrebbe dovuto parlare con Obi? Sono altri i temi che si cercherà di accertare da quel momento in poi, e poi vedremo come finisce questa fase della trattativa, se piegandosi alle richieste di Obi oppure opponendo un rifiuto a continuazione della trattativa. Ciò nonostante si sostiene dalla Procura, Descalzi avrebbe comunque preparato l'incontro insieme a Obi e Casula, secondo quanto risulterebbe sempre dalla cosiddetta *Chrono Unprotected*, che registra un

meeting al Coin fra i tre, in cui sarebbero stati discussi diversi temi. “*Discuss Etete meeting*”, “*meeting of november*”, “*next steps of negotiation*”, “*attempeted the rest Pagano (fonetico)*”, eccetera, eccetera. Alcune considerazioni prima di dedicarci al tema cruciale di questa fase, ossia la conoscenza della causa del figlio di Abacha. Anche in questo caso, posto che questo incontro ci sia stato o sia stato preparato da Descalzi, ma comunque Descalzi non partecipa all’incontro, come nessuno del vertice di Eni, in questo caso nessun riferimento specifico, neppure nel resoconto della *Chrono Unprotected* al tema del pagamento delle commissioni di Obi. Inoltre discutere dell’incontro con Etete non vuol dire necessariamente prepararlo, nessuno usa questo termine “preparare”, come invece si pretende da parte della Procura. Illazione per illazione, potrebbero essere state semplicemente precisate le ragioni per cui Descalzi, o altri del *top management* di Eni non volevano... non potevano più incontrare Etete, le ragioni per le quali la situazione era cambiata. “Caro Etete, qui è in dubbio la tua proprietà, ma perché ti devo incontrare?”. D’altro canto soltanto il giorno successivo, l’uno dicembre 2010, sempre secondo la *Chrono Unprotected*, i soli Etete, Obi e Agaev, senza la partecipazione di alcuno di Eni, avrebbero tenuto un incontro, questo sì, con specifico oggetto “*rinegotiation of MPS (fonetico) 200.000 dollars fee*”, ed è in questo contesto, non nell’ambito dell’incontro con l’ingegner Casula o con alcuno di Eni che sarebbe intercorsa la telefonata tra Etete e l’Attorney General di cui ha riferito Agaev. Si parlavano tra di loro degli affari che li riguardavano e che non riguardavano minimamente Eni. Mi scuso della minuziosità con cui sono costretta a rispondere alle ricostruzioni ipotetiche e suggestive della Procura, ma credo che sia compito di ogni Difensore scrupoloso controbattere alle illazioni con specifiche e plurime fonti di prova documentali. Ma soprattutto in relazione a questo periodo, la Procura trascura completamente un dato che questa Difesa ritiene cruciale. Quale che sia stato il contenuto dell’incontro fra Etete, Obi, Agaev e l’ingegner Casula, il Dottor Descalzi il primo dicembre 2020 (sic) blocca i negoziati da parte di Eni. Dunque lungi dall’essere complice, connivente, prono alle richieste, disponibile, blocca tutto. È lui che li blocca, non l’Attorney General, descritto com’è, succube, o Malabu prepotente descritta da Armanna. È lui che le blocca. Infatti con e-mail inviata al team negoziale, cioè alla Dottoressa Ranco, all’ingegner Casula, all’Avvocato Bollini, al Dottor Magnani e successivamente girata a Scaroni, il Dottor Descalzi scrive “Mi riferisco alle attività negoziali relative all’iniziativa OPL 245. Alla luce delle dispute apprese di recente sulla proprietà della società Malabu è fondamentale avere un quadro completo della situazione che confermi l’esistenza delle condizioni di fattibilità e opportunità dell’iniziativa, tenuto anche conto delle circostanze che hanno interessato alcune società

di servizi nel Paese. In tal senso si ritiene importante proseguire le verifiche necessarie e monitorare il contesto durante i prossimi giorni prima di eventualmente riprendere le discussioni con le controparti interessate per arrivare a una informativa raccomandazione finale per il consiglio di amministrazione”, dunque torna a ripetere Descalzi una delle condizioni è verificare la proprietà di Malabu, e soprattutto nel momento in cui interviene una causa proprio sulla titolarità di Malabu: “Fermiamoci, non andiamo avanti”. Una posizione che venne ribadita pochi giorni dopo, il 6 dicembre, anche a Malcolm Brinded di Shell, il quale per contro si mostrava ancora fiducioso sulla chiusura dell’operazione e del fatto che Descalzi stesse spingendo sul CdA di Eni, e qui si vede tutta la differenza di interessi legittimi tra Shell ed Eni. Shell aveva già versato tanto denaro, aveva impiegato tanti anni per ottenere quella licenza. Eni invece era libera, in ogni momento, di sciogliersi se le condizioni non si fossero verificate. Il quale, dicevo, si dimostrava ancora fiducioso e stesse spingendo in questa soluzione. “Caro Malcolm” scrive Descalzi “è stata effettivamente una settimana molto difficile, certamente non è stata così solo per nostra iniziativa. Come ho già spiegato ai tuoi riteniamo indispensabile avere una comprensione completa e precisa della partecipazione azionaria di Malabu. Inoltre tutti i documenti relativi alla controversia, il fondamento del successivo ricorso e la citazione devono essere attentamente controllati e il problema chiuso. Inoltre alla luce dei recenti noti eventi della situazione politica siamo costretti a muoverci con molta prudenza, a valutare attentamente la fattibilità del nostro accordo in tali circostanze”. Lui, che questo accordo aveva voluto con Shell, ma che a un certo punto si ferma e dice “ma vediamo che cosa sta succedendo”. “Va da sé che dopo solo... e solo dopo il soddisfacimento e completamento delle su menzionate questioni in sospenso, sarò in grado eventualmente di presentare al consiglio una raccomandazione finale. Sono sempre disponibile per discuterne ulteriormente anche al telefono”. Insomma, successivamente all’incontro tra Obi, Agaev, Etete e l’ingegner Casula tanto enfatizzato, Descalzi ed Eni bloccano i negoziati perché non ci sono le condizioni più volte richieste alle quali più volte è stata subordinata l’operazione, perché vi sono poi delle dispute nuove su Malabu. Pochi giorni prima, infatti, come già accennavo, il 26 novembre, Eni era venuta a conoscenza della causa intentata dal figlio del generale Abacha, che rivendicava una partecipazione in Malabu e per l’effetto ingiungeva qualsiasi negoziazione... che non si facesse alcuna negoziazione o accordo relativamente al blocco OPL 245. Rivendicava la sua partecipazione, quindi la pendenza era giustificata. Il problema di Etete è quello della sua partecipazione azionaria, non è il problema di Etete ma è di chi avesse la partecipazione azionaria, proprio la condizione sospensiva introdotta da Eni. La Pubblica Accusa ha ironizzato tanto su questa causa,

definendola “una barzelletta”, “rinvii, Eni non si è neanche costituita” e perché avrebbe dovuto costituirsi? Cosa importava a Eni? Eni era pronta a tirarsi indietro in ogni momento senza dover partecipare alla causa o impelagarsi in una questione da cui avrebbe potuto ritirarsi in ogni momento. Nessuno l’ha presa in considerazione, e un rinvio dopo l’altro, davanti alla Corte di Abuja. Un’azione di disturbo la possiamo definire, ma che quella fosse una causa seria avrei veramente molti dubbi a dirlo. Ora io vorrei ricordare che il dibattito... durante il dibattito il tema della partecipazione in Malabu è stato a lungo trattato e introdotto dalla stessa Procura, perché quella causa si fondava, secondo Abacha, su una fraudolenta manomissione dei documenti della Camera di Commercio nigeriana. Circostanza che rendeva ancora più complesso risalire alla reale compagine societaria di Malabu. Mentre pensavo a questo mi sono ricordata di quell’udienza, mi sono ricordata che in quell’udienza l’argomento è stato oggetto di diverse domande dei Pubblici Ministeri. Richiamo in particolare il lungo esame dell’investigatore dell’EFCC Ibrahim Ahmed. In estrema sintesi il Teste ha riferito delle plurime segnalazioni ricevute dall’EFCC a seguito delle azioni intentate dai legali del figlio di Abacha, che lamentavano una modifica non autorizzata della compagine azionaria e degli amministratori di Malabu. Tra queste una segnalazione del luglio 2010 proveniente proprio dalla Camera di Commercio nigeriana, definita dall’Ispettore dell’EFCC una grave denuncia, nel giugno del 2010 vi sarebbe stata, secondo questa denuncia, la fraudolenta nomina di Seidougha Munamuna e Joseph Amaran, quali amministratori di Malabu con contestuale dimissione da parte dei precedenti amministratori. Tra cui figurava proprio Sani Abacha. Dunque una circostanza di rilevanza fondamentale, qui si dice addirittura che le carte della Camera di Commercio non davano più Sani Abacha come amministratore ma due persone che fraudolentemente si sarebbero inserite. E allora aveva ragione o non aveva ragione Eni a chiedere continuamente di avere contezza di ciò che risultava dai documenti? Perché ciò che risultava dai documenti della Camera di Commercio non bastava a togliere i dubbi, evidentemente. E non bastava superare l’idea se Malabu fosse di Etete o non fosse di Etete, a Eni servivano degli elementi chiari: chi aveva il potere di firma, chi era l’amministratore. E qui abbiamo visto che addirittura gli amministratori erano finti. E come fa una società a firmare un contratto se non sa questi elementi? Erano quelle le condizioni sospensive che aveva sempre posto Eni e che inducono Descalzi, non appena sa della causa di Sani Abacha, che rivendica la propria partecipazione a fermare tutto, non a dire “Aggiustiamo le cose perché tanto chi se ne importa”, a fermare tutto. Invece in requisitoria la questione di Sani Abacha diventa una barzelletta. Per la verità il tema che la causa del figlio di Sani Abacha solleva non era di poco conto, perché poneva il

problema centrale nella due diligence di Eni su Malabu, i quali fossero i soggetti dotati di poteri di firma, come dicevo prima. Eni stava per spendere 980 milioni di dollari per acquisire il 50 per cento di OPL 245, ed era necessario avere certezza che chi firmasse per il venditore Malabu fosse legittimato a farlo senza correre il rischio di un acquisto *a non domino* e vedersi spogliata del blocco in futuro. Evidente che un'ipotesi di fraudolenta manomissione rendeva ancor più complesso risalire alla reale compagine societaria di Malabu e dei suoi amministratori. Ecco la ragione per cui Descalzi rifiuta di incontrare Etete, perché prima ancora di rappresentare un problema di immagine a Etete, occorre avere certezza che rappresentasse Malabu e di chi rappresentava Malabu, e coerentemente a tale esigenza Descalzi ed Eni bloccano le trattative. In conclusione, ancora una volta, alle incomplete ricostruzioni documentali, si contrappone una realtà convalidata da più fonti documentali e testimoniali. Descalzi, da bravo manager, non poteva trascurare la composizione della compagine societaria e la titolarità dei poteri di firma del venditore, e quando questa non viene esattamente ricostruita, ma anzi viene messa in dubbio da una chiamata in giudizio, prende l'iniziativa di interrompere la trattativa. Nuovo schema negoziale. Veniamo all'ultimo capitolo ricostruttivo del nuovo... della vicenda, con il nuovo schema negoziale, quello della stipula del *resolution agreement*. Non più un contratto di compravendita della licenza di Malabu, ma la revoca della stessa dietro indennizzo da parte del governo nigeriano e la successiva emissione di una nuova licenza. Come vedremo questa fase ha due *step*, due momenti ancora diversi tra di loro. Siamo all'ultima puntata, dicevo, della ricostruzione, e chiedo al Tribunale di avere ancora un po' di pazienza, manca poco. Nei primi mesi del 2011 e sino alla firma degli accordi, comincia un periodo cruciale e centrale del processo, in quanto è solo in questa fase che si formano gli atti che definiscono l'operazione con la partecipazione nel contraddittorio di tutti i soggetti privati e istituzionali funzionalmente competenti. Un arco temporale delle trattative quasi del tutto ignorato dalla Procura, sia nell'istruttoria dibattimentale che nella requisitoria, nonostante che proprio il *resolution agreement* sia citato nel capo d'imputazione, un'omissione sorprendente perché la Procura, come visto, ha dato preponderante rilievo a un lungo periodo di tempo, in cui le trattative avevano a oggetto uno schema negoziale completamente diverso, mai realizzato, del tutto differente da quello finale, quello contestato nel capo d'imputazione, e asseritamente oggetto della promessa corruttiva. Si è infatti ritenuto che l'operazione si fosse sostanzialmente conclusa con la convocazione di Armana il 15 dicembre 2010 da parte dell'Attorney General. In questa occasione, per l'Accusa, si sarebbe perfezionato un ulteriore tassello, quello finale, secondo la Procura, dell'operazione, rappresentato dal cambio di schema contrattuale.

Riferendosi alla convocazione di Armana la Procura ha evidenziato, virgoletto, “Viene convocato, credo, lui solo il 15 dicembre per quello che è un ulteriore aggiornamento, e forse la definitiva chiusura, stando per lo meno a un SMS di un signore che si chiama Akpata, di quella stessa sera del 15 dicembre, che scrive a Obi ‘Il governo ha fatto un deal con Eni today’. Nelle parole di Armana contenute nell’e-mail del 16 dicembre 2010 all’ingegner Casula, la proposta veicolata dall’Attorney General prevedeva, vista la sostanziale impossibilità da parte di Eni a continuare nella transazione con Malabu sino al completamento del procedimento in corso presso l’Alta Corte di Giustizia di Abuja, una soluzione alternativa. Risulta da Armana nei seguenti termini ‘NAE avrebbe rapporti diretti solamente con il governo e riceverebbe una lettera di award a fronte della firma del resolution agreement da parte di tutte le parti coinvolte e della revoca della licenza a Malabu. NAE pagherebbe la *consideration* completa al governo, che poi pagherebbe Malabu, che rinunciarebbe a ogni diritto o pretesa nei confronti dell’*asset*, il governo tramite il Ministro del Petrolio metterebbe immediatamente la licenza contestata a NAE e alla società indicata da Shell’”. D’altra parte la procura sostiene che si tratterebbe di una modifica solo formale della stessa operazione utilizzando l’affermazione di Armana contenuta nell’e-mail in cui scrive in sintesi: la transazione nel suo complesso è identica, ma semplifica le interazioni tra le parti. Ora, basta poco per vedere qual è la verità documentale, e la verità è che invece proprio l’andamento di questa trattativa, il modo con cui si concludono, la soluzione di tutti i problemi pendenti, dimostrano come la sottoscrizione del *resolution agreement*, cioè l’unico atto citato nell’Imputazione, avvenne con procedure del tutto regolari e che andarono ben oltre il 15 dicembre in cui ci fu l’incontro di Armana, e con degli elementi di approfondimento molto importanti. Li sintetizzo, signori Giudici, perché non essendoci un contraddittorio con la Procura su questi mi limito a richiamare atti pacifici che il Tribunale potrà leggere tranquillamente in tutta la loro estensione e stesura. Io li sintetizzo, ma il significato è esattamente lo stesso, lo faccio perché si tratta di illustrazioni di molte pagine, tutte desunte da atti del processo, dunque non aggiungo e non sottratto niente se non fare una sintesi. Dicevo, diversamente da quel che dice Armana, quello che rimane immutato è solo il prezzo, 1.300.000.000 come dicevo. Questo 1,3 miliardi, faccio un po’ di conti ma perché sono quelli che mi hanno convinto assolutamente della correttezza di quel prezzo, che era quello oltre il quale non si poteva andare perché era il valore del bene, viene diviso ovviamente al 50 per cento tra Eni e Shell, 650 e 650. Però la parte di Shell è più cara, perché che cosa succede? Che Shell chiede di avere l’*operatorship*, cioè... scusate, ho detto? Shell chiede di avere l’*operatorship*, cioè di essere leader, quella che conduce, quella che governa, è come,

non so, in una ATI l'essere capogruppo. E dunque ha un valore che viene che viene, nella distribuzione, valutato 100 milioni di euro. 50 milioni sono di *upside* esplorativo, cioè del valore delle esplorazioni che aveva fatto Eni, e 180 di *the risking*, cioè l'assunzione di un rischio minore da parte di Eni perché comprava un *asset* petrolifero che era già stato esplorato, e dunque valeva di più di quanto all'inizio potesse... l'avesse pagato Shell. Quindi sono 980, basta fare la somma. I 650 di Shell naturalmente vengono abbassati o diminuiti, hanno la sottrazione di tutto quello che aveva in più Eni, e quindi meno 100 (l'*operatorship*), meno 50 (l'*upside* esplorativo), meno 180 (il *the risking*), arriviamo a 320. Rispetto a questi 320 ancora, però, Shell aveva da scalare qualcosa, perché Shell aveva pagato i 210 milioni di *signature bonus* quando era entrata in possesso della licenza, e doveva ancora 25 milioni di interessi su questa somma: 210 più 25 fanno 235. E dunque guardate un po', gli 85 famosi cosa sono se non il resto che Eni deve comunque tirare fuori di tasca sua per arrivare a quel 650, che è la sommatoria... che Shell, che è la sommatoria di tutti questi elementi. Dunque non è il compenso di Obi, dunque non è qualcosa da cui si debba tirar fuori chissà quale tangente, è quello che Shell deve versare per pareggiare i conti fino a 1,3 miliardi rispetto alla divisione a metà di Eni. Altro che tangente o elargizione a Obi, i conti tornano. Ma non solo, con la nuova e diversa operazione tutto si risolve. Perché? Perché Eni e Shell ricevono una nuova licenza da parte del governo a seguito della revoca della precedente. Non c'è più il problema della titolarità, scompare, della partecipazione azionaria, dei diritti di firma di Malabu. Si firma col governo che ha revocato la licenza e ne ha concessa una nuova, completamente indipendente dai temi che Eni aveva sempre e correttamente posto come condizioni sospensive. Si insedia inoltre, e questa è un'altra circostanza importante di cui non si è tenuto conto, come se tutto fosse finito il 15 novembre. Un team tecnico presso il ministero del Petrolio e l'ente petrolifero di stato, che deve superare le iniziali critiche che NNPC, cioè l'ente petrolifero nigeriano, aveva mosso all'impianto dell'accordo sulla fiscalità, sui *back-in rights*. Quindi non un atteggiamento pronò del governo, ma un atteggiamento di un governo e soprattutto di un ente di Stato nigeriano che vuole verificare questi elementi che erano ancora rimasti in sospeso. Infatti, senza questo intervento, l'Attorney General si sarebbe rifiutato, altro che pronò alle richieste delle società con le quali si trattava. Si sarebbe rifiutato se non ci fosse stato un tavolo di confronto per trovare la soluzione. E dunque l'ente nigeriano di Stato nomina questi esperti tecnici. Le trattative, diversamente da quel che dice Armanna, durano molto a lungo, altro che chiusura il 15 dicembre, qui si chiudono gli occhi su una fase importantissima e risolutiva della vicenda. Tutto questo viene riferito puntualmente da Descalzi al CdA di Eni e

confermato da testi, e si condiziona la conclusione alla soluzione di tutti i problemi. Lo troverete nella relazione amplissima con la quale Descalzi illustra i cambiamenti dell'operazione, che non vi sto qui a ripetere perché sono pagine e pagine chiarissime, sette, di un documento che avete a disposizione e che richiamerò puntualmente nella nota scritta. Tra l'altro lo stesso Descalzi spiega a Brinded che hanno delle discrepanze in termini di riscontri perché Brinded non ha ben percepito che esistono ancora questi problemi. Brinded cioè dice "Ma che stiamo a perdere tempo a fare con i team negoziali, chiudiamola questa trattativa". Ma giustamente dal suo punto di vista erano anni che aspettava di vedere chiusa questa trattativa, finalmente gli si apre una porta, gli si spalanca una porta, quella di una licenza libera da ogni dubbio, e poi gli si richiude perché Descalzi dice "No, aspetta un attimo, adesso noi dobbiamo, con il team negoziale dell'ente petrolifero di Stato, vedere di mettere a posto la questione dei *back-in rights* e del fiscale, del problema fiscale". Per rendere ancora più chiara la nuova impostazione alla fine anziché un atto a tre firme si prevedono tre accordi diversificati in questo periodo. E cioè un *reallocation agreement* tra governo, NNPC, Eni e Shell, cioè il governo vuole che l'ente di Stato partecipi a questa nuova fase, e nella quale si sistema con la riallocazione il futuro, il prezzo inclusivo del *signature bonus*, e si concordano anche i termini fiscali con la clausola di stabilizzazione, cioè quella che ogni società che investe in un Paese richiede: "Caro Paese, tu mi stai facendo un trattamento fiscale, ma me lo conserverai? Non è che poi ti svegli il giorno dopo e mi cambi la legge e mi imponi degli oneri fiscali superiori". Ecco di che cosa si discute e che cosa verrà alla fine risolto. E con la clausola di stabilizzazione, e con i *back-in rights* che vengono anch'essi regolamentati con un eventuale esercizio per legge, cioè si dice ad NNPC: "Sì, tu li puoi esercitare i *back-in rights*, però a certe condizioni. Io non posso sottopormi alla condizione che tu il giorno dopo la stipula del contratto ti riprendi indietro il 50 per cento della concessione. Ma questo eventuale esercizio dev'essere regolamentato per legge e con un limite del 50 per cento dei diritti", che tra l'altro viene valorizzato dal gruppo di lavoro *OpenEconomics* anche in termini economici, non è una roba da buttar via quella dei *back-in rights*. È chiaro che qui le parti si compensano, da una parte io ricevo l'assicurazione fiscale, dall'altra riconosco una parte dei *back-in rights* che mi pare giusto riconoscere nella misura in cui è giusto riconoscerla, trattandola con dei team negoziali non sottobanco con delle intese nascoste, occulte. E tutto questo supera anche le originali critiche che in data primo aprile 2011 il dipartimento del Ministero del Petrolio aveva fatto, è chiaro che non ci sono più queste critiche, scompaiono, perché la negoziazione è andata avanti, perché tutto si è risolto e dunque tutto è superato. Però se io mi fermo prima, alla lettera dell'uno aprile 2011 è

chiaro che do una visione distorta della situazione, non completa della situazione. Il tutto viene analiticamente riferito al CdA che approva all'unanimità l'operazione. E come poteva essere diversamente a quel punto? Un'operazione chiara, trasparente e conveniente per tutti. Il pagamento poi avverrà in *escrow account* al verificarsi di tutte le condizioni, e cioè la chiusura dei contenziosi di Malabu e Shell, e alla rinuncia alle pretese giudiziarie. Anche sul tema degli *escrow account* si è fatta tanta polemica. Ora, anche lì, non c'è bisogno di essere degli esperti di trattative, di grandi trattative internazionali per capire che l'*escrow account* è un conto deposito sul quale le somme vengono depositate finché non si verificano le condizioni sospensive che sono legate al contratto, cioè in questo caso finché non vengono revocati tutti quanti i contenziosi, e finché Malabu e Shell non si mettono d'accordo per smetterla di farsi la guerra e arrivare a un accordo tutti quanti insieme. Io non pago direttamente nessuno, non pago neanche il governo nigeriano dicendo "Siccome è il governo gli do tutto senza condizioni". Io metto il tutto in due *escrow account*, che provengono dai due atti che poi verranno firmati, dicendo "Questi sono i soldi, quando le condizioni sospensive si saranno verificate il denaro potrà andare al governo". Nulla di sospetto. Nulla che non fosse più regolare e più nella prassi, oltretutto queste transazioni vengono validate dalla SOCA, se non sbaglio, che non trova nulla di strano in questa tipologia di pagamento. Cioè l'ente internazionale inglese che sovrintende a Morgan Stanley, quindi che dà il via libera a questa operazione. Abbiamo poi il tentativo di Obi. Una volta che Malabu ha risolto i problemi di farsi pagare da Eni, ancora, (inc.). Perché dopo una lettera di Raiffeisen a Eni perché interceda per il pagamento delle commissioni dovute da Malabu a EVP, cioè non chiede a Eni di pagare ma dice "Cara Eni, tu che lo sai che Malabu ha fatto tanto, che Obi ha fatto tanto in questa vicenda, ma diglielo tu a Malabu che devono pagare EVP". Anche lei ha il suo interesse, naturalmente, perché deve essere pagata, con una lettera del 3 maggio Eni afferma la sua totale estraneità rispetto ad accordi tra Malabu e EVP. "Caro Obi vatteli a far dare da Malabu". E Obi, come sapete, verrà pagato solo dopo una causa inglese a Malabu e non a Eni, che per altro gli riconosce i suoi diritti, e anche in misura rilevante, a riprova del fatto che comunque Obi aveva impiegato consulenti di grande livello e aveva delle spese. Sarebbe bastato, per arrivare a queste conclusioni, non fermarsi al 15 dicembre, cioè alla riunione descritta con Armanna, o al primo aprile, alle critiche iniziali all'operazione, per rendersi conto di quanto fosse stato importante il cambiamento degli accordi. Ma non lo si è fatto, anche perché ciò avrebbe comportato l'ammissione che si era creato un muro tra la nuova licenza e il passato, e che una volta versato il prezzo al governo non si poteva più addebitare agli acquirenti l'uso che del denaro faceva il venditore, quel muro di cui ha

parlato il collega De Castiglione e che è evidente rispetto alla nuova licenza e rispetto al nuovo accordo che io stipulo con il governo. Qualunque cosa poi il governo farà di quel denaro è denaro che ha ricevuto in pagamento per una negoziazione corretta, e dunque io non posso né verificare, né ho il dovere o il potere di verificare, quale sarà l'uso di questo denaro dopo il pagamento. Comunque, e solo per completezza, preannuncio al Tribunale che non le tratterò, ma che vi sarà una nota riassuntiva sui flussi per dimostrare come anche su quello vi siano molti dubbi sulla direzione che il denaro ha preso dopo il pagamento al governo da parte di Eni. Terminata la ricostruzione documentale, ancora qualche parola sulla credibilità di Armanna, ma solo per evidenziare alcuni documenti che abbiamo depositato. Infatti ringrazio il Tribunale, il Pubblico Ministero e i colleghi per la pazienza e l'attenzione con cui mi hanno ascoltata nella lunga ricostruzione degli eventi che hanno portato alla stipula del *resolution agreement*. Una lunga ricostruzione è necessaria per non perdere mai il filo logico dei fatti, per evitare di estrapolare singole frasi o singoli momenti senza collocarli nel contesto in cui vanno collocati e senza guardare più in là del singolo momento per vedere come la storia va a finire. Un filo logico che mi auguro abbia consentito alla Difesa di Descalzi di provare come mai, in alcun momento, le decisioni a lui riferibili siano da ricondurre a motivi che non fossero più che leciti, legati a logiche di mercato e ben lontani da qualsivoglia azione corruttiva. La Procura, forse consapevole di questa debolezza, della fragilità di questo impianto documentale, deve spezzettare gli episodi, decontestualizzandoli e naturalmente si aggrappa a quello che dice l'Imputato Armanna. Matrimonio che per altro era già stato preannunciato in sede di indagini preliminari e poi viene celebrato e mantenuto durante l'istruttoria dibattimentale e la requisitoria, nonostante gli esiti disastrosi dei confronti con persone da lui stesse citate a conferma, che hanno fatto letteralmente implodere il valore probatorio delle sue dichiarazioni. L'Imputato Armanna ha riferito al Tribunale la propria rappresentazione dei fatti in ben quattro udienze, e in ben quattro udienze dedicate alla fonte di prova costituita dall'esame dell'Imputato Armanna, considerato quindi centrale per giungere alla prova dell'esistenza dei fatti corruttivi, tant'è che la Procura, consapevole che le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'Imputato necessitano di riscontro, soprattutto dopo l'esito devastante dell'esame del primo Victor che ha negato addirittura di conoscere Armanna e altre persone dell'Eni, ha condiviso e fatto proprie le richieste provenienti dalla Difesa di Armanna in ordine all'esame del Teste di riferimento Isaac Eke, conosciuto da Armanna, secondo la sua ricostruzione, col nome di Victor, Victor 2 diciamo, indicato quale fonte diretta dallo stesso Imputato nel corso della sua deposizione. Richiamo in proposito la richiesta di risentire ai sensi dell'articolo 195 il Teste Isaac Eke formulato

all'udienza del 20 novembre, alla quale si è associata anche la Difesa di Parte Civile. La prova veniva ovviamente ammessa dal Tribunale alla successiva udienza del 27 novembre. Vorrei ricordare inoltre che il Teste è stato cercato, trovato, con un forte impegno della Procura, anche in merito alla citazione del Teste della Difesa Casula, Salvatore Castilletti, all'epoca dei fatti funzionario della presidenza del consiglio presso l'ambasciata italiana di Abuja, anch'egli indicato dall'Imputato Armanna nel corso del suo esame a riscontro delle proprie dichiarazioni. Giustamente la Procura voleva verificare se le dichiarazioni di Armanna, quelle di un coimputato, recuperassero la loro credibilità attraverso queste due testimonianze. Ciò a riprova di quanto si facesse affidamento sulla credibilità di Armanna, e sull'asserito incontro di Descalzi con il Presidente Jonathan Goodluck. Infatti due testi avrebbero dovuto riscontrare le dichiarazioni di Armanna in merito a questi temi: l'incontro segreto tra Descalzi e Jonathan, presumibilmente, dice Armanna, alla fine di maggio, quello di cui abbiamo parlato; le retrocessioni di denaro ai Pubblici Ufficiali nigeriani; la nomina a vice console onorario di Gianfranco Falcioni; le operazioni di sabotaggio dei pagamenti sui conti intestati a Petrol Service presso la BSI di Lugano e presso la Banca MISR libanese; la valigetta di 50 milioni. Non temi banali quelli su cui avrebbe dovuto deporre il secondo Victor. A dibattimento ha però fornito una smentita, a parte quella che aveva già dato documentalmente, alle dichiarazioni eteroaccusatorie di Armanna in queste udienze. Una smentita, in prima battuta, proprio da parte di questi testi. Il primo Victor abbiamo visto cosa dice, eppure Armanna lo aveva indiato come persona, virgoletto, "di grande fiducia e amicizia", quindi non un errore possibile, era un amico, l'aveva indicato come tale. Interrogatorio del 27 aprile 2006 allegato alla memoria depositata da noi per la valutazione di ammissibilità della chiamata ex 195. E allora poi è stato escusso il secondo Victor, ossia il Teste Eke. Il Tribunale ricorderà com'è maturato l'esame del Teste, all'udienza del 17 luglio l'Imputato Armanna aveva riferito che il Teste Nwafor esaminato all'udienza del 23 gennaio 2019 in videoconferenza dalla Nigeria non era la persona con cui aveva interloquito, e dunque viene chiamato il secondo Victor. Non vi riporterò la testimonianza, che Voi ricordate benissimo, ma vorrei solo ricostruire alcune cose che accadono in quella testimonianza e che sono interessanti. Perché a supporto della richiesta venivano prodotte due e-mail ricevute il giorno precedente, cioè il 19 novembre 2019 dall'indirizzo di Isaac Eke, perché è ekeisaac72@gmail.com, e recante in allegato una lettera a firma di Isaac... apparentemente a firma di Isaac Eke, e una fotocopia del frontespizio del passaporto del medesimo soggetto, munita di una presunta attestazione di autenticità da parte dell'Avvocato nigeriano Sandei Essienecac (fonetico). Nella lettera il sedicente Isaac

Eke rappresentava di essere stato chiamato a testimoniare da Armanna in relazione ai loro rapporti ma di non essere stato in grado di rispondere precedentemente a tale richiesta, questo nella lettera, e riferiva di averlo conosciuto nel 2009 presentandosi a lui in quell'occasione col nome di Victor Nwafor. Il Tribunale ammetteva la citazione, ritenendo trattarsi di un nuovo soggetto diverso dal precedente. Ma all'udienza del 29 gennaio anche questo secondo Victor smentiva totalmente la ricostruzione di Armanna. Riferiva infatti di essere un ufficiale della Polizia nigeriana e di non aver mai lavorato presso lo State Security Service né di aver mai prestato servizio presso la Presidential Villa di Abuja o avuto rapporti con gli apparati di sicurezza della stessa. Riferiva ancora, e questo è il dato interessante vero che volevo sottoporre, di avere brevemente incontrato Armanna solamente due volte: la prima nel 2014, introdotto dal comune amico Timy Aya, chi sarà? Anch'egli era stato indicato nella lista testi dall'Imputato Armanna, chissà cosa ci avrebbe detto Timy Aya se fosse venuto. La seconda nel 2015, sempre in presenza dell'Aya, precisando altresì di non essersi mai presentato col nome di Victor Nwafor. Dichiarava anche che la lettera trasmessa il 19 novembre era in realtà stata scritta proprio da Timy Aya. Timy Aya amico di Armanna, Timy Aya scrive la lettera e Victor Nwafor, il presunto Victor Nwafor, ci dice di non aver mai conosciuto Armanna. Ma vediamo poi altri elementi a riscontro della non credibilità di Armanna. Perché mentre di questo secondo Victor la Procura ha ritenuto di dubitare, c'è un altro Teste direi importante per il ruolo che svolge, e cioè il Teste della Difesa Casula Salvatore Castilletti, all'epoca dei fatti rappresentante dell'AISE in Nigeria. Anche questo pur confermando di aver conosciuto sia Armanna che Casula durante la permanenza in Nigeria, il primo in occasioni conviviali, il secondo per ragioni professionali, ha escluso di essersi mai occupato dell'acquisizione del blocco 245, sia nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, sia al di fuori degli stessi. Ha inoltre negato di aver mai parlato con Vincenzo Armanna o saputo di movimentazione di denaro che riguardava la vicenda OPL 245, né di aver conosciuto Victor Nwafor. Infine in merito alla nomina di Falcioni quale vice console onorario ha riferito di non essere a conoscenza di un ruolo da parte di Eni nella relativa procedura e di essersi limitato a svolgere un'attività informativa per la struttura AISE, dalla quale non emergevano elementi ostativi alla nomina. Stiamo parlando di un Pubblico Ufficiale di rango elevato, che è venuto a dire quel che vi ho appena sintetizzato. E il commento dell'Avvocato De Castiglione mi esonera dal dire che la sua testimonianza non era affatto balbettante, era chiara, puntuale, precisa, smontava completamente ciò che anche attraverso la sua citazione Armanna aveva cercato di dimostrare. Inoltre la ricostruzione cronologica dell'operazione, appena ripercorsa, ha ulteriormente dimostrato la falsità

delle dichiarazioni dell'Imputato, o comunque l'assenza di riscontri alle stesse, rendendo le Difese consapevoli di quanto la prova documentale già consentisse di fornire la lunga e articolata ricostruzione che oggi ho sottoposto al Tribunale per dimostrare che ogni singola scelta di Descalzi seguiva una logica negoziale rigorosa e rispettosa di tutte le articolate procedure interne. Pare opportuno però anche richiamare in questa sede il contenuto della produzione documentale del 29 gennaio 2020 da parte delle Difese Eni, nella quale sono stati illustrati i documenti che smentiscono ancor più puntualmente alcune delle dichiarazioni di Armanna. Quella che noi abbiamo definito "nota Armanna", ma non vorrei suscitasse equivoci, non è una nota di Armanna è una nota su Armanna, con tutta una serie di documenti che adesso brevemente vi illustrerò. In merito alla presunta celerità con cui Eni e NAE avrebbero risposto alla richiesta di manifestazione di interesse da parte di Obi nel dicembre 2009, oltre alla riunione che avvenne il 18/19 dicembre in cui si valutò la convenienza tecnica dell'operazione, Teste Bertelli tra l'altro. Si richiama l'ampio carteggio che coinvolse anche l'Imputato Armanna in merito alla bozza di risposta. Sono documenti a vostra disposizione, che potete verificare. Rispetto al contenuto dell'incontro fra Armanna, Obi ed Etete presso la casa di quest'ultimo a Lagos, preme segnalare lo stupore espresso dallo stesso Armanna nelle e-mail a Casula del 4 dicembre 2011, e la netta presa di posizione rispetto alle false affermazioni su *fees* e ruolo di Obi, ritorni agli italiani attribuitigli da Dan Etete nella sua memoria difensiva nel processo inglese presso la High Court. Quindi è lo stesso Armanna che se ne meraviglia. Ancora rispetto all'affermazione di aver mai preso visione della versione definitiva del *confidentiality agreement* stipulato tra NAE ed EVP pure essendo stato lui ad averla trasmessa a tutto il team negoziale di Eni in data 2 marzo 2010, non può quindi corrispondere a verità che Armanna avesse saputo della sua sottoscrizione solo in una fase avanzata del processo negoziale, tutti i documenti depositati. Rispetto al pagamento dell'intero prezzo della transazione a EVP si ribadisce, come già emerso nell'analisi cronologica, che né nella *process letter* di Raiffeisen, né nelle offerte presentate da NAE, sia mai stata contemplata tale eventualità. Ancora un documento che lo smentisce. In merito ai rapporti con Gianfranco Falcioni ci si limita a evidenziare sempre documentalmente che contrariamente a quanto riferito da Armanna i due vantavano una conoscenza ben precedente al ricevimento organizzato dall'ambasciata italiana in Nigeria in occasione della festa del 2 giugno, come risulta dall'e-mail del 29 gennaio 2010 che dà conto di una cena programmata dai due. Per quanto riguarda la corrispondenza fra Armanna e Falcioni in epoca coeva al tentativo di pagamento sui conti intestati a Petrol Service, risulta, sempre documentalmente, che essa avveniva sull'indirizzo di posta elettronica

privata dello stesso Armanna, dunque era soltanto lui che si interfacciava con Falcioni su suo personale indirizzo. È dunque completamente al di fuori di ogni possibilità di conoscenza da parte di Descalzi e di Eni in generale. Ancora, sempre con riferimento agli ipotetici sabotaggi dei pagamenti, e in particolare di quello in Libano, si osserva come risulti sempre documentalmente che fu proprio il governo nigeriano a revocare il pagamento, mentre non vi è traccia, come per altro ha riconosciuto la Procura, di segnalazioni all'Amministratore Delegato della banca, o di un rifiuto di pagamento da parte di quest'ultimo. Anche di questo c'è documentazione. In conclusione, queste sono le fonti dell'istruttoria dibattimentale orali e documentali che mettono in evidenza l'assoluta inattendibilità del racconto dei fatti proposto dall'Imputato Armanna. Si è trattato di un tentativo premeditato e organizzato di costruire ai fini propri una storia imprecisa e disseminata di finti riscontri, in realtà smentita dai fatti, basata spesso sul modello della verosimiglianza. Per rendere il racconto attendibile partiva da un dato vero, per esempio Victor Nwafor era della sicurezza, oppure Descalzi fumava, per aggregarvi un dato non vero. E quindi facendo parte della sicurezza accompagnò Descalzi all'incontro, oppure vi fu un incontro segreto per le scale in cui Descalzi andava perché fumava, in modo da rendere astrattamente credibile, in un mondo diverso da quello giudiziario, il dato. Ma per fortuna c'è un dibattito a selezionare il vero dal falso, e se prima dell'istruttoria dibattimentale qualcuno poteva ancora credere ad Armanna, credo che oggi la mole di documenti, prima ancora che la mole delle testimonianze demolisca. Un'altra frase manifesto del metodo Armanna viene pronunciata da quest'ultimo ridendo, e l'ho già richiamata, ma la voglio riprendere, per una circostanza particolare mentre sta parlando dell'auspicato cambio dei vertici Eni in Nigeria. Nell'incontro con l'Avvocato Amara, a proposito di questi vertici in Nigeria che vuole far cambiare, lo riprendo, "non escluderei che gli arrivi un avviso di garanzia, mi adopero perché gli arrivi". Questo, il quadro probatorio che ci trovavamo di fronte quella mattina di luglio, quando dovvemmo prendere la decisione se controesaminare Armanna. La decisione fu presa dopo aver ascoltato, da parte mia, ma da parte di tutti i Difensori, per l'intera giornata l'impressionante contenuto della registrazione. Non fu facile sentirla tutta, ma dopo una notte insonne arrivai in Tribunale pensando che risultava già evidente l'inattendibilità dell'Imputato e che fosse del tutto inutile cercare di fargli ritrovare la strada della verità. Ma fui confortata in questa difficile decisione dal comportamento di tutti i Difensori di Eni e di Shell, i quali in un silenzio impressionante, io lo ricordo quel silenzio, ma credo che noi tutti ce lo ricordiamo, uno a uno, pronunciando alla frase "rinuncio al controesame" segnarono l'assoluta inattendibilità di Armanna. Non comprendo perciò l'ironia del Pubblico Ministero su

una rinuncia al controesame che fu il risultato di un'attenta riflessione, valida ancora oggi. Ritengo infatti che il Tribunale avesse e abbia già tutti gli elementi per valutare la credibilità di Armanna alla luce dei criteri previsti dall'articolo 192 terzo comma del codice di procedura penale, che consentono di attribuire forza probatoria alle dichiarazioni rese dal coimputato soltanto se oltre a essere intrinsecamente attendibili risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzati, tali cioè da assumere l'idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse. Non siamo più nella fase delle indagini nella quale tutto è possibile, e dunque l'interesse per Armanna io lo comprendo, ma è alla fine che noi dobbiamo trarre le fila. Era o non era Armanna attendibile? I documenti e le altre testimonianze ci dimostrano come non fosse attendibile e come siamo molto, molto, al di fuori dei parametri richiesti dalla legge per raggiungere un'appagante convinzione sull'attendibilità di un Imputato di reato connesso. Sto per finire con qualche parola sul piano giuridico. Infatti dopo aver ripercorso tentato di riassumere, direte "per riassumere, menomale", dopo cinque ore, un riassunto molto lungo ma l'ho dovuto fare, spero che sia utile. Le risultanze della complessa e lunga istruttoria dibattimentale, che per fortuna, io dico sempre "i processi si fanno a dibattimento", non è una frase detta tanto per dire, io ci credo nel dibattimento, io ci credo nella forza del contraddittorio tra Pubblico Ministero e Difesa, ci credo nella possibilità che la prova si crei al dibattimento, è giunto il momento di valutare il materiale probatorio rispetto alla sussistenza o meno del fatto tipico di corruzione internazionale addebitato al Dottor Descalzi. Tanto è stata lunga l'arringa in fatto, quanto sarà breve quella in diritto. Corruzione internazionale, quei elementi costitutivi sono ben conosciuti dal Tribunale e sono stati per altro efficacemente sintetizzati dalla Difesa del Dottor Scaroni, che mi ha preceduto. Eviterò pertanto di richiamare la giurisprudenza sul tema, devo però ribadire perché è il cuore di questo processo, e l'Accusa non è riuscita a fornire alcun elemento probatorio rispetto al nucleo centrale del fatto tipico di ogni corruzione. Quello che dottrina e giurisprudenza unanimemente definiscono l'in sé del reato stesso, e cioè l'accordo corruttivo. Un requisito che si traduce in un onere probatorio, in un requisito che richiede la prova dell'accordo illecito quale fatto tipico costituente reato di corruzione propria, e dal momento che il reato si configura e manifesta solo tra le parti dell'accordo illecito se entrambe le condotte siano in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente, e se sia processualmente accertato che il Pubblico Ufficiale abbia accettato una utilità, se questa utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione e sia o meno conforme ai doveri d'ufficio. Una fattispecie complessa anche nella sua formulazione di corruzione internazionale, che richiede però un sinallagma tra tutti gli elementi, non basta

individuare un Pubblico Ufficiale qui, un altro lì, metterli insieme, dire vi siete incontrati per dire che c'è una corruzione. Non voglio nemmeno parlare della dazione che, come ci ha già ricordato l'Avvocato De Castiglione, di per sé non dimostrerebbe ancora, ma che qui non c'è. Un accertamento che non può essere eluso, neppure nel caso in cui sia fornita addirittura la prova della dazione di denaro. In sintesi, quali erano gli elementi che l'Accusa avrebbe dovuto provare all'interno dei complessi fatti che abbiamo cercato di ricostruire attraverso l'analisi di documenti e testimonianze provenienti dall'istruttoria dibattimentale? Scusate quelle che ho citato sono solo principi della Corte di Cassazione, ma sono ovvi, conosciuti, conclamati. Avrebbe dovuto dimostrare la certezza dell'accordo illecito, non di un semplice incontro con un Pubblico Ufficiale, inevitabile e naturale in un negoziato così importante per un Paese come la Nigeria, ma come per qualunque altro Paese. Ma un incontro di volontà volto a promettere o dare una somma di denaro. Un incrocio delle condotte, corrotto o corruttore, in connessione indissolubile. La formulazione e l'accettazione di una utilità promessa o data collegata all'esercizio della funzione o al compimento di un atto. Un sinallagma indissolubile, del quale io non vedo alcun elemento neppure nella descrizione del capo d'imputazione. Se io lo guardo rispetto all'accordo corruttivo che viene contestato al mio assistito, quali sono le condotte che vengono dedotte? Tenendo personalmente contatti con Emeka Obi e con gli operativi di Eni in Nigeria, Casula e Armanna, ed essendo informato della richiesta di commissioni. La prima parte è del tutto irrilevante, perché era normale che lui avesse questi contatti, e quanto all'informativa della richiesta di commissione credo di aver già speso molte ore per dimostrare che non vi era alcuna informativa sulla richiesta di commissione. Ricevendo da Bisignani indicazioni circa i comportamenti da tenere nella trattativa. Non mi nascono dietro un dito. Bisignani, Di Nardo cercano di entrare nell'affare, ma poi rimangono tutti a bocca asciutta, esattamente come Obi. Nessuno riceve niente. Concordando con il suo omologo Malcolm Brinded di Shell il prezzo dell'affare. Ma, voglio dire, ma questo... che cosa si doveva fare? Brinded era quello che doveva con me concludere il contratto, era partecipe, prima al 40 e poi al 50 percento dell'operazione, e non gli dovevo parlare? E successivamente, fino alla conclusione dell'affare, coordinando con il medesimo Brinded la posizione delle due società Eni e Shell. E certo che le coordinava, anzi voleva che rimanessero coordinate proprio perché era importante proseguire, come abbiamo visto, tenendo costantemente informato Scaroni dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete. Ora, che lui dovesse tenere costantemente informato il suo Amministratore Delegato mi sembra condotta comunque lecita, del ruolo di Etete avete visto quanto poco si sia parlato in questo processo e

quanto rimanga indimostrato. Infine incontrando insieme a Scaroni il Presidente Jonathan per definire l'affare. Questa è la descrizione, come se un incontro per definire una negoziazione con il Presidente, trattandosi certo non di una negoziazione banale ma di una negoziazione su un pozzo petrolifero di grande rilevanza, potesse essere un atto corruttivo. Questa è la descrizione che io ho. Ma io capisco che nell'indagine si sia cercato di mettere tutto insieme e poi di portarlo al dibattimento per vedere se da quella grande rete veniva fuori qualcosa. Cos'è venuto da questa grande rete? Un'immensa raccolta di documenti che provano la assoluta correttezza della trattativa, un Testimone che non riesce a essere considerato attendibile da nessuno, neanche dal suo Difensore, il quale infatti ha trattato la sua Difesa come se tutto ciò non fosse esistito, e tutto ciò nella lunga istruttoria che noi abbiamo cercato di sintetizzare, non è riuscita a colmare il vizio originario del capo d'imputazione. Scusate, ma davvero ho finito. E questo basterebbe per chiedere l'assoluzione del Dottor Descalzi perché il fatto non sussiste. Tuttavia il peso che grava sulla Difesa mi impone alcune riflessioni ulteriori brevissime, anche per rispetto della serietà e dell'impegno e del lavoro che questo Tribunale e questa Procura hanno profuso nel presente processo. L'Accusa, consapevole di non avere la prova diretta dell'accordo, dopo aver gettato questa rete molto ampia, ha cercato di vedere cosa rimaneva e ha tentato di prospettare una serie di circostanze suggestive, espungendole dal loro contesto, da qui, ad avviso di questa Difesa, la scelta episodica proposta dai Pubblici Ministeri con conseguente scardinamento cronologico degli eventi. Si tratta tuttavia di elementi che non assumono neppure al rango di indizi. Richiamerò solo per sintesi i criteri di valutazione della prova indiziaria, perché com'è noto l'articolo 192 secondo comma c.p.p. vieta di desumere la prova del fatto da meri indizi, a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. Sulla scorta delle indicazioni fornite sul significato di queste parole, che non sono parole che non abbiano un significato preciso, ma che il Tribunale conosce bene e quindi mi guarderò bene dal riprenderle, nulla si può considerare come elemento che possa trarre da una concordanza di indizi una prova. Ma al di là di ciò, presupposto necessario di ciascun ragionamento inferenziale alla base della prova indiretta che il fatto su cui si basa l'indizio sia certo, e cioè effettivamente è accaduto e processualmente assodato, e poi verrà confrontato con il dato da desumere che deve essere desunto solo da un fatto certo. C'è giurisprudenza a quintali su questo. Mi sembra che un simile insegnamento giurisprudenziale richiami subito alla mente l'episodio Armanna, incontro riservato di Descalzi nella terza decade di maggio rivelatosi, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, del tutto smentito, eppure da quell'episodio si voleva tirar fuori l'elemento indiziario, anzi la convergenza dell'indizio. E come allora da un fatto smentito si potrebbe

desumere il fatto da provare, e cioè un accordo occulto tra Descalzi e Jonathan Goodluck. È inoltre doveroso ricordare che anche in tema di procedimento indiziario, il fatto ignoto deve risultare provato oltre ogni ragionevole dubbio. Accade sempre alla fine di perdersi un foglio o di perdere il filo, ma siamo veramente alla fine. E come può portare necessariamente a un esito strettamente consequenziale di accordo corruttivo l'incontro ufficiale con più persone tra Descalzi, Scaroni e Jonathan Goodluck del 13 agosto 2010, che pure rappresenta, per il mio assistito, uno dei punti su cui ha fatto riferimento, fin dal capo d'imputazione, l'Accusa? Come può ritenersi concordante con l'ipotesi accusatoria l'impegno del mio assistito a far verificare sempre la congruità delle analisi anche oltre le procedure interne, oppure la circostanza che l'andamento della negoziazione veniva accompagnato dalla predisposizione di condizioni sospensive dal mancato avverarsi delle quali si arrivò addirittura all'interruzione del negoziato stesso per volere proprio di Descalzi? Sono circostanze, queste, che si collocano o interrompono il nesso necessariamente consequenziale che il tema indiziario comporta. Inoltre mi sembra che in linea più generale non vi sia alcun elemento che porti a quella concordanza di indizi che sono richiesti per arrivare a una prova. E questo, per esempio, quello della incertezza, il caso... scusate, ovviamente non possono essere considerati indizi fatti che non sono neppure certi processualmente. È questo il caso della circostanza che Descalzi fosse informato della richiesta di commissioni di cui non troviamo alcun accenno probatorio e che non può ridursi certo, come ha già detto molto bene il collega De Castiglione, alla vuota formula del tutti sapevano tutto. Mentre lo schema della corruzione richiede la prova della rappresentazione e della proiezione della volontà verso l'accordo corruttivo, o anche della circostanza che fosse stato convenuto che i fondi rinvenienti dalla negoziazione fossero destinati in gran parte al Presidente, alla Ministro del Petrolio, all'Attorney General, al generale Gusau, all'ex Senatore Obierà (fonetico), a Bayo Ojo, e retrocessi in favore di amministratori di Eni e Shell, senza che sia mai emerso chi, quando e perché e nell'interesse di chi aveva convenuto. Se quei flussi fossero o meno governabili da Eni e Shell dopo che il denaro era arrivato al governo nigeriano come prezzo della negoziazione, se quei flussi fossero o meno pagamenti a quei Pubblici Ufficiali. La memoria ricostruttiva darà conto di tutti questi dubbi dei quali ho parlato. Inoltre sono state spesso utilizzate inferenze deboli, se non illogiche, come nel caso già sottolineato dalla Difesa Scaroni del cosiddetto eterno ritorno della tangente, con il quale si vorrebbe dimostrare l'esistenza dell'accordo corruttivo. A questo punto della trattazione, dopo 4 ore e 21 minuti in cui ho chiesto e ottenuto l'attenzione del Tribunale e dei Pubblici Ministeri e dei colleghi, ritengo sarebbe del tutto ultroneo parlare del dolo richiesto per il completamento della

fattispecie di corruzione. Anche perché credo nella potenza, nella forza delle prove oggettive che ho fin qui esaminato. Permettetemi però di rubarvi ancora qualche minuto per sottolineare un aspetto a cui tengo molto. A fronte del vuoto probatorio in cui si è trovata l'Accusa emerge nella persona di Descalzi un comportamento cauto e scrupoloso, che è incompatibile con l'intenzione di richiedere e ottenere dai Pubblici Ufficiali nigeriani un atto contrario ai loro doveri d'ufficio in cambio di denaro. Mai, in nessuna fase dell'operazione il Dottor Descalzi si è dimostrato sicuro e certo del suo esito. Anzi, occorre richiamare le plurime occasioni in cui non ha forzato la prosecuzione delle trattative o il CdA da autorizzare l'investimento perché non vi erano le condizioni di fattibilità dello stesso. Come, ad esempio, nel caso dell'e-mail trasmessa da Descalzi al team negoziale il primo dicembre 2010, e di quella inviata a Malcolm Brinded il 6 dicembre 2010 a seguito della causa intentata dal figlio di Sani Abacha. Oppure ancora a marzo 2011, quando informava il comitato di direzione e il consiglio di amministrazione di Eni in ordine alle incertezze che ancora sussistevano in ordine ad alcuni temi cruciali dell'operazione e che ne impedivano la conclusione. Bisogna ribadire inoltre l'approccio prudente del Dottor Descalzi rispetto alla valutazione economica del blocco 245, teso sempre a ricercare una validazione terza delle valutazioni operate dalle competenti funzioni Eni, e mai a imporre a queste ultime indicazioni al fine di incrementare le offerte, come hanno riferito molti testi. Si ricorderà che Descalzi chiese di attendere i risultati della valutazione indipendente di DeGolyer & MacNaughton sulle caratteristiche tecniche del giacimento, alla base della valutazione economica prima di trasmettere l'offerta *preempty* del 16 giugno 2010, oppure quando nel settembre del 2010 chiese al Dottor Ceddia se la funzione pianificazione avesse bisogno di un supporto esterno per la validazione. Insomma, un comportamento cauto e scrupoloso che è incompatibile con l'intenzione di richiedere e ottenere dai Pubblici Ufficiali nigeriani un atto contrario ai loro doveri d'ufficio in cambio di denaro, e che ci riconsegna l'immagine di un uomo, di un alto dirigente, che ha avuto sempre e da sempre a cuore un solo obiettivo: raggiungere i risultati vantaggiosi per una delle più grandi aziende italiane nel pieno rispetto delle regole. Alla luce di tutto questo, della totale assenza di prova in ordine al reato addebitato al Dottor Descalzi chiedo la sua assoluzione con la formula liberatoria più ampia possibile.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 28 ottobre 2020.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 17.00.

